

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 10 GIUGNO 2003

N. 60

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 443

San Pietro Vernotico (Br) - LL.RR. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura turistica di "affittacamere" nel Comune di San Pietro Vernotico (Br). Ditta "Mariano Emilia".

Pag. 6379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 560

San Paolo di Civitate (Fg) - Concessione edilizia n. 24 del 19/05/99 per realizzazione impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa in ditta Giralda Green Energy s.r.l. - Annulla-

mento ex art. 50, secondo comma, della L.R. n. 56/1980.

Pag. 6385

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 561

Realizzazione del collegamento ferroviario dell'aeroporto di Bari-Palese con l'Area metropolitana della città di Bari, mediante deviazione della ferrovia Bari-Barletta tra mil Kw. 6+050 e il Km. 14+865. Richiesta di attestazione di compatibilità paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT/P. Società richiedente: Ferrotramvaria s.p.a.

Pag. 6387

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 563

Atto di intesa da stipulare tra la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato alle OO.PP. di Bari. Autorizzazione all'impegno di spesa.

Pag. 6391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17
aprile 2003, n. 564

Barletta (Ba). Variante per la conformità alla L.R. n. 56/1980 del vigente Piano regolatore Generale. Approvazione.

Pag. 6396

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17
aprile 2003, n. 565

Consulenza: e collaborazione per l'attività di istruttoria tecnico-urbanistica dei Piani regolatori Generali con docenti del Politecnico di Bari. Autorizzazione all'impegno di spesa.

Pag. 6425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17
aprile 2003, n. 573

LL.RR. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel Comune di Manfredonia (Fg) - Ditta E.T.A. s.r.l.

Pag. 6429

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17
aprile 2003, n. 574

LL.RR. 34/94 - SM - Accordo di Programma per l'ampliamento di una struttura turistico-ricettiva all'aperto denominata "Lido Salpi" in l.tà "Sciali" lungo la SS. 159 delle Saline al Km. 5+500 nel Comune di Manfredonia (Fg). Ditta: "De Cristofaro Matteo".

Pag. 6436

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17
aprile 2003, n. 577

Comune di Otranto (Le). Piano di lottizzazione comparto C3.5. Ditta: Germani De Santis ed altri. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pag. 6444

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
maggio 2003, n. 643

Comune di Ruvo di Puglia. Progetto di lottizzazione comparto V Zona Industriale. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Ditta Pri-chiazzi Nicola ed altri.

Pag. 6451

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 443

San Pietro Vernotico (Br) - LL.RR. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura turistica di "affittacamere" nel Comune di San Pietro Vernotico (Br). Ditta "Mariano Emilia".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico Santaniello sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale - artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dall'art. 34 del D.lg 267/2000 di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche ed alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico con nota n. 20779 del 26.11.2001 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la costruzione di strutture ricettive e

l'ampliamento di un immobile adibito a ristorante per la degustazione di prodotti tipici da parte della Ditta "Mariano Emilia", con un incremento occupazionale di 11 addetti, inviando con la citata nota prot. 20779/01 gli elaborati grafici dell'intervento.

Con successiva nota n. 1019/102 del 6/6/2002, il Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico ha trasmesso elaborati tecnici sostitutivi dell'intervento proposto con la precedente nota n. 20779/01, sulla base di formale richiesta da parte della ditta proponente l'intervento e ciò al fine di chiarire ulteriormente la destinazione ricettiva della struttura, in base alla l.r. n. 11 del 11/2/1999, da adibirsi ad attività di "Affittacamere".

Pertanto fermo restando i contenuti e l'impegno occupazionale di n. 11 addetti, per quanto attiene alla tipologia costruttiva e alla destinazione dell'intervento si fa riferimento ai seguenti elaborati per la definizione della richiesta di A.P. e precisamente:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Relazione geotecnica;
- 3) Norme tecniche d'attuazione;
- 4) Schema di Convenzione;
- 5) Documentazione fotografica;
- 6) Atto di proprietà;
- 7) Business Plan;
- 8) Planimetrie (1:1000, 1:2000, 1:5000);
- 9) Planimetrie delle sistemazioni (1:1000);
- 10) Planimetrie stato di fatto (1:200);
- 11) Pianta Piano Terra (1:100);
- 12) Pianta Primo Piano (1:100);
- 13) Pianta Coperture (1:100);
- 14) Prospetti e sezioni (1:100)
- 15) Impianto smaltimento liquami (1:100)
- 16) Particolare recinzione ed accesso dalla strada provinciale (1:20 e 1:50);
- 17) Particolari Costruttivi fossa Imhoff e armature stradali (1:20, 1:50, 1:20);
- 18) Lay Aut piano terra e primo (1:100).

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento alla stipula di apposito Accordo di Programma dagli atti trasmessi dal Comune di San Pietro Vernotico ed in particolare dal parere del Capo Ripartizione Tecnica datato 18/9/2001 risulta in sintesi quanto segue.

- 1) l'area interessata dall'intervento è censita in catasto fabbricati al foglio n. 26, p.lla n. 326 e nel catasto terreni al medesimo foglio p. /le nn. 71, 73, 83, 245, 325 (ex 70 e 61) e si estende catastalmente per complessivi mq. 10.179;
- 2) detta area nel PF vigente risulta tipizzata "zona rurale" e nel PRG adottato ricade in zona "El agricola produttiva normale";
- 3) il vigente strumento urbanistico (PF) non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace; mentre il PRG adottato, essendo ancora all'esame della Regione per l'approvazione e scaduto le misure di salvaguardia, ai sensi della legge 1902152 non esplica la sua efficacia;
- 4) in relazione al punto 2 delle direttive approvate dalla G.R. 1248/2000, si tralascia qualsiasi verifica sul dimensionamento del PF vigente e del PRG adottato;
- 5) l'intervento prevede l'ampliamento dell'attuale struttura adibita a ristorazione autorizzata con C.E. n. 96 del 28/8/96) per dotarla di servizi per il personale, il pubblico ed i portatori di handicap, per ammodernizzare la zona cucine e la sala ristorazione, ed inoltre prevede la realizzazione di una struttura ricettiva di 10 posti letto, di una piscina e di un'area attrezzata a verde e parcheggi;
- 6) le aree d'intervento non ricadono in "ambiti territoriali estesi" del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, e, pertanto non sono sottoposte a tutela paesaggistica dal citato Piano;
- 7) l'intervento prevede un incremento occupazionale di n. 11 addetti;
- 8) l'area d'intervento avrà accesso dalla strada provinciale San Pietro V. - Campo di Mare e sarà dotata dell'opere di urbanizzazioni primarie e secondarie;
- 9) la ditta si è impegnata a cedere gratuitamente le aree a standard di cui all'art. 5 comma 2 del DM 1444/68 (80% della superficie lorda di pavimento riferito a tutto l'intervento di cui almeno il 50% a parcheggio oltre a quello da destinare a parcheggio privato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 122/89;
- 10) La realizzazione dell'intervento prevede l'utilizzazione dei seguenti indici e parametri:
- | | |
|---|---------------|
| • Area totale intervento | 10.179 mq.; |
| • Superficie coperta | 596,02 mq.; |
| • Nuovo volume edificato | 1.948,01 mc.; |
| • Volume corpi esistenti | 480,02 mc.; |
| • Volume totale | 2.428,03; |
| • Superficie lorda di pavimento (esistente + nuovo) | 712,04 mq.; |
| • Parcheggi ex L. n. 122/89 art. 2 | 5.240 mq. |
| • Numero piani fuori terra (P. t e P 1°) | 2; |
| • Altezza media | 9,50 m.; |
| • Distanze dalle strade provinciali | 50,00 m.; |
| • Distanza dai fabbricati | 10,00 m.; |
| • I.f.t. previsto | 0,24 mc/mq. |
- 11) verificata la conformità della documentazione tecnica;
- 12) verificata la congruità, in termini di verifica e di proposta rispetto alle opere di urbanizzazione primarie ed alla cessione per le urbanizzazioni secondarie;
- 13) accertato l'ammissibilità della proposta sotto il profilo urbanistico - ambientale;
- 14) verificati la congruità, in termini di verifica e di proposta, rispetto alle urbanizzazioni primarie e alla cessione gratuita e/o monetizzazione delle aree per le urbanizzazioni secondarie;
- 15) verificata infine l'idoneità del Piano occupazionale, della coerenza interna del Piano Economico e Finanziario e i contenuti della bozza di convenzione;
- 16) controllata la sussistenza dei presupposti urbanistico - edilizi per il successivo rilascio della Concessione e/o autorizzazione.

Per tutto quanto sopra il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di San Pietro Vernotico ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta per la realizzazione dell'intervento proposto.

L'intervento prevede, come già detto, secondo gli indici e parametri urbanistico edilizi riportati nel parere dell'U.T.C., la realizzazione di un unico corpo di fabbrica, che ricomprende sia la struttura esistente sia l'ampliamento, con la realizzazione di camere per attività ricettiva (Affittacamere).

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla ditta "Mariano Emilia", sussistono tutte le condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso in variante al PF vigente ed al PRG adottato, con tipizzazione dell'area, da zona agricola a zona per impianto produttivo di tipo turistico destinato ad "affittacamere", con gli indici e parametri urbanistici-edilizi come rivenienti dal progetto in atti ed innanzi riportati, rilevandosi urbanistico che la localizzazione dello stesso intervento non interferisce con la pianificazione Comunale.

La stessa variante si ritiene ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico e ciò in relazione alla non interferenza con le previsioni urbanistiche vigenti (PF) ed adottate (PRG) nonché alla specificità dell'intervento quale ampliamento di attività esistenti e quindi nell'ambito di un'area già utilizzata ai fini edilizi, allo stato servita dal sistema infrastrutturale viario di accesso e munita di opere di urbanizzazioni già a servizio della struttura produttiva esistente.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo da parte della Ditta "Mariano Emilia", d'accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue in conformità alle disposizioni di legge e vigenti in materia, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte della Ditta "Mariano Emilia", in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (11 addetti a regime) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta Comunale decorso 6 mesi dalla scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi della Ditta proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella delibera con la quale il Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico ratificherà il presente Accordo di Programma;
- 3) Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 2 e quindi la relativa area andrà verificata sulla base della superficie lorda di pavimento pari a mq. 712,04;
- 4) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato dovrà essere pari a quella prevista in progetto e comunque tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n° 122/89 e s.m.;
- 5) Nella realizzazione della struttura e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 6) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde.
- 7) Inalienabilità delle singole unità costituenti la struttura turistico destinata ad affittacamere.

L'intervento comporta, come già detto, variante allo strumento urbanistico vigente (P. di F.) ed al PRG adottato e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lvo 67/2000, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento con il P.U.T.T./Paesaggio, si fa rilevare che l'area in questione è individuata quale ambito normale di tipo "E", pertanto per la definizione della variante urbanistica in questione non è necessario l'acquisizione del preventivo parere Regionale paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme tecniche d'attuazione del PUTT.

Dagli atti in possesso presso l'Assessorato si è rilevato che le aree interessate non rientrano in zona di Protezione Speciale o Sito di Importanza Comunitario individuati con il D.M. 3.4.2000 (G.U. n. 95 del 22.4.2000).

Inoltre si dà atto che in base a quanto previsto dalla L.R. 11 del 12/04/2001, art. 4 comma 2 e allegato 8 elenco B2 l'intervento in questione non è assoggettato a verifica di assoggettabilità a V.I.A., in quanto l'intervento non supera i 25.000 mc ed i 300 posti letto e non occupa una superficie di 20 Ha.

Infine si dà atto, che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G.R. con delibera n° 1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME

PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI AUTORIZZARE**, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico per la realizzazione, in variante al P. di F. vigente ed al PRG adottato, da parte della Ditta Mariano Emilia, di una struttura turistica destinata ad "affittacamere" nel territorio Comunale di San Pietro Vernotico.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di San Pietro Vernotico rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Guido Aprea in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la per la costruzione di una struttura ricettiva e l'ampliamento di un immobile adibito a ristorante per la degustazione di prodotti tipici per espletare l'esercizio di affittacamere nel Comune di San Pietro Vernotico da parte della Ditta "Mariano Emilia" con sede in San Pietro Vernotico.

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistico-alberghiero;
- c) che, ai sensi dell'art 34 del D.Lvo. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Ditta "Mariano Emilia" ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di San Pietro Vernotico, la realizzazione di una struttura ricettiva e l'ampliamento di un immo-

bile adibito a ristorante per la degustazione di prodotti tipici dell'ampliamento per espletare l'esercizio di affittacamere con annessi servizi in località "Malevicina";

- b) che, in assenza di aree idonee e sufficienti operanti e giuridicamente efficaci nello strumento urbanistico vigente, il Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico ha richiesto, con istanza in data 26.11.2001, n.20779 e successiva nota del 26.06.2002 n. 10191/02, al Presidente della GR la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura ricettiva e l'ampliamento di un immobile adibito a ristorante per la degustazione di prodotti tipici per espletare l'esercizio di affittacamere da parte della Ditta "Mariano Emilia";

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di San Pietro Vernotico:

- a) che lo strumento urbanistico vigente nel Comune di San Pietro Vernotico non prevede aree con destinazione specifica per consentire per la realizzazione di una struttura ricettiva e l'ampliamento di un immobile adibito a ristorante per la degustazione di prodotti tipici per espletare l'esercizio di affittacamere in località "Malevicina", proposto dalla Ditta "Mariano Emilia" e pertanto è stata individuata l'area attigua al nucleo originario, dell'estensione mq 10.179, tipizzata dal P. di F. vigente come "zone rurali comuni", e dal PRG adottato quale zona "E1 agricola produttiva normale;
- b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 10.179, risulta censita in catasto fabbricati in agro di San Pietro Vernotico al foglio n. 26 p.lla n. 326 e nel catasto terreni al medesimo foglio p.lle nn. 71, 73, 83, 245, 325 (ex 70 e 61) e considerata la destinazione agricola attribuita dal PF vigente e dal PRG adottato, si rende necessaria la variante alla predetta strumentazione urbanistica generale vigente e adottata per consentire la realizzazione dell'intervento proposto dalla Ditta "Mariano Emilia";
- c) che la Ditta "Mariano Emilia" si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie per la realizzazione di una struttura ricettiva e l'amplia-

mento di un immobile adibito a ristorante per la degustazione di prodotti tipici per espletare l'esercizio di affittacamere, nella misura dovuta per legge, e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 11 unità.

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di San Pietro Vernotico ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi da parte della Ditta "Mariano Emilia".

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di San Pietro Vernotico come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di San Pietro Vernotico con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Ditta "Mariano Emilia" di una struttura ricettiva e l'ampliamento di un immobile adibito a ristorante per la degustazione di prodotti tipici per espletare l'esercizio di affittacamere in variante allo strumento urbanistico vigente (PF) ed adottato (PRG) del Comune di San Pietro Vernotico. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione G.R.; inoltre per lo stesso

intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ____ del _____;

- 4) La Ditta "Mariano Emilia" inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di San Pietro Vernotico e la Ditta "Mariano Emilia" diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) il divieto per la Ditta "Mariano Emilia", di alienare le singole unità immobiliari costituenti la struttura turistico di affittacamere;
 - d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 11 addetti fissi) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata

prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di San Pietro Vernotico. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti leggi.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente ed al PRG adottato.

- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica impressa dalla strumentazione urbanistica generale.

- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente Organo comunale rilascerà alla Ditta "Mariano Emilia" la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisura alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5 a carico della stessa Ditta proponente.

- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere

finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di San Pietro Vernotico provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

- 11) Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs, n. 267/2000 dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Commissario Straordinario del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Commissario Straordinario
del Comune di
San Pietro Vernotico
Dr. Guido Aprea

Il Presidente
della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 560

San Paolo di Civitate (Fg) - Concessione edilizia n. 24 del 19/05/99 per realizzazione impianto di produzione di energia elettrica alimentato a bio-

massa in ditta Giralda Green Energy s.r.l. - Annullamento ex art. 50, secondo comma, della L.R. n. 56/1980.

L'Assessore ali; Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Con provvedimento a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Paolo Civitate, veniva rilasciata la concessione edilizia n. 24 del 19/05/99 a favore della ditta “Girola Green Energy s.r.l.” con sede in Torremaggiore, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, interessante il suolo in catasto al foglio n. 13, particella n. 50 nell'agro del Comune di San Paolo Civitate.

A seguito di due istanze, rispettivamente a firma dei Sigg.ri Santagata Francesco Salvatore, Masotano Vincenzo e Corroppoli Giuseppe Amedeo, residenti in San Paolo (acquisita al protocollo al n. 8003 del 17/07/2000), ed a firma del Sig. Pennacchio Lorenzo + 9 cittadini di San Paolo (acquisita al protocollo al n. 9529 del 18/09/2000), ed espletata l'istruttoria da parte del competente ufficio dell'Assessorato, sulla scorta della documentazione rimessa dal Comune di San Paolo (nota prot.5370 del 12/09/2000) e dai controinteressati (in particolare la memoria inviata con lettera del 20/04/2001), con delibera n. 1097 del 24/07/2001 della Giunta Regionale veniva accertata la non conformità della concessione edilizia n.24 del 19/05/99 in oggetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all'atto del suo rilascio, e la sua conseguente illegittimità.

Quanto innanzi, con le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata delibera di G. R. n. 1097/2001, e con riferimento specifico alla circostanza che l'impianto proposto non risulta ricompreso nell'elencazione degli interventi ammissibili nelle zone agricole del Comune di San Paolo, giusto art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del previgente Piano Regolatore Generale, nonchè art. 49 delle N.T.A. dell'adottato nuovo P.R.G.

Con lo stesso provvedimento si assegnava, ai sensi dell'art. 50/primo comma della L.r. n.

56/1980, al Sindaco ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Paolo Civitate il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto, affinché provvedessero, in esercizio del potere di autotutela, a porre in essere i provvedimenti finalizzati all'annullamento della citata concessione edilizia n. 24 del 19/05/99.

La Giunta medesima si riservava, in caso di inadempimento dell'Amm.ne Com.le nel termine fissato, di procedere, ai sensi dell'art. 50/secondo comma della L.r. n. 56/1980, con successivo provvedimento da assumersi su proposta dell'Assessore all'Urbanistica all'annullamento d'ufficio della predetta concessione edilizia n. 24 del 19/05/99 ed alla notifica al Comune ed ai privati interessati.

La delibera di G.R. n. 1097 del 24/07/2001 è stata trasmessa al Comune ed alle parti con nota prot. 8591 in data 19/09/2001.

Ciò stante, in ordine al procedimento di cui trattasi è pervenuto l'atto di invito e diffida del 21/02/2003 (a firma del Presidente della “Girola Green Energy s.r.l.”, Sig. Luigi Grassi, notificato all'Assessorato referente in data 01/03/2003 ed acquisito al prot. 1531 del 03/03/2003), con cui viene segnalato che allo stato attuale non risulta assunto, in sede comunale, il provvedimento definitivo e viene pertanto richiesta la conseguente emissione del provvedimento regionale. per l'annullamento ex art. 50 L.r. n. 56/1980 della concessione edilizia in argomento.

Alla luce, pertanto, della suddetta richiesta degli interessati e del silenzio-inadempimento a tutt'oggi serbato dall'Amm.ne Com.le, risulta necessaria procedere all'assunzione del provvedimento definitivo di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 50 secondo comma - della L.r. n. 56/1980, della concessione edilizia n. 24 del 19/05/99 del Comune di San Paolo Civitate, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, in ditta “Girola Green Energy s.r.l.” (suoli in catasto al foglio 13, particella n. 50, nell'agro del Comune di San Paolo).

Il tutto, in conformità ed esecuzione delle determinazioni già assunte con la precedente delibera di G.R. n. 1097 del 24/07/2001 e con le argomentazioni e motivazioni espresse nella stessa delibera, che qui si intendono - per economia espositiva-integralmente riproposte, sussumibili nella circostanza che l'impianto proposto non risulta ricompreso nel-

l'elencazione degli interventi ammissibili nelle zone agricole del Comune di San Paolo, giusto art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione del previgente Piano Regolatore Generale, nonchè art. 49 delle N.T.A. dell'adottato nuovo P.R.G.

Con riserva infine, all'occorrenza, degli ulteriori provvedimenti di cui al terzo comma dell'art.50 citato, ove entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento l'Amm.ne Com.le non provveda agli adempimenti di cui all'art. 45 della medesima L.r. n. 56/1980, se necessario".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto g).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

COMPORTE ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. nelle premesse riportata;

- Di ANNULLARE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 50 - secondo comma - della L.r. n. 56/1980, la concessione edilizia n. 24 del 19/05/99 del Comune di San Paolo Civitate, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, in ditta "Girola Green Energy s.r.l." (suoli in catasto al foglio 13, particella n. 50, nell'agro del Comune di San Paolo), in conformità ed esecuzione delle determinazioni già assunte con la precedente delibera di G.R. n. 1097 del 24/07/2001 e con le argomentazioni e motivazioni espresse nella stessa delibera, che qui si intendono - per economia espositiva- integralmente riproposte, sussumibili nella circostanza che l'impianto proposto non risulta ricompreso nell'elencazione degli interventi ammissibili nelle zone agricole del Comune di San Paolo, giusto art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del previgente Piano Regolatore Generale, nonchè art. 49 delle N.T.A. dell'adottato nuovo P.R.G.;

- DI RISERVARSI, al l'occorrenza, gli ulteriori provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 50 citato, ove entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento l'Amm.ne Com.le non provveda agli adempimenti di cui all'art. 45 della medesima L.r. n. 56/1980, se necessari;

- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di San Paolo Civitate, per gli ulteriori adempimenti di competenza, ed ai privati interessati.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 561

Realizzazione del collegamento ferroviario dell'aeroporto di Bari-Palese con l'Area me-

tropolitana della città di Bari, mediante deviazione della ferrovia Bari-Barletta tra il Km. 6+050 e il Km. 14+865. Richiesta di attestazione di compatibilità paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT/P. Società richiedente: Ferrotramviaria s.p.a.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile dell'Ufficio del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

- Si premette che l'art. 4.01 delle NTA del PUTTIP definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti.
- Per tali opere, qualora le stesse non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del D.P.C.M. 377/88, del D.P.C.M. 27.12.89 e loro successive modificazioni ed integrazioni), il PUTT/P prescrive che il relativo progetto sia integrato con uno studio di Impatto Paesaggistico (art. 4.02) e sia sottoposto alla procedura di verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) finalizzata all'ottenimento dell'attestazione di compatibilità paesaggistica (art. 5.04). La predetta attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Regione ed ha gli effetti, esplicitandoli, dell'autorizzazione ai sensi del titolo II del D.lgs. n° 490/1999, se necessaria, di cui segue le procedure.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competente munita del parere di merito.

Oggetto: Realizzazione del collegamento ferroviario dell'Aeroporto di Bari - Palese con l'Area Metropolitana della città di Bari, mediante deviazione della Ferrovia Bari-Barletta tra il Km. 6+050 e il Km. 14+865. Richiesta di attestazione di compatibilità paesaggistica art.5.04 delle NTA del PUTT/P. Società richiedente: Ferrotramviaria Sp.A.

Con nota prot. n. 788/DE del 05/02/2003, la società FERROTRAMVIARIA S.p.A. ha trasmesso alla Regione Assessorato all'Urbanistica la documentazione scritto-grafica relativa al progetto del collegamento ferroviario di cui all'oggetto, al fine dell'acquisizione dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti:

- Studio d'impatto Paesaggistico corredato dai seguenti elaborati:
 - SIP A.1 planimetria stato di fatto;
 - SEP A.2 tracciato ferroviario e sezioni di progetto;
 - SIP B.1 interferenze linea con il territorio;
 - SIP C.1 carta del paesaggio e punti di vista;
 - SIP C.2 documentazione fotografica;
 - SIP E.1 elementi di mitigazione e compensazione;
- Deliberazione Dirigenziale n. 102 del 20.6.2001 dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia;
- Verbali conferenza servizi del 06.05.2002 e del 29.07.2002 convocata c/o la REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO AI LL.PP. - DIFESA DEL SUOLO, RISORSE NATURALI - Settore LL.PP.;
- Determinazione n. 211 del 18.11.2002, cod. cifra 089/DIR/2002/00224, a fuma del Dirigente del Settore Ecologia;
- Nota della "Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia" del 21.11.2002, prot. n. 21668.

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che questa consiste nella realizzazione in variante di una linea ferroviaria a doppio binario che collega direttamente l'arca centrale della città di Bari alla nuova Aerostazione di Bari - Palese e, attraverso una fermata intermedia, ai nuovi insediamenti sorti nelle adiacenze (Cittadella della G.d.F. e insediamento P.R.U.) e quindi, a tutti i Comuni del Nord Barese serviti dalle Ferrovie del Nord Barese.

La nuova linea andrà ad innestarsi sulla attuale linea Bari-Barletta delle Ferrovie del Nord Barese a circa 6 Km. dalla stazione di Bari Centrale (poco più di 1 Km. dopo la stazione Lamasinata). Costeggerà, quindi, le aree della 3° Regione Aerea, della Cittadella della G.d.F., del P.R.U. e della zona aeroportuale sino a raggiungere il nuovo fabbricato viaggiatori dell'Aeroporto e ricongiungersi al Km. 14+865, alla linea Bari - Barletta.

Tra i due bivi di innesto, posti rispettivamente al Km.6+050 e al Km. 14+865, la nuova linea misura 7,738 Km., ovvero 1,077 in meno della linea esistente.

Lungo lo sviluppo della deviazione saranno ubicate le fermate "Europa" e "Aerostazione", quest'ultima completamente interrata.

Il tratto iniziale del tracciato si sviluppa in rettilineo e in leggero rilevato per circa 240m; per poi interrarsi in trincea per i successivi 300 m e quindi in galleria artificiale dal Km.0+540 fino al Km 1+823 circa, sono passando la linea FS Bari - Foggia, il raccordo ASI - AVIO, le aree di pertinenza dell'Aeroporto Militare e della Cittadella della G.d.F.

Dal Km. 1+823 circa lo stesso tracciato ferroviario prosegue in trincea fino al Km. 2+196 circa, in corrispondenza al suddetto tratto e precisamente al Km.2+050 è situata la fermata "Europa".

Dal Km. 2+196 circa al Km. 2+333 circa, la linea si sviluppa in galleria artificiale per sottopassare l'incrocio viario tra viale Europa, la strada provinciale Bitonto - Palese e il viale Gabriele D'Annunzio.

Dal Km. 2+333 circa il percorso risulta in trincea fino al km. 2+895 circa e, quindi, nuovamente in galleria artificiale fino al Km. 3+883. Al Km. 3+450 è ubicata la fermata "Aerostazione".

Infine, nell'ultimo tratto dal Km. 3+883 circa fino al Km. 7+040, il tracciato prosegue in trincea,

per poi terminare, con modesto rilevato, al Km. 7+738, dove s'innesta sull'attuale linea Bari - Barletta.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/P) si evidenzia quanto segue.

La linea ferroviaria di cui trattasi, consta di un intervento d'infrastrutturazione sia puntuale che lineare del territorio, configurando in tal modo una fattispecie riconducibile alle previsioni dell'art. 4.01 del PUTT/P.

Occorre aggiungere che l'opera su indicata interesserà due differenti ambiti territoriali estesi entrambi classificati "C", di valore distinguibile.

In particolare, gli "indirizzi di tutela" per gli ambiti di valore distinguibile "C sono quelli di cui all'art. 2.02 1.3 delle NTA del PUTT/P; invece le "direttive di tutele sono quelle di cui all'art. 3.05 2.3-3.34.2 delle NTA del PUTT/P.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

Sistema geologico

Le aree oggetto d'intervento non risultano interessate dalla presenza di elementi strutturali litologici e fossiliferi (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico.

Sistema geomorfologico

Le aree oggetto d'intervento non risultano interessate dalla presenza di emergenze morfologiche ovvero di siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine, coste marine e lacuali.

Sistema idrogeologico

Il primo degli ATE su indicati comprende il bene costitutivo "Lama Balice" in corrispondenza delle sezioni 0-8, come può evincersi dalla cartografia aerofotogrammetrica allegata al S.I.P.

Tale Lama, già dichiarata di "notevole interesse pubblico" dal DM del 01/08/1985, è tutelata ulteriormente dal Piano, in conformità a quanto previsto dall'art. 149 D.Lgs. 490/99.

Circa l'arca di pertinenza della Lama le opere in progetto non producono alcuna interferenza.

In ordine all'area annessa alla citata Lamadirettamente interessata dalle opere nelle sezioni 0-8 sopra

indicate, non vi sarà trasformazione significativa dello stato dei luoghi limitandosi l'intervento ad una mera modifica del piano binari già ivi esistenti.

Le altre aree oggetto dell'intervento non sono interessate da emergenze idrogeologiche.

Sistema botanico-vegetazionale

Le aree oggetto dell'intervento non risultano interessate dalla presenza di emergenze botanico-vegetazionali.

Sistema e a stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa

Il secondo ambito territoriale esteso comprende un bene architettonico extraurbano, ex art. 3.16 del PUTT/P, posto in corrispondenza delle sezioni 152 e 153 del realizzando tracciato.

Esso può essere rilevato in virtù dell'Atlante della documentazione cartografica, ed in particolare dello stralcio della tavola C.3, serie n. 5 foglio n. 1, "Vincoli e segnalazioni architettonici e archeologici", segnalazione architettonica n. 6 (T. inverno).

Il tracciato dell'opera in progetto interesserà l'area annessa alla predetta segnalazione architettonica.

Regime vincolistico preesistente all'entrata in vigore del PUTT/P

Per quanto attiene al regime vincolistico gravante sulle aree oggetto d'intervento, dalla documentazione presentata, si evidenzia che le aree interessate non risultano soggette a vincolo di Usi civici e vincolo archeologico mentre il tratto ricadente a ridosso della Lama Balice risulta interessato da vincolo Galasso.

- Lo studio di impatto paesaggistico presentato descrive, oltre che le caratteristiche tecniche delle opere in progetto, anche i prevedibili impatti indotti dalla realizzazione delle stesse sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio nonché individua, nel contempo, alcune misure di mitigazione c/o di ripristino.
- Lo studio presentato motiva l'ammissibilità dell'intervento ovvero la sua compatibilità paesistico-ambientale soprattutto in ragione delle caratteristiche tipologiche dell'intervento (linea ferroviaria quasi completamente interrata).

Entrando nel merito della valutazione dell'intervento proposto, sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si rappresenta che le opere in progetto risultano interessare direttamente solo per alcuni tratti limitati, alcune aree caratterizzate dalla presenza di ambiti territoriali estesi (A.T.E.) come identificati nelle relative tavole tematiche del PUTT/P e definiti dal titolo II delle NTA del PUTT/P. mentre in massima parte il tracciato in progetto ricade in un A.T.E. di tipo "E" di valore normale.

Più precisamente, con riferimento al sistema paesistico ambientale, il tracciato della realizza da opera interesserà due differenti ambiti territoriali estesi (A.T.E.) di valore paesaggistico "c", i quali possono essere rilevati dallo stralcio della cartografia C. 1 serie n. 4 del PUTT/P allegato al SIP in oggetto.

Gli stralci della tavola C.3 del PUTT/P, rispettivamente serie n. 5 - foglio n. 1 e serie n. 2 - foglio n. 1, invece, consentono d'individuare i beni costitutivi "Lama Balice" e il bene architettonico extraurbano denominato "Torre d'Inverno".

L'ambito esteso che comprende "Lama Balice" viene interessato dal tracciato in modo assolutamente marginale e non realizzerà alcuna significativa modificazione dello stato dei luoghi limitandosi l'intervento in progetto, ad una mera modifica del piano binari già ivi esistenti.

L'opera, infatti, attraversa tale ATE nel tratto iniziale della deviazione della linea ferroviaria Bari - Barletta preesistente, come può rilevarsi dalla cartografia allegata allo Studio d'Impatto Paesaggistico, comunque ad una distanza dall'area annessa della Lama rispettosa delle "prescrizioni di base" formulate dal PUTT/P.

Il secondo ambito esteso interessato dall'intervento, invece, è posto in corrispondenza delle sezioni 152 e 153 del realizzando tracciato. Il tracciato stesso in tali sezioni è in galleria artificiale e, pertanto, sotto il profilo visivo non realizzerà alcuna interferenza significativa con il bene architettonico extra-urbano denominato "Torre d'inverno" pur interessando l'area annessa al predetto bene.

Tale soluzione progettuale, d'altra parte, non pregiudicherà in alcun modo la "possibilità di innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione del bene", come richiesto dal punto 4.2 dell'art.

3.05 (richiamato dal combinato disposto di cui agli artt. 3.15 e 3.16 del PUTT/P).

Lo Studio d'impatto Paesaggistico presentato prevede adeguate misure di salvaguardia rispetto al suddetto bene relativamente alla fase di esecuzione dei lavori.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola pur interessando solo in una parte del tracciato, un elemento paesaggistico strutturante (bene architettonico extraurbano denominata "Torre d'Inverno") risulta in linea di massima compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tutela proprie degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto, soprattutto per le caratteristiche tipologiche, l'opera in progetto, che prevede la realizzazione di una linea ferroviaria quasi completamente interrata, non comporta complessivamente impatti irreversibili e quindi pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici presenti nelle aree interessate dall'intervento in considerazione del fatto che la maggior parte del tracciato ricade comunque in un A.T.E. di tipo "E".

Quanto sopra anche in considerazione dell'interesse pubblico che le opere in progetto rivestono oltre che dei materiali e delle tecnologie utilizzate nella fase di realizzazione delle opere e delle misure di mitigazione previste nello studio di impatto paesaggistico presentato.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'attestazione di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano eseguite le misure di mitigazioni e/o compensazione di cui allo studio di impatto paesaggistico allegato.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/98.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico

degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivadersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla società richiedente FERROTRAMVIARIA S.p.A. per la "Realizzazione del collegamento ferroviario dell'Aeroporto di Bari - Palese con l'arca metropolitana della città di Bari, mediante deviazione della Ferrovia Bari-Barletta tra il hm. 6+050 e il Km. 14+865" l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 563

Atto di intesa da stipulare tra la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato alle OO.PP. di Bari. Autorizzazione all'impegno di spesa.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico Santaniello, sulla base

della istruttoria espletata dal Dirigente di Settore e di seguito esplicitata, riferisce quanto segue:

“Il Settore Urbanistico della Regione Puglia in base alle disposizioni rivenienti dalla l.r. 31/5/80 n. 56 e dalla l.r. n. 34/94 e ss.mm.ii. che stabiliscono funzioni e compiti della struttura nella definizione dei provvedimenti trasmessi dalle Amministrazioni Comunali, attende in via ordinaria principalmente ai seguenti compiti:

- Istruttoria degli strumenti urbanistici generali e relative varianti da sottoporre all'esame del Comitato Urbanistico Regionale nonché predisposizione dei relativi schemi di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- Adempimenti connessi alla attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione della G.R. n. 1748 del 15/12/2000: validazione primi adempimenti comunali ex art. 5.05 delle N.T.A.; istruttoria dei piani attuativi della strumentazione urbanistica generale comunale finalizzata al rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. da parte della G.R.; istruttoria finalizzata alla verifica di compatibilità paesaggistica per le opere di rilevante trasformazione ex art. 4.01 delle N.T.A.; controllo di legittimità delle, autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai Comuni ai sensi della L.R. 20/01;
- Istruttoria istanze finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Programma per la realizzazione di insediamenti produttivi in base alle ll.rr. nn. 34/94 e 8/98 (predisposizione delibere di G.R. e conseguente Decreto del Presidente della G.R.);
- Partecipazione ai procedimenti di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/198 e s.m. ed i. e conseguente istruttoria per la emissione del parere regionale propeudeutico e vincolante ai fini della approvazione delle varianti urbanistiche da parte dei Consigli Comunali interessati.

Il carico di lavoro giacente in riferimento alle suddette disposizioni di legge, oltre all'attività ordi-

naria dei vari uffici del Settore da una prima ricognizione generale risulta:

- N. 42 Piani Regolatori Generali;
- N. 92 varianti al P.F. e/o P.R.G.;
- N. 170 Accordi di Programma per insediamenti produttivi ll.rr. 34/94 e 8/98;
- N. 20.000 pratiche di contenzioso in aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Per legge l'esame istruttorio per la definizione dei suddetti provvedimenti richiede figure professionali quali ingegneri, architetti, geometri ed a tal riguardo v'è da rilevare che in tempi brevi non è possibile reperire le professionalità richieste all'interno dell'Amministrazione Regionale.

Al fine di adempiere ai compiti istituzionali e far fronte ai notevoli ritardi accumulati che possono comportare responsabilità di varia natura dipendenti dalla cronica carenza di organico, la Regione Puglia intende avvalersi della collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia di Bari.

A tal proposito, già con l'atto d'intesa stipulato in data 4.7.2001 fra la Regione Puglia e il Ministero dei LL.PP. - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia si è stabilito di impegnare geometri, architetti ed ingegneri del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche con il compito di affiancare la struttura del Settore Urbanistico Regionale per le attività di istruttoria delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti e degli accordi di programma richiesti ai sensi delle LL.RR. nn. 34/94, 8/98 e 56/80.

L'attività dei gruppi di lavoro istituiti con provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistico Regionale si è concretata con la istruttoria tecnica di n. 96 richieste di ACCORDI DI PROGRAMMA e la predisposizione di n. 28 schemi di deliberazioni di autorizzazione alla sottoscrizione di Accordi di Programma successivamente sottoposti all'esame della Giunta Regionale.

Ritenuta pertanto estremamente produttiva la collaborazione offerta in virtù del predetto atto di intesa, al fine di adempiere agli ulteriori compiti istituzionali e far fronte ai notevoli ritardi accumulati e perdurando la carenza di personale nel Settore Urbanistico Regionale, la Regione Puglia intende continuare ad avvalersi della collaborazione del

Ministero del LL.PP. - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia di Bari, limitatamente alla predisposizione degli Accordi di Programma richiesti ai sensi delle ll.rr. 34/94 e 8/98, quantificati in numero 170.

Si ritiene che per l'istruttoria dei succitati provvedimenti occorrerebbe la disponibilità di un congruo numero di tecnici nominati dal Sig. Provveditore alle OO.PP. e individuati tra i funzionari del Ministero del LL.PP. - Provveditorato alle OO.PP.

Considerato che il Provveditorato alle OO.PP. ha già dichiarato la propria disponibilità, con il presente provvedimento si rinnova la richiesta di collaborazione limitatamente all'istruttoria dei soli accordi di programma.

Tale collaborazione viene richiesta per un tempo che va dalla data di approvazione del presente provvedimento fino al 31.12.2003 ed in merito al corrispettivo resta confermato quanto stabilito nel citato atto di intesa e precisamente un compenso orario complessivo pari alle tariffe di geometri ed ingegneri a vacanza ridotte del 20% (art. 6).

Gli oneri derivanti dal presente atto si quantificano in prima analisi e presuntiva in euro 60.000,00; qualora il costo documentato risulti maggiore o minore di quanto previsto, si provvederà con successivi atti all'ulteriore impegno di somme ovvero al disimpegno delle stesse.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - punto f della l.r. 7 del 4/2/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01.

In merito agli oneri derivanti dal presente atto si autorizza il Dirigente della D.P.R. 2.2.1 all'impegno della somma di euro 60.000,00 sul cap. 1360 U.P.E. 2.2.1. Al suddetto impegno si provvederà con successivo atto Dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente di Settore che ne attesta la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE, i contenuti delle premesse;
- DI AUTORIZZARE conseguentemente il Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere l'Atto di Intesa tra la Regione Puglia ed il Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia secondo lo schema allegato;
- DI AUTORIZZARE il dirigente della U.P.B. 2.2.1 all'impegno della somma di euro 60.000,00 sul cap 1360, ed autorizzarne il pagamento in favore dei singoli funzionari secondo le modalità indicate nel citato atto di intesa.
- E' fatto obbligo al dirigente responsabile di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento.
- IL PROVVEDITORE ALLE OO.PP. indicherà con successiva nota i nominativi dei tecnici designati che potranno essere rimossi ad insindacabile giudizio del medesimo.
- LA REGIONE si impegna a riconoscere ai tecnici designati un compenso orario complessivo pari alle tariffe geometri ed ingegneri a vacanza ridotte del 20%.
- QUALORA la spesa riveniente dalla presente collaborazione risultasse maggiore o minore dell'importo impegnato, con successivi provvedimenti si provvederà ad integrare le somme impegnate o a disimpegnarle come per legge.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

Schema

ATTO DI INTESA

Il presente documento costituisce Atto di intesa e regola i rapporti tra la Regione Puglia e il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia di Bari, per l'affidamento delle funzioni richiamate all'art. 2 di questo stesso documento.

Premesso che:

- il Settore Urbanistico della Regione Puglia in base alle disposizioni rivenienti dalla l.r. 31.5.80 n. 56 e dalla l.r. n. 34/94 e ss.mm.ii. che stabiliscono funzioni e compiti della struttura nella definizione dei provvedimenti trasmessi dalle Amministrazioni Comunali, attende in via ordinaria principalmente ai seguenti compiti:
 - istruttoria degli strumenti urbanistici generali e relative varianti da sottoporre all'esame del Comitato Urbanistico Regionale nonché predisposizione dei relativi schemi di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
 - adempimenti connessi alla attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione della G.R. n. 1748 del 15.12.2000: validazione primi adempimenti comunali ex art. 5.05 delle N.T.A.; istruttoria dei piani attuativi della strumentazione urbanistica generale comunale finalizzata al rilascio del parere paesaggistico ex art.5.03 delle N.T.A. da parte della G.R.; istruttoria finalizzata alla verifica di compatibilità paesaggistica per le opere di rilevante trasformazione ex art. 4.01 delle N.T.A.; controllo di legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai Comuni ai sensi della L.R. 20/01
 - istruttoria istanze finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Programma per la realizzazione di insediamenti produttivi in base alle ll.rr. nn. 34/94 e 8/98 (predisposizione delibere di G.R. e conseguente Decreto del Presidente della G.R.); partecipazione ai procedimenti di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m. ed i. e conseguente istruttoria per la emissione del parere regionale propedeutico e vincolante ai fini

della approvazione delle varianti urbanistiche da parte dei Consigli Comunali interessati;

- il carico di lavoro giacente in riferimento alle suddette disposizioni di legge, oltre all'attività ordinaria dei vari uffici del Settore da una prima ricognizione generale risulta:
 - n. 42 Piani Regolatori Generali;
 - n. 92 varianti al P.F. e/o P.R.G.;
 - n. 170 Accordi di Programma per insediamenti produttivi ll.rr. 34/94 e 8/98;
 - n. 20.000 pratiche di contenzioso in aree sottoposte a tutela paesaggistica;
- in tempi brevi non è possibile reperire le professionalità richieste all'interno dell'Amministrazione Regionale;
- l'esame istruttorio per la definizione dei suddetti provvedimenti richiede figure professionali quali ingegneri, architetti, geometri;
- al fine di adempiere ai compiti istituzionali e far fronte ai notevoli ritardi accumulati che possono comportare responsabilità di varia natura dipendenti dalla cronica carenza di organico, la Regione Puglia intende avvalersi della collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia di Bari.

Premesso, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale ha invitato il Provveditore alle OO.PP. della Puglia nella persona dell'Ing. Francesco Musci a valutare la possibilità di avvalersi delle professionalità tecniche dello stesso Provveditorato per l'esame e l'istruttoria delle pratiche relative agli Accordi di Programma.

Considerato che il Provveditore alle OO.PP. ha dichiarato la propria disponibilità designando un congruo numero di tecnici da affiancare al Coordinatore del Settore Urbanistico Regionale.

TUTTO QUANTO PREMESSO

L'anno 2003, il mese di il giorno, in Bari tra la Regione Puglia nella persona del Presidente della

Giunta Regionale, dott. Raffaele Fitto, nato a Maglie (Le) il 28.8.1969 ed il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Puglia nella persona del Provveditore, Ing. Francesco Musci, nato a Bari l'8.4.1953.

STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia si impegna a designare un congruo numero di propri dipendenti da affiancare al personale regionale nell'attività di istruttoria degli Accordi di Programma richiesti ai sensi delle leggi regionali nn. 34/94 e 8/98 e 56/80.

ART. 3

Il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Bari accetta l'incarico derivante dall'art. 2 del presente documento per lo svolgimento del quale saranno individuati e nominati i predetti dipendenti dal Sig. Provveditore alle OO.PP.

ART. 4

La Regione Puglia individua con atto successivo del Coordinatore del Settore Urbanistico il responsabile del procedimento ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Il Provveditore alle OO.PP. indicherà con successiva nota i nominativi dei tecnici designati che potranno essere rimossi ad insindacabile giudizio del medesimo.

ART. 5

Gli oneri derivanti dal presente atto di intesa tro-

veranno copertura sull'apposito capitolo del Bilancio della Regione Puglia.

ART. 6

La Regione si impegna a riconoscere ai tecnici designati un compenso orario complessivo pari alle tariffe geometri ed ingegneri a vacanza ridotte del 20%.

La predetta somma sarà corrisposta dalla Regione agli esperti designati, ad avvenuta attestazione del responsabile del Settore presso il quale hanno prestato servizio e su disposizione del Provveditore alle OO.PP. di Bari.

ART. 7

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa sorgere per effetto del presente accordo. Nel caso in cui non si raggiunga tale bonario componimento, qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione o esecuzione del presente accordo sarà risolta mediante Arbitrato rituale.

Il Collegio Arbitrale, che avrà sede in Bari, sarà composto da n. 3 membri di cui due nominati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza ed il terzo nominato d'accordo dai primi due. In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato dal tribunale.

Gli arbitri dovranno pronunciare la propria decisione anche con riguardo alle spese del procedimento arbitrale entro 60 gg. dalla data di costituzione del Collegio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto.

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alla vigente legislazione e normativa in materia.

ART. 9

Il presente atto di intesa è da intendersi esente

dall'applicazione delle spese di copia, stampa, registrazione fiscale ecc.

Per la Regione Puglia
Il Presidente della
Giunta Regionale
Dott. Raffaele Fitto

Per il Ministero Infrastrutture
e Trasporti
Provveditorato Regionale
alle OO.PP. per la Puglia di Bari
Il Provveditore
Ing. Francesco Musci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 564

Barletta (Ba). Variante per la conformità alla L.R. n. 56/1980 del vigente Piano regolatore Generale. Approvazione.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Barletta, munito di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n. 4844 del 30/09/71, nonché di Regolamento Edilizio del 1931, con delibera di C.C. n. 31 del 13/03/2000 ha adottato la così denominata “Variante per la conformità alla L.r. n. 56/1980 del vigente P.R.G.” e con delibere di C.C. n. 75 del 31/07/2001 e n. 76 del 01/08/2001 ha controdedotto, previa pubblicazione degli atti, alle osservazioni ed opposizioni dei cittadini.

La Variante come innanzi adottata, redatta dai Prof. Ing. R. Cervini e Prof. Ing. G. Fuzio, è stata trasmessa all'Assessorato con nota comunale prot. 49407 del 29/11/2001 ed è costituita da n. 48 elaborati.

Gli atti del P.R.G. sono stati pubblicati a norma di legge (art. 16 della L.r. n. 56/1980); complessivamente sono state presentate n. 36 osservazioni, controdedotte dal Comune con delibere di CC n. 75 del 31/07/2001 e n. 76 del 01/08/2001.

Sono inoltre pervenute direttamente all'Assessorato n. 5 osservazioni fuori termini.

Nell'ambito del territorio comunale sono presenti i seguenti vincoli di tutela:

- vincolo di zona sismica ex L. n. 64/1974;
- vincolo “S.I.C. IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti” di cui al D.R. 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente (G.U. 22/04/2000 n. 95);
- vincolo paesaggistico ex L. n. 1497/1939: area del porto e litorali prospicienti il castello;
- vincolo archeologico: Canne della Battaglia, località di Madonna del Petto, Antenisi, San Lazzaro, Callano e Montaltino, Regio Tratturo Barletta-Grumo.

Non risulta invece la presenza di vincoli idrogeologici ex R.D. n. 3267/1923, di “Decreti Gaiasso” ex D.M. 01/08/85, di terreni sottoposti ad “Usi Civici”.

Si riportano inoltre le seguenti segnalazioni del PUTT/P regionale approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000, interessanti il territorio comunale di Barletta (dagli elenchi allegati alle Norme del PUTT/P):

- Idrologia superficiale

- Fiume Ofanto (acqua pubblica)
- Lago Pantaniello (acqua pubblica: lago, invaso, bacini)
- Lama-Canale Camaggi (acqua pubblica, gravina o lama)
- Canale Camaggi (acqua pubblica)
- Acqua presso Montaltino (acqua non pubblica presente in cartografia)
- Invaso di San Mercurio (vasche, saline)
- Acqua presso Torre Ofanto (acqua non pubblica presente in cartografia)

- Segnalazioni archeologiche ed architettoniche

- Località Canne della Battaglia (insediamento classico romano)
- Località Canne della Battaglia (contrada Antenisi, necropoli)
- Località Madonna del Petto (insediamento preclassico)
- Località San Lazzaro (insediamento preclassico)
- Insediamento Via Vitrani
- Menhir Canne della Battaglia
- Torre Ofanto (località Fiumara)
- Masseria Antenisi
- Masseria Ceci
- Masseria Montaltino

Tratturo Barletta-Grumo

- Zone umide

C/o Casa Sardaro

Gli atti tecnico-amministrativi della Variante sono stati sottoposti - ai sensi delle LL.rr. n. 24/1994, n. 8/1998 e n. 32/2001 (art. 21) - all'esame dei Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 816 dell'11/02/2003.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 18/03/2003 e giuste sedute del 18/02/2003 e del 18/03/2003, ha operato, in merito alla Variante stessa, le necessarie verifiche e analisi degli aspetti amministrativi (punto 1), del sistema delle tutele (punto 2) dei contenuti, con riferimento specifico alla ricognizione giuridica (punto 3.1), allo stato di attuazione nelle varie zone omogenee (punto 3.2), agli obiettivi (punto 3.3), al calcolo dei fabbisogni e dimensionamento per i vari settori insediativi (punto 3.4), alla zonizzazione (punto 3.5), alle localizzazioni insediative (punto 3.6), al sistema della viabilità (punto 3.7).

Il Comitato Ristretto ha pertanto ritenuto meritevole di approvazione la Variante in argomento con le seguenti considerazioni e puntualizzazioni conclusive (punto 4 della Relazione-parere):

1. Settore residenziale

Con riferimento al riscontrato esubero di 4.028 stanze delle potenzialità insediative residenziali residue del P.R.G. e del Piano di Zona ex L. n. 167/1962 vigenti, rispetto al fabbisogno del settore residenziale calcolato all'anno 2013, va rilevato che lo stesso riviene principalmente dalle effettive capacità residuali all'attualità del Piano di Zona ammontanti a 18.958 stanze, ove si consideri che le stesse coprono il 70,6% delle potenzialità insediative complessive della strumentazione vigente innanzi individuate (in misura superiore, quindi, al tetto del 70% ex art. 2 della L. n. 10/1977).

In merito a detto Piano di Zona, peraltro, va preso atto che l'Amm.ne Com.le ha già adottato un provvedimento di indirizzo generale finalizzato al ridimensionamento della parte ancora non realizzata (delibera di C.C. n. 44 del 26/03/2001 "Approva-

zione del 20 Programma triennale di attuazione del Piano di Zona").

Nell'ambito di detto procedimento, pertanto, l'Amm.ne ricondurrà il dimensionamento complessivo del settore residenziale nei limiti innanzi rilevati.

2. Settore produttivo

Con riferimento al settore produttivo, va preso atto delle evidenziate peculiarità e caratteristiche dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale della città di Barletta, che giustificano il riscontrato sovradimensionamento delle aree produttive rispetto ai criteri di calcolo di cui alla Delibera di G.R. n. 6320/1989.

Va peraltro considerato che trattasi di mera riconferma di previsioni insediative rivenienti dalla pregressa strumentazione urbanistica vigente e già in gran parte attuate.

Con riferimento, inoltre, alla dotazione di aree a standards per detto settore, risultata completamente deficitaria (rif. tabella 33 a pag. 77 della Relazione di Piano), in quanto non prescritta per le zone produttive in questione dal previgente P.R.G., va considerato che un'eventuale ipotesi di individuazione ex-novo - in questa fase - di aree a standards al servizio delle zone produttive, risulterebbe inammissibile nell'ambito del presente procedimento amministrativo, comportando la necessità di preordinate valutazioni e determinazioni comunali.

Per la risoluzione di detta problematica, pertanto, occorre rinviare a successivi e separati provvedimenti comunali da assumersi ex art. 16 della L.r. n. 56/1980.

3. Adempimenti per il "S.I.C."

In relazione alla presenza, al margine del confine comunale verso il territorio di Margherita di Savoia, in corrispondenza della valle del fiume Ofanto che segna appunto il confine, del Sito di Interesse Comunitario "S.I.C. IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" di cui al D.R. 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla G.U. 22/04/2000 n.95, si precisa che l'Amm.ne Com.le dovrà acquisire la "Valutazione d'incidenza" ai sensi della L.r. 12/04/2001 n. 11, preventivamente a qualunque trasformazione urbanistica da autorizzarsi nell'ambito delle aree interessate complessivamente da detto S.I.C.

4. Adempimenti ex L. n. 64/1974

In relazione alla presenza del vincolo di zona sismica interessante il territorio del Comune di Barletta, si richiamano all'Amm.ne Com.le le pertinenti disposizioni e prescrizioni della L. n. 64/1974.

5. Adempimenti ex P.U.T.T./P.

Si richiamano all'Amm.ne Com.le gli adempimenti prescritti dal P.U.T.T./P. approvato con Delibera di G. R. n. 1748/2000.

Con riferimento inoltre alle osservazioni dei cittadini (n. 36 presentate al Comune e controdedotte con delibera di C.C. n. 75 e n. 76/2001; n. 5 pervenute direttamente all'Assessorato), il Comitato Ristretto, a seguito dell'esame delle stesse (punto 5 della Relazione-parere) ha assunto - in estrema sintesi - le seguenti determinazioni:

- Osservazioni respinte: 2; 3; 4; 5/7; 5/8; 5/9; 5/10; 5/11; 5/12; 5/13; 5/14; 5/15; 7; 9/1bis; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21/1; 21/6; 22; 23; 24; 25; 25ter; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 36.
- Osservazioni accolte, nei limiti e nei termini specificati nella Relazione-parere: 1; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6; 6; 8; 9/1; 9/2; 11; 13; 19; 21/2; 21/3; 21/4; 21/5; 21/7; 25bis; 32.
- Osservazioni pervenute direttamente: respinte in quanto tardive ed irrituali.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Ristretto con la Relazione-parere citata, qui in toto condivisa, si propone alla Giunta l'approvazione, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, della "Variante - per la conformità alla L.r. n. 56/1980 del vigente P.R.G.", come sopra adottata dal Comune di Barletta, con le considerazioni e puntualizzazioni conclusive di cui al punto 4 della Relazione-parere ed innanzi riportate.

Anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, si propone alla Giunta di condividere le determinazioni del Comitato Ristretto, riportate al punto 5 della Relazione-parere, innanzi riassunte.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., nelle premesse riportate;
- Di APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, per le motivazioni di cui alla stessa relazione in premessa, la "Variante per la conformità alla L.r. n. 56/1980 del vigente P.R.G." adottata dal Comune di Barletta con la deliberazione di C.C. n. 31 del 13/03/2000, con le considerazioni e puntualizzazioni conclusive, innanzi riportate, di cui al punto 4 della Relazione parere in data 18/03/2003 del Comitato Urbanistico Ristretto costituito ai sensi delle LL.rr. n. 24/1994, n. 8/1998 e n. 32/2001, art. 21 (parte integrante del presente provvedimento);

- Di DECIDERE, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Ristretto al punto 5 della Relazione-parere in data 18/03/2003, qui in toto condiviso;
- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Barletta per gli ulteriori adempimenti di competenza comunale, e la pubblicazione sul B.U.R. e sulla G.U.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistico e Assetto del Territorio
Comitato Urbanistico Regionale Ristretto
(LL.rr. n. 24/1994, n. 8/1998 e n. 32/2001, art. 21)

**Oggetto: Comune di BARLETTA (BA) -
"Variante per la conformità alla L.r. n. 56/1980
del vigente Piano Regolatore Generale.**

RELAZIONE - PARERE

Il Comitato Urbanistico Regionale Ristretto

- Visti gli atti tecnici ed amministrativi inerenti alla Variante in oggetto, inviati per il parere di cui all'art. 16, ottavo comma, della L.R. n° 56/1980;
- Visto i verbali delle sedute del 18.02.2003 e del 18.03.2003;

1- ASPETTI AMMINISTRATIVI

1.1 Delibere ed atti preliminari

La Città di Barletta è urbanisticamente disciplinata dal Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n. 4844 del 30.09.71, e dal Regolamento Edilizio adottato con deliberazione di CC n. 660 del 05.06.1931 e successive modificazioni.

Dopo l'entrata in vigore della LR n. 56/1980, il CC, con deliberazione n. 1500 del 19.11.1984, espresse la volontà di procedere alla revisione del PRG ed al suo adeguamento alla subentrata legge regionale.

L'Assessorato Regionale all'Urbanistica, con nota n. 17519/01 del 20.12.1990, trasmise al Comune la deliberazione di GR n. 6761 del 27.11.1990 (vistata dal Commissario di Governo in data 13.12.90, prot. n. 17320) con la quale si invitava il Comune a provvedere entro 60 giorni all'adozione del PRG adeguato alla LR 56/80, pena la nomina di Commissario "ad acta".

Il CC di Barletta, con proprio atto n. 146 del 21.06.1991, revocò la deliberazione consiliare n. 1500 del 19.11.84 e con deliberazione n. 147 in pari data affidò agli ingg. Renato Cervini e Giovanni Fuzio l'incarico per la redazione del PRGC in adeguamento alla LR 56/80; in data 24.10.1991 fu stipulata la convenzione n. 99 di rep. tra il Comune ed i professionisti.

A causa delle numerose e frequenti crisi dell'Amministrazione Comunale vi fu un lungo periodo di stasi finché con deliberazione n. 5 del 31.01.1998 il CC deliberò di scindere l'incarico conferito in due elaborazioni distinte, la prima relativa alla Variante di adeguamento alla LR 56/80 e la seconda relativa alla Variante Generale del PRG; deliberò inoltre gli indirizzi generati di governo" contenenti gli obiettivi ed i criteri di impostazione dello strumento urbanistico.

L'Assessorato Regionale all'Urbanistica con raccomandata n. 7691/01 del 14.07.98 sollecitò il Comune a procedere in tempi rapidi all'adeguamento del PRG alla LR n. 56/80.

Con deliberazione di GM n. 871 del 05.11.98 venne deliberata la integrazione e modificazione della convenzione con i professionisti; con atto n. 389 di rep. del 16.03.99 venne integrata e modificata la convenzione.

Con note 29.03.99 e 19.04.99 prot. n. 13185 e n. 16007 vennero inviati al Comune dai professionisti incaricati gli elaborati della Variante del PRG in adeguamento alla LR 56/80.

1.2 Delibera di G. M. di proposta d'adozione al C.C.

Con deliberazione n. 15 del 18.01.2000 la GM prese atto della "Variante per l'adeguamento alla

LR 56/80 del PRG del Comune di Barletta” e deliberò di sottoporre la stessa all’esame del Consiglio Comunale;

1.3 Delibera di adozione

Con deliberazione n. 31 del 13.03.2000 il CC di Barletta ha adottato la “Variante del vigente PRG per la conformità alla LR n. 56/1980”, resa conforme agli emendamenti approvati dal CC nella seduta del 25.02.2000.

Essa è costituita dai seguenti elaborati:

A. RELAZIONE ED ALLEGATI

con inserti fotografici, tabellari, grafici e con, allegati, i seguenti elaborati grafici:

A.1 - inquadramento territoriale: A.1.1 - situazione (cartografia di base) (1:25.000); A.1.2 - stato giuridico (1:25.000); A.1.3 - tutela (1:25.000); A.1.4 - sistema geomorfologico (1:25.000); A.1.5 - sistema naturalistico (1:25.000); A.1.6 - sistema insediativo (1:25.000);

A.2 - territorio comunale: A.2./a/b/c- situazione (cartografia di base) (1:10.000); A.2.2a/b/c - sistema geomorfologico (1:10.000); A.2.3a/b/c - sistema naturalistico (1:10.000); A.2.4a/b/c - sistema dei vincoli (1:10.000); A.2.5a/b/c - tutela (ambiti estesi PUTT) (1:10.000);

A.3 - territorio urbano: A.3.1 - situazione (cartografia di base) (1:5.000); A.3.2a/b - stato giuridico (1:5.000); A.3.3a/b/c/d/e - dotazione standard (1:5.000); A.3.4/1/2/3/4/5/6/7/8 - sezioni censimento 1991 (1:2.000).

B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

C. REGOLAMENTO EDILIZIO

D. DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO (zonizzazione):

D.1.D.a/b/c - Territorio comunale: zonizzazione ambiti territoriali distinti (1:10.000)

D.1.E.a/b/c - Territorio comunale: zonizzazione ambiti territoriali estesi (1:10.000)

D.2 - Territorio urbano: zonizzazione (1:5.000)

E. ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (comparti):

E.1 - Territorio urbano: viabilità di PRG (1:5.000)

1.4 Atti di pubblicazione

Gli atti di pubblicazione risultano conformi alla legge; la variante al PRG è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune dal 3 maggio 2000 per 30 giorni consecutivi; con manifesto del 3.5.2000 e con pubblicazione sui quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” e “Barletta Oggi” è stato dato avviso al pubblico di detto deposito.

1.5 Delibera di esame delle osservazioni - determinazioni del C.C.

Sul PRG pubblicato risultano presentate al Comune, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, 36 osservazioni (31 nei termini e 5 fuori termine) tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con deliberazioni CC n.75 del 31.07.2001 e n.76 del 01.08.2001 “Esame Osservazioni e/o Opposizioni”, che di seguito si elencano con il relativo esito:

01 - Settore LL.PP. Comune	parzialmente accolta
02 - Giuseppe Di Malta + 11	respinta
03 - Michele Pentrella +5	respinta
04 - Angelo F. Schinaia + 5	respinta
05 - Architetti di Barletta	parzialmente accolta
06 - Coordinamento Tecnici	parzialmente accolta
07 - Laporta Ortofrutticoli	respinta
08 - Giocchino Sfregola	accolta
09 - Vincenzo Salzo + 7	parzialmente accolta
10 - Leonardo Maffione	respinta
11 - Giuseppe Del Carmine	parzialmente accolta
12 - Antonio Santoro	respinta
13 - Settore Edilizia. Comune	parzialmente accolta
14 - Antonietta Leone + 3	respinta
15 - Leonardo Comitangelo	respinta
16 - Leonardo Comitangelo	respinta
17 - Leonardo Comitangelo	respinta
18 - Giuseppe Prascina	respinta
19 - Giuseppe De Raymond	parzialmente accolta
20 - Giuseppe V. Tatò +1	respinta
21 - Raffaele G. Bruno	parzialmente accolta
22 - Giuseppe Todisco	respinta
23 - Rosario Frezza	respinta
24 - Cosimo D. Lamonaca	respinta
25 - Giuseppe Cortellino + 6	respinta
25bis - Gius. Cortellino/Moni	accolta
25ter - Gius. Cortellino	respinta
26 - Maria Pia Parente + 2	respinta
27 - Savino Damato	respinta
28 - Aniello Fucci	respinta
29 - Michele Rasola/Ramin	respinta

30 - Roberto Tatò	respinta
31 - Aniello Fucci	respinta
32 - Francesco Maffione	parzialmente accolta
33 - Vincenzo Di Lauro + 8	respinta
34 - Carmela Capuano	respinta
35 - Bartolomeo Doronzo	respinta
36 - Teresa Cavaliere	respinta

Sono inoltre pervenute, fuori termine, direttamente all'Assessorato Regionale all'Urbanistica, altre 5 osservazioni, tutte riconducibili ad alcune su elencate, proposte dai seguenti soggetti:

- 01 - Teresa Cavaliere
- 02 - Michele Pentrella +5
- 03 - Giuseppe Prascina +3
- 04 - Giuseppe Prascina +3
- 05 - Giuseppe Prascina +3

2 - SISTEMA DELLE TUTELE

L'analisi del territorio comunale è stata operata utilizzando le metodologie del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e Beni Ambientali che all'epoca della redazione della variante in oggetto era già stato approvato, come schema, dal Consiglio Regionale con delibera n. 880 del 25.07.1994.

L'approfondimento dei quadri conoscitivi contenuti nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico è riportato negli elaborati progettuali con i seguenti risultati:

Il territorio barlettano, ai margini del paesaggio tipico "del Tavoliere", rientra nel tipo di paesaggio dei "pianori calcarei" e, più in particolare, nel tipo a "coste basse, piatte con un versante quasi sempre brusco, ma di pochissimi metri, sulla piattaforma litoranea che si stende verso il largo, incisa ogni tanto da canali a pareti ripide, con vegetazione rada piegata dal vento e coltivazioni arborate o ad orto spesso protette dalla prima parete a secco parallela alla costa".

Le "componenti" di tale tipo di paesaggio/ambiente sono state classificate in tre sistemi: quello geologico/morfologico/idrogeologico; quello della copertura botanico-vegetazionale-colturale e della potenzialità faunistica; quello della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Il censimento e l'analisi delle componenti rien-

tranti in tali sistemi sono stati sintetizzati nelle tavole allegate che sono state organizzate, in funzione delle finalità proprie del PRG, secondo il sistema naturalistico, lo stato giuridico, il sistema insediativo, la strutturazione delle tutele del PUTT/PBA.

La rappresentazione del "sistema naturalistico" è stata sintetizzata con il riporto della "altimetria", dell'assetto geomorfologico (costa, cigli di scarpate, ripe e reticoli fluviali, dorsali spartiacque, doline, ecc.), della idrologia superficiale (fiume, reticolo superficiale), dei boschi, macchie, biotopi, zone umide, dei vincoli faunistici.

Nello specifico, risultano di notevole interesse naturalistico il sistema delle aree litoranee caratterizzato dai profondi arenili ed il sistema dell'Ofanto che con le residuali "boscaglie ofantine" costituisce habitat di popolazioni di vertebrati, di anfibi, di mammiferi e uccelli.

Lo stato giuridico delle aree è dovuto alla presenza sul territorio di tutele (vincoli) imposti da diverse leggi statali e regionali; negli allegati progettuali sono stati riportati: la tutela ex legge 1497/1939 sulla protezione del paesaggio (nel centro abitato: area del porto e litorali prospicienti il Castello); la tutela delle aree archeologiche di Canne della Battaglia e delle località di Madonna del Petto, Antenisi, San Lazzaro, Callano e Montaltino.

Nel territorio di Barletta non sono presenti vincoli "idrogeologici" ex RD 3267/1923, né quelli dovuti ai c.d. "decreti Galasso" ex DM 01.08.1985 pubblicato sul S. GU 30106.02.1986, né risultano terreni sottoposti ad usi civici (vincolo imposto dalla legge 431/1985).

Al margine del confine comunale verso il territorio di Margherita di Savoia, in corrispondenza della valle del fiume Ofanto che segna appunto il confine, si riscontra la presenza del Sito di Interesse Comunitario "S.I.C. IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" di cui al D.R. 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla G.U. 22/04/2000 n. 95.

Il sistema insediativo è stato sintetizzato con la rappresentazione delle "presenze edificate" e delle aree investite da tutele o segnalazioni per beni archeologici e architettonici. Poche sono le masserie (Antenisi, Ceci, Montaltino), peraltro quasi sempre modificate nel foro impianti originari, e scarsamente distinguibile sul terreno è il Regio

Tratturo Barletta-Grumo (bene tutelato ex legge 1089/1939) che attraversa il territorio di Barletta.

Si riportano inoltre le seguenti segnalazioni del PUTT/P regionale approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000, interessanti il territorio comunale di Barletta (dagli elenchi allegati alle Norme del PUTT/P):

- Idrologia superficiale

- Fiume Ofanto (acqua pubblica)
- Lago Pantaniello (acqua pubblica: lago, invaso, bacini)
- Lama-Canale Camaggi (acqua pubblica, gravina o lama)
- Canale Camaggi (acqua pubblica)
- Acqua presso Montaltino (acqua non pubblica presente in cartografia)
- Invaso di San Mercurio (vasche, saline)
- Acqua presso Torre Ofanto (acqua non pubblica presente in cartografia)

- Segnalazioni archeologiche ed architettoniche

- Località Canne della Battaglia (insediamento classico romano)
- Località Canne della Battaglia (contrada Antenisi, necropoli)
- Località Madonna del Petto (insediamento preclassico)
- Località San Lazzaro (insediamento preclassico)
- Insediamento Via Vitrani
- Menhir Canne della Battaglia
- Torre Ofanto (località Fiumara)
- Masseria Antenisi
- Masseria Ceci
- Masseria Montaltino
- Tratturo Barletta-Grumo

- Zone umide

- C/o Casa Sardaro

Si segnala infine che il territorio comunale di Barletta è soggetto al vincolo di zona sismica ex L. n. 64/1974.

3 - CONTENUTI

3.1 Ricognizione giuridica - Strumentazione vigente

Il PRG/1971 è stato oggetto di diverse varianti

puntuali, da lungo tempo concretatesi sul territorio e pertanto considerate nel "PRG adeguato" come stato di fatto, poiché dal 1980 (per il prescritto dell'art. 55 della LR 56/1980) le uniche varianti possibili sono state quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche, di piani per insediamenti produttivi, di piani per edilizia residenziale pubblica.

Le varianti più significative, infatti, sono state quelle relative ai piani di zona 167 per edilizia residenziale pubblica che, prevalentemente, hanno interessato aree a sud della ferrovia. Altre varianti hanno riguardato le zone produttive, sia sul versante orientale che su quello occidentale la viabilità (tra cui quali la relativa alla SS 16 bis), e numerose opere pubbliche (tra cui gli edifici per l'istruzione superiore).

Lo "stato giuridico" dei suoli è definito dalla zonizzazione del PRG/71, ed è stato riportato negli elaborati grafici allegati A.3.2. Esso, senza specifici riferimenti alle zone omogenee definite e prescritte dal DM 1444/68, si articola nelle seguenti "zone", di cui si riporta l'indice di, fabbricabilità e la superficie territoriale:

Articolo	mc/mq	Sup. territ. Ha
- 01 - Tipo edilizio A	Iff < 9,50	18,36
- 02 - B	Iff < 11,00	5,15
- 03 - C	Iff < 12,00	7,90
- 04 - D	Iff < 14,00	12,54
- 05 - E	Iff < 18,00	18,00
- 06 - Zona di trasformazione N	Ift = 5,00	13,04
- 07 - Zona di trasformazione N I	Iff < 9,00	9,99
- 08 - Zona da risanare R	Iff < 5,00	25,35
- 09 - Zona da ristrutturare G	Iff < 5,00	3,87
- 10 - Demot. e ricostruzioni A	Iff < 14,00	3,15
- 11 - Demol. e ricostruzioni B	Iff < 18,00	12,34
- 12 - Zona ind.da trasferire M	Iff < 10,00	3,43
- 13 - Zona di fot. speciale I	Ift = 1,50	56,65
- 14 - Zona di lot. speciale II	Ift = 4,00	10,29

- 15 - Zona di espansione F	Iff < 4,00	25,38
- 16 - Zona industriale	Ift = 2,50	238,99
- 17 - Zona merceol. artigian.	Ift = 2,00	44,55
- 18 - Zona piccole industrie	Ift = 2,00	38,46
- 19 - Zone verdi spec. L: zona 1	Ift = 0,3011,80	67,67
- 20 - Arenili	Iff < 0,30	
- 21 - Zone verdi private vinc.	Iff < 0,20	4,25
- 22 - Attrezzature stradali	Iff < 2,00	6,23
- 23 - Zone rurali coltiv. varia	Iff < 0,30	
- 24 - Centri agricoli	Ift = 0,12	
- 25 - Zona a verde pubblico		55,86
- 26 - Zona a verde pub. attrezz.		23,60
- 27 - Zona edifici pubblici		52,88
- 28 - Zona archeologica		
- 29 - Zona esp. volumi approvati		77,08
cui vanno aggiunti:		
- Zona militare		5,92
- Nuova zona 167	Ift = 2,50	68,43
- Area cimiteriale		6,89
- Ex Distilleria		5,35
per complessivi ettari		931,60

3.2 Stato di attuazione del PRG vigente

Come si evince dalla Relazione di Piano, gli interventi eseguiti in attuazione del vigente PRG (non conforme alla L.R. 56/1980) sono così sintetizzabili:

- **Zona omogenea "A"**: non essendo vigente il Piano Particolareggiato approvato con delibera consiliare del 22.11.1984, non si registrano interventi pubblici eseguiti in esecuzione del PRG/1971, salvo quelli relativi alle urbanizzazioni primarie. Per iniziativa privata e pubblica sono stati eseguiti interventi su singoli edifici. La centralità della zona, nonostante lo scarso livello di abitabilità, ha giustificato il mantenimento di una significativa presenza di popolazione residente e diverse attività; non è comunque possibile

alcuna ulteriore capacità insediativa rispetto a quella attuale.

- **Zona omogenea "B"**: anche nel complesso della "città costruita", non essendo stati formati i piani particolareggiati previsti dal PRG, non si registrano significativi interventi pubblici eseguiti in esecuzione del PRG/1971, salvo quelli relativi alle urbanizzazioni primarie. Per iniziativa privata e pubblica sono, stati eseguiti interventi su singoli edifici utilizzando al massimo le possibilità edificatorie. L'altissima densità sia edilizia sia di popolazione residente, esclude ogni possibilità di ulteriore capacità insediativa; di contro, in una prospettiva di miglioramento della qualità dell'abitare, nel medio termine è da prevedere un abbassamento delle attuali densità abitative.

- **Zona omogenea "C"**: è stata utilizzata nella sua quasi totalità, comprese anche le "nuove" aree introdotte con le varianti al PRG/1971 per l'edilizia residenziale pubblica; le residuali (al 31.12.1997) capacità insediative sono pari a circa 7.844 stanze, insediabili sia nelle lottizzazioni già formate, sia nelle residuali aree delle maglie di espansione dello stesso PRG/1971; poiché sono insediabili altre 18.958 stanze nel Piano 167/Sud, il totale complessivo dei nuovi insediamenti ammonta a 26.802 stanze, così dislocate:

(al 31.12.1997)	volumi mc	numero di stanze insediabili
PP/ Napolitano (via Giolitti-Petrarca)	66.465	664
PLI Fucci-Edildomus (via Ofanto)	32.087	321
PLI Edilmac-Lerario (via Canosa,Izzi, Madonna Croce)	19.729	197
PPI Vitobello, Comparti 1-2 (via Dante)	57.697	577
PP/ Chiaia (via Canosa, Rossini, Verdi)	225.345	2.253
PLI Socomer (residui) (via Minervino)	85.000	850
Zona Esp. Via Reg. Margherita, Violante, Dei Gelso	164.775	1.648

PLI Drago-Musti (via Montegrappa, Imbriani, Milano)	133.398	1.334
	784.496	7.844
“nuova” zona 167	1.895.800	18.958
totali	2.680.296	26.802

- **Zona omogenea “D”**: anche in questa zona omogenea non sono stati formati i piani urbanistici esecutivi, e la edificazione lungo le strade esistenti ha impegnato tutte le maglie salvo quella occidentale, a nord della sede della SS16. La capacità insediativa residuale nelle aree tipizzate dal PRG e non utilizzate (sempre al 31.12.1997) risulta essere pari a circa 56 ettari così distribuiti: circa 16,45 ettari sul versante occidentale (=3,00+ 1,20+ 12,25) e circa 39,78 ettari su quello orientale (=6,75+ 4,02+ 2,50+ 2,70+ 2,70+ 6,00+ 12,25+ 2,86).

- **Zona omogenea “F”**: in esecuzione del PRG/71 è stata attuata la previsione relativa all’ospedale e quella relativa ad alcuni edifici per l’istruzione superiore; per altri edifici con tale destinazione sono state formate apposite varianti al PRG/1971; praticamente nulla è stato attuato per il parco urbano.

Per le urbanizzazioni secondarie, le previsioni specificatamente individuate dal PRG/71 sono state in buona parte eseguite e le capacità localizzative residuali sono limitate, con l’eccezione della recente individuazione delle aree della ex Distilleria.

Le urbanizzazioni secondarie (US) e le attrezzature pubbliche di interesse generale (F) esistenti sono elencate negli elaborati di piano; nel complesso esse risultano impegnare le seguenti superfici (esistenti o concretamente programmate): urbanizzazioni secondarie circa 156,94 ettari; attrezzature di interesse generale, circa 22,82 ettari.

Di contro, le aree tipizzate in “modo diretto” dal PRG/1971 per destinazioni assimilabili alle “US” ed alle “US” sono:

- urbanizzazioni secondarie: circa 136,59 ettari (quelle disciplinate dagli artt. 21, 25, 26, 27)
- attrezzature di interesse generale: circa 67,67 ettari (quelle disciplinate dall’art. 19).

3.3 Obiettivi

La Delibera di C.C. n. 5 del 31.01.1998 sugli Indirizzi generali di Governo”, nel capitolo relativo alle “indicazioni programmatiche di politica urbanistica e di opere pubbliche”, esplicitò testualmente:

“..... Alla luce di questa allarmante situazione dell’assetto del territorio nella nostra realtà urbana, che continua a peggiorare progressivamente, è doveroso e non più procrastinabile operare per fare rientrare i limiti di edificabilità nell’ambito di quelli fissati dalla legislazione nazionale e regionale, al fine di evitare un carico insediativo superiore all’attuale.

Pertanto, è volontà di questa Amministrazione Comunale scindere i due aspetti dell’adeguamento del PRG vigente alla legge regionale n. 56/80 e della variante generale, procedendo immediatamente all’adozione di una variante di adeguamento e, successivamente, con riferimento agli obiettivi di sviluppo strategico e sulla base dei risultati delle analisi settoriali, giungere alla redazione del nuovo piano regolatore della nostra città.

Infatti il PRG adeguato, pur dovendo prevedere le esigenze dei settori produttivi, del settore abitativo e quello infrastrutturale e, conseguentemente, quantificare i carichi insediativi esistenti ed ancora insediabili, in attuazione del PRG vigente, ha come finalità essenziale l’obbligo di garantire per gli insediati e per gli insediabili (sia produttivi che residenziali) la dotazione minima prescritta di standards (DM n. 1444/68, richiamato dall’art. 51 della legge regionale n. 56/80) e perciò, laddove risultino fabbisogni insoddisfatti, dovrà procedere alla loro quantificazione ed ottimale localizzazione.

Del resto, non può sfuggire a nessuno che l’obiettivo primario da perseguire con la redazione di un nuovo piano regolatore è quello di dotare questa nostra città di nuovi spazi pubblici e di una diversa e migliore qualità delle strutture esistenti.

L’attenzione riservata negli anni passati, quasi esclusivamente ai programmi di nuova edilizia residenziale, deve cedere il passo a programmi diretti a rispondere ad un fabbisogno arretrato di attrezzature e servizi di utilizzo pubblico e, pertanto, nell’immediato futuro, dovranno essere presi in considerazione quei programmi di edilizia residenziale i cui costi insediativi si riveleranno compatibili con

le risorse pubbliche o private del sistema produttivo locale e del bilancio comunale....”.

La Variante di adeguamento del PRG alla L.R. 56/1980, rispettando i criteri sopra esposti, non ha introdotto nel PRG/71 nuove zonizzazioni, ma razionalizza quelle vigenti rendendole, appunto, 91 conformi” alla legge regionale. Più in particolare, sono stati resi conformi i regimi (senza modificarne le perimetrazioni):

- delle aree sottoposte a tutela dalla LIR 56/1980 e dalla legge 431/1985, quali le aree lungo il mare (gli articoli 19 “zone verdi speciali”, 20 “arenili”), le aree agricole (gli articoli 23 “zone rurali a coltivazione varia”, 24 “centri agricoli”), le aree archeologiche (articolo 28 “zona archeologica”);
- delle parti della “città costruita” definibili, ai sensi del DIM 1444/68 come zona omogenea “B” (artt. 1-7 e 10-15), semplificando gli apparati normativi resi superflui dalla unificazione dell’indice di fabbricabilità al valore massimo (6 mc/mq) consentito dallo stesso DIM, e mantenendo ferme le densità derivanti da piani di lottizzazione o da piani particolareggiati o da piani di zona 167, eseguiti o approvati;
- delle tre aree “produttive” (artt. 16, 17, 18), prendendo atto della situazione esistente, unificandone (in conformità al DIM) le destinazioni e semplificandone le procedure;
- delle aree destinate alle urbanizzazioni secondarie ed alle attività collettive, precisandone il regime di “destinazione di zona” e non di “vincolo” (che, in quanto tale, è soggetto alla scadenza quinquennale).

Sono state osservate, inoltre, le prescrizioni (ex Del. GR 6320/1989) circa i dimensionamenti dei settori residenziali, produttivi ed infrastrutturale, verificando sia la non necessaria tipizzazione di nuove aree, sia la non necessaria riduzione dei limiti (e soltanto “convenzionali”) esuberanti presenti in taluni casi. Tale “non necessarietà”, è stato precisato, deriva dal fatto che la “variante per la conformità” non si è posta alcuno dei problemi “territoriali” connessi con (o sviluppo e con le nuove esigenze che dal 1971 si sono concretate nella Città.

3.4 Calcolo dei fabbisogni e dimensionamento

In coerenza con gli obiettivi, sono stati verificati

il calcolo dei fabbisogni ed il proporzionamento delle aree necessarie per il loro soddisfacimento.

3.4.1 - Settore residenziale

Lo sviluppo demografico è stato costante, ancorché con oscillazioni nel tasso annuale: la crescita della popolazione residente nei quattro decenni 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-91 ha mostrato infatti la progressione da 64.282 a 68.035, 75.728, 83.453, 89.527 abitanti.

La popolazione residente al 1991 era così disaggregata:

	maschi	femmine
- celibi/nubili	22.969	19.367
- coniugatile	21.165	21.434
- separabile legalmente	106	200
- divorziatile	63	125
- vedovile	789	3.309

Il numero delle famiglie è cresciuto più rapidamente del numero degli abitanti poiché costantemente è diminuito il numero dei componenti la famiglia. Dal 1951 al 1991, infatti, il numero medio dei componenti la famiglia è passato da 4,4 a 3,3 componenti.

Al censimento 1991, più in particolare, il complesso dei nuclei familiari era articolato in:

- coppia senza figli	n. 4.380
- coppia con figli	n. 16.495
- padre con figli	n. 166
- madre con figli	n. 1.504
- totale	n. 22.845

Proiettato al 2013, con lo stesso tasso del decennio 1981-1991, il numero medio dei componenti la famiglia, a tale data, è risultato pari a 3,10.

Mediati i tassi medi di crescita del decennio intercensuario 1981-1991 (+0,007), del quindicennio 1991-1976 (+0,005) e del periodo tra il censimento 1991 e il 31.12.1997 (+0,003), e assunto come tasso medio per la stima della popolazione residente al 2013 il tasso dello 0,005, la proiezione al 2013 (con le procedure ex Del. GR 6320/1989) ha portato la popolazione residente a 99.265 abitanti.

Il parco abitazioni dal 1951 al 1991 si è più che raddoppiato: sono costantemente cresciuti sia il numero complessivo delle abitazioni (al 1991 pari a 29.404 con 110.079 stanze), sia quello delle abitazioni occupate (al 1991 pari a 26.666, il 91%; con 101.339 stanze, il 92%), sia il numero medio delle stanze costituenti l'abitazione (nel 1991 pari a 3,8, per quelle occupate).

E' cresciuta anche la superficie media delle abitazioni occupate, che è passata da 64,90 mq del 1971 a 78,85 mq nel 1981 e 82,40 mq nel 1991, mentre è diminuita la superficie media delle stanze che è risultata pari a 22,30 mq nel 1971, 22,74 mq nel 1981, e 21,68 mq nel 1991.

E', inoltre, sempre diminuito il numero medio degli occupanti l'abitazione ed il numero medio degli occupanti la stanza che sono passati dai valori di 4,61 e 2,80 del 1951 a quelli di 3,35 e 0,88 del 1991.

Più in particolare, al 1991, sul totale delle 101.339 stanze delle abitazioni occupate, 79.813 stanze risultavano adibite esclusivamente o promiscuamente ad abitazione, 20.916 a cucina, 610 ad altro uso.

Proiettato al 2013, con lo stesso tasso del decennio 1981-1991, il numero medio delle stanze costituenti l'abitazione è di 5,52, numero che va certamente mitigato, in correlazione con la diminuzione della superficie media delle stanze già verificatasi, con l'assunzione del valore "provinciale" di 4,00 stanze per abitazione.

E' stato verificato come oltre il 40% delle abitazioni occupate sia stato costruito prima del 1960 e che poco più del 36% sia stato costruito dopo il 1972. Tali dati, in uno alla non alta percentuale delle abitazioni occupate dai proprietari evidenziano la propensione degli abitanti a spostarsi, per l'alta presenza del degrado, in rilevanti parti sia della "struttura urbana", sia delle abitazioni.

In coerenza con i procedimenti indicati dalla Del. GR 6320/1989, il calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale ha individuato il fabbisogno pregresso al 1997 pari a $(8.244 + 2.017):2 = 5.130$ stanze, ed il fabbisogno pregresso più quello emergente al 2013, pari a $(18.480 + 27.149):2 = 22.814$ stanze.

3.4.2 - Settore produttivo.

Nel decennio 1981-91 è continuata la crescita sia della popolazione attiva (formata dai residenti con

più di 14 anni occupati, più i disoccupati e quelli in cerca di la occupazione) passata da 28.332 a 33.823 unità, sia la popolazione non attiva passata da 55.121 a 55.704 unità.

All'interno di tale crescita è da rilevare l'aumento sia dei disoccupati, passati da 1.777 a 2.883, sia dei residenti in cerca di la occupazione, passati da 3.731 a 5.215. La tab. 17 "popolazione attiva e non attiva ai censimenti" riporta tali dati.

Più in particolare, l'articolazione al 1991 della popolazione attiva e non attiva, è così caratterizzata:

	maschi	femmine	totale
- pop. att. totale	25.079	8.074	33.823
in condiz. prof.:			
occup.	19.502	6.223	25.725
disocc.	2.287	596	2.883
in cerca di 1 ^a occup.	3.290	1.925	5.215
- pop. non att. totale	20.013	35.691	55.704
casalinghe		22.578	22.578
studenti	3.121	2.900	6.191
ritirati dal lavoro	5.220	967	6.187
altri	11.502	9.246	20.748
- totali	45.092	44.435	89.527

La rilevazione della "popolazione residente attiva per ramo di attività economica" e della "popolazione residente attiva per ramo e posizione professionale", mostra come in uno, con la sistematica diminuzione degli addetti nel settore agricolo (si passa dal 42% del 1951 all'11% del 1991), nell'ultimo decennio si sia concretata, nell'aumento complessivo del numero degli addetti nell'industria (dal 40% al 47%), una significativa contrazione nel settore delle costruzioni (dal 12% al 10%) con la perdita secca di 201 unità.

La articolazione, nei vari settori, delle posizioni professionali non ha registrato significative modificazioni, e ciò dimostra l'assenza di "evoluzioni strutturali" nel settore produttivo barlettano.

L'articolazione per età, al 1991, degli addetti nei vari settori, era:

	14-19	20-29	30-54	>=55
- agricoltura	118	677	1.727	558
- industria	1.582	5.088	6.057	683
- altre attività	337	2.578	7.834	1.359
- totale	2.037	8.343	15.628	2.600

Sulla base delle variazioni 198/191 e del riparto percentuale alla stessa data dei posti-lavoro, è stata stimata la distribuzione percentuale dei posti lavoro al 2013 con riferimento alla popolazione complessiva già stimata e, quindi, sono stati calcolati i nuovi posti.

La stima della distribuzione percentuale al 2013 è stata operata tenendo in conto anche quello che è stato tale riparto, al 1991, nell'intera provincia barese:

- popolazione totale	1.530.170		100%
- pop. attiva: totale	331.547	100%	22
- agricoltura	60.694	19	4
- industria	102.845	32	7
- costruzioni	52.833	16	3
- commercio	73.819	22	57
- alber./rist.	11.401	3	1
- trasporti/com.	29.955	9	2

I 2.381 nuovi posti di saldo positivo stimati, secondo le proiezioni si distribuiranno in tutti i rami tranne che in quelli dell'agricoltura e dell'industria che (secondo la tendenza, e senza interventi che ne modifichino l'andamento) subiranno ulteriori non trascurabili contrazioni.

Il conseguente insediamento delle attività produttive (e, quindi, degli addetti), ai 2013, richiede una superficie complessiva di circa 37,20 ettari (adottando lo standard medio di 80 addetti per ettaro, ed un coefficiente - nel passaggio dalle entità fondiarie a quelle territoriali - di 1,25) (=2.381 add: 80 add/ha x 1,25).

La evoluzione 1980-90 e la situazione al 1990 del settore agricolo mostra come nel decennio, sia pure con variazioni nelle modalità di conduzione, la superficie totale delle aziende non ha subito significative modificazioni, mentre si è avuta una rilevante diminuzione della superficie coltivata. Significativa, peraltro, anche la riduzione della già irrisoria superficie a bosco presente sul territorio comunale: al 1980 meno di 0,24 mq per abitante (=21.700 mq: 91.236 ab.).

3.4.3 - Settore delle infrastrutture.

L'analisi del settore infrastrutturale, con riferimento alle "urbanizzazioni secondarie", è stata correlata con la distribuzione della popolazione residente all'interno delle singole zone omogenee.

Utilizzando i dati delle singole sezioni del Censimento 1991, con riferimento alla zonizzazione della Variante di adeguamento del PRG, è stato stimato che:

- la popolazione residente nella zona omogenea "A" (A+A1) è pari a circa 7.591 abitanti;
- la popolazione residente nella zona "B" e nelle maglie ex "C" del PRG/71 "attuate" e perciò ritipizzate "B", sia pari a circa 82.475 abitanti;
- la popolazione già insediata, al 1997, nelle zone "C" della presente Variante, sia pari a 1.053 abitanti.

La popolazione insediata al 2013 nelle zone A+B+exC, pertanto, è pari a 91.236 abitanti; nella zona T" è pari a 3.210 abitanti; nel nuovo piano di zona 167 è pari a 4.820 abitanti.

E' stato eseguito il calcolo della domanda delle aree a standards (18 mq per abitante), sia per la parte "pregressa" al 1997, con riferimento alle residenze ed attività produttive, sia per la parte "pregressa + emergente" al 2013. Analogamente per la domanda delle aree per attrezzature pubbliche di interesse generale (la zona F, nella misura di 17,5 mq per abitante), sia al 1997 sia al 2013.

Il quadro riepilogativo sulla dotazione esistente e sulla domanda di aree per standards e per zona F, riportato nella tabella, consente di dedurre come:

alla dotazione attuale complessiva di circa 156,94 ettari per urbanizzazioni secondarie, corrisponda un fabbisogno al 1997 di 164,01 ettari (deficit al 1997 di circa 7,07 ettari) ed un fabbisogno al 2013 di 178,65 ettari (deficit al 2013 di circa 21,71 ettari);

- alla dotazione attuale complessiva di circa 22,82 ettari per attrezzature di interesse generale (zone F) corrisponda un fabbisogno al 1997 di 159,66 ettari (deficit al 1997 di circa 143,91 ettari) ed un fabbisogno al 2013 di 173,72 ettari (deficit al 2013 di circa 150,90 ettari, quasi totalmente attribuibili alla mancanza di "aree a parco");
- alla dotazione attuale "nulla" di aree a standard per le attività produttive corrisponda un fabbisogno (0,10xSt) pregresso di 35,39 ettari ed emergente di 5,62 ettari (deficit complessivo al 2013 di circa 41,01 ettari).

Quadro riepilogativo dei fabbisogni e deficit delle aree a standard e delle aree per attrezzature
(rif. tabella 33 a pag. 77 della Relazione di Piano, integrata)

Superfici (ettari)	esistenti	fabbisogni al 1997	deficit oggi	fabbisogni al 2013	deficit al 2013
Standard/ residenza					
Istruzione	31,09	41,00	- 9,91	44,66	- 13,57
Attrezzature	22,49	18,22	+ 4,27	19,84	+ 2,65
Verde attrezzato	79,55	82,01	- 2,46	89,34	- 9,79
Parcheggi	<u>23,81</u>	<u>22,78</u>	<u>+ 1,03</u>	<u>24,81</u>	<u>- 1,00</u>
Totali	156,94	64,01	- 7,07	178,65	- 21,71
Zone F/ residenza					
Istruzione superiore	7,96	13,68	- 5,72	14,89	- 6,93
Sanità	14,86	9,12	+ 5,74	9,93	+ 4,93
Parco	=	<u>136,80</u>	<u>-136,83</u>	<u>148,90</u>	<u>-148,90</u>
Totali	22,82	159,66	-136,83	173,72	-150,90
Totali residenza	179,76	323,67	- 143,91	352,37	-172,61
Attività produttive					
10% sup. territor.	0,00	35,39	- 35,39	5,62+35,39	- 41,01
Totali complessivi	179,76	323,67 35,39	-143,91 -35,39	357,99 35,39	-172,61 41,01

Il soddisfacimento dei fabbisogni emergenti di aree per US e per zona F, quelli cioè dovuti alla popolazione ed alle attività che si insedieranno nel periodo 1997-2013, si concretizza nelle superfici territoriali di ciascuna zona omogenea nell'ambito della pianificazione esecutiva, per cui la Variante ha soddisfatto, con vincolo diretto, i soli fabbisogni pregressi sopra indicati all'anno 1997.

Più in particolare, per quanto attiene specificatamente agli standards della residenza, si verifica quanto segue (rif. tabella n.251b a pag.68 della Relazione di Piano):

- standards nelle zone A + B + "C attuate"	164,21
- standards nella zona "C non attuata"	5,77
- standards nella nuova "zona 167"	8,67

torna il fabbisogno complessivo al 2013 = 178,65 ettari

3.5 Zonizzazione

La ritipizzazione delle aree urbane ed extraurbane, organizzata in modo da rendere massime le corrispondenze tra le zonizzazioni del PRG/1971 e quelle del "PRG adeguato", è stata articolata come segue.

3.5.1 - Le zone:

Zone di uso pubblico (o ad esse assimilate)

- Aree per urbanizzazioni primarie (UP) (NTA, art. 2.02) (viabilità, verde di decoro, parcheggi di UP, aree ferroviarie)
- Aree per urbanizzazioni secondarie (US) nelle zone omogenee "A", "B", "C", o ad esse pertinenti con specifica individuazione (NTA, artt. 2.30-2.35) (nel PRG/1971, artt. 19, 25, 26, 27) (scuole dell'obbligo, attrezzature civili e religiose, verde di quartiere, verde attrezzato e sport, parcheggi di US)
- Aree per attrezzature di interesse generale, zona omogenea "F" (NTA, art.2.04), articolate nelle sottozone:
 - sottozona Istruzione superiore" (NTA, art. 2.04/a) ("a")
 - sottozona "ospedale" (NTA, art. 2.04/b) ("b")
 - sottozona "parco urbano" (NTA, art. 2.04/c)
- Aree per attrezzature urbane (NTA, art. 2.04.3) (cimitero, attrezzature tecnologiche ed annonarie, attività circensi e fiere temporanee)
- Costa, zona litoranea ("AP") (NI A, an.2.05) (nel PRG/1971, art. 20)

- Aree militari ("AP") (NTA, art.2.04.3/e)

Zone per insediamenti prevalentemente produttivi

- Aree per attività prevalentemente agricole, zona omogenea "E":
 - sottozona agricola "normale" ("E") (NTA, artt. 2.07-2.09) (nel PRG/1971, art. 20)
 - sottozona "ambito territoriale esteso A" (NTA, artt. 2.11.2, 2.12)
 - sottozona "ambito territoriale esteso B" (NTA, artt. 2.11.3, 2.12)
 - sottozona "ambito territoriale esteso C" (NTA, artt. 2.11.4, 2.12)
 - sottozona "ambito territoriale esteso D" (NTA, artt.2.11.5, 2.12)
- Aree per attività prevalentemente industriali, artigianali, commerciali, di deposito e attività assimilate, zona omogenea "D" (NTA, art.2.13.1):
 - sottozona "D1" (NTA, art. 2.13.2) (nel PRG/1971, art. 16)
 - sottozona "D2" (NTA, art. 2.13.3) (nel PRG/1971, artt. 17, 18, 22)

Zone per insediamenti prevalentemente residenziali (NTA, artt. 2.14. 2.15)

- Zona omogenea "A":
 - sottozona "centro antico" ("A") (NTA, art. 2.16) (nel PRG/1971, art. 8)
 - sottozona "di interesse storico" ("A1") (NTA, art. 2.17) (nel PRG/1971, art. 9)
- Zona omogenea "B" (NTA, art. 2.18):
 - sottozona "edificata a nord della ferrovia" ("B1")
 - "B1.1" (NTA, artt. 2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, artt. 1,3)
 - "B1.2" (NTA, artt.2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, art. 2)
 - "B1.3" (NTA, artt. 2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, art. 4)
 - "B1.4" (NTA, artt. 2.19, 2.24, 2.25) (nel PRG/1971, art. 5)
 - sottozona "da ristrutturare o ricostruire" ("B2") (NTA, art. 2.20) (nel PRG/1971, artt. 10,11)
 - sottozona "già industriale da trasferire" ("B3") (NTA, art. 2.21) (nel PRG/1971, art. 12)
 - sottozona "edificata a sud della ferrovia" ("B4") (NTA, art. 2.22)

(nel PRG/1971, artt. 6,7)

- sottozona "edificata secondo PL/PP/PZ" ("B5") (NTA, art. 2.23) (nel PRG/1971, artt. 15,29)
- Zona omogenea "C" (NTA, art. 2.27):
 - sottozona "parzialmente impegnata" "C1" (NTA, art. 2.27)
 - C1.1 (NTA; art. 2.27) (nel PRG/1971, art. 13)
 - C1.2 (NTA, art. 2.27) (nel PRG/1971, art. 14)
 - sottozona "edilizia residenziale pubblica" "C2" (NTA, art. 2.28)
- Zone omogenee "A", "B", "C":
 - aree per urbanizzazioni secondarie ("US") (NTA, artt. 2.30-2.35)
 - aree a verde privato (VP) (NTA, art. 2.29) (nel PRG/1971, art. 21)
 - edifici tutelati (UT) (NTA, art. 2.24) (nel PRG/1971, art. 28)

3.5.2- La superficie delle zone:

Zone di uso pubblico (o ad esse assimilate)

- Aree per urbanizzazioni primarie: aree per la viabilità: non computate; aree ferroviarie (AF), in 4 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 26,54 ettari;
- Aree per urbanizzazioni secondarie (US) direttamente individuate, distinte in 27 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 81,75 ettari, cui vanno sommate tutte quelle ricadenti nelle maglie di zona "A", "B", "C".
- Aree per attrezzature di interesse generale ("F"), distinte in 5 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 28,28 ettari.
- Aree per attrezzature urbane ("AT"), distinte in 3 perimetrazioni, sono complessivamente pari a 19,17 ettari.
- Costa: zona litoranea ("AP") complessivamente pari a 38,36 ettari, è distinta in due perimetrazioni; area annessa ("AN"), articolata in 3 perimetrazioni, è complessivamente pari a 122,75 ettari.
- Area militare ("AM"), pari a 15,06 ettari

Zone per insediamenti prevalentemente produttivi - Zone omogenea "E";

- Zona omogenea "D": la sottozona "D1", distinta in 19 perimetrazioni, è complessivamente pari a 240,21 ettari;
- Zona omogenea "D": la sottozona "D2", distinta

in 12 perimetrazioni, è complessivamente pari a 73,31 ettari;
per complessivi 353,86 ettari.

Zone per insediamenti prevalentemente residenziali

- Zona omogenea "A1": sottozona "centro antico - A", complessivamente pari a 29,02 ettari; sottozona "di interesse storico - A1", articolata in 2 perimetrazioni, è complessivamente pari a 3,74 ettari
- Zona omogenea "B":
 - sottozona "B1.1", articolata in 7 perimetrazioni, è complessivamente pari a 21,05 ettari; - sottozona "B1.2", articolata in 3 perimetrazioni, è complessivamente pari a 7,23 ettari;
 - sottozona "B1.3", non perimetrata;
 - sottozona "B1.4", articolata in 7 perimetrazioni, è complessivamente pari a 39,05 ettari; - sottozona "B2", articolata in 10 perimetrazioni, è complessivamente pari a 14,21 ettari; - sottozona "B3", in una unica perimetrazione di 3,47 ettari;
 - sottozona "B4.1", articolata in 5 perimetrazioni, è complessivamente pari a 14,73 ettari;
 - sottozona "B4.2", in una unica perimetrazione di 11,43 ettari;
 - sottozona "B.5", articolata in 28 perimetrazioni, è complessivamente pari a 119,931 ettari; per complessivi 214,23 ettari.
- Zona omogenea "C":
 - sottozona "C1.1", articolata in 21 perimetrazioni, è complessivamente pari a 72,20 ettari; - sottozona "C1.2", articolata in 8 perimetrazioni, è complessivamente pari a 113,72 ettari;
 - zona "C2", articolata in 7 perimetrazioni, è complessivamente pari a 67,51 ettari; per complessivi 155,60 ettari.
 - Verde privato, articolato in 5 perimetrazioni, è complessivamente pari a 13,40 ettari.

3.6 Localizzazioni insediative

Le localizzazioni delle previsioni insediative residenziali, per le limitazioni proprie del PRG adeguato, sono state confermate in quelle, ancora libere o parzialmente libere, tipizzate con tali destinazioni dal PRG/1971 e dai successivi piani di ERP; esse consentono l'insediamento di circa 7.884 stanze nei piani di "edilizia privata" e di circa

18.958 stanze nel piano di "edilizia pubblica", per complessive 26.842 stanze (= potenzialità insediative residenziali residue del P.R.G. e del Piano di Zona ex L. n. 167/1962 vigenti).

Di contro, i fabbisogni calcolati secondo i "Criteri" ex Del. G.R. 6320/89, sono risultati, nel 1997, pari a 5.130 stanze e, nel 2013, pari a 22.814 stanze.

Risulta pertanto un esubero di 4.028 stanze (pari a 26.842-22814 stanze), presumibilmente imputabile - in via principale - alle effettive capacità residuali all'attualità del Piano di Zona ammontanti a 18.958 stanze, ove si consideri che le stesse coprono il 70,6% delle potenzialità insediative complessive della strumentazione. \9gente innanzi individuate (in misura superiore, quindi, al tetto del 70% ex art. 2 della L. n. 10/1977).

Anche le localizzazioni delle previsioni insediative per il lavoro organizzato (il sistema produttivo nella zona omogenea "D"), non possono essere che quelle libere al 1997, o parzialmente libere nelle aree tipizzate con tali destinazioni dal PRG/1971, e successive specifiche varianti, che sono pari a circa 16,45 ettari, sul versante di ponente e circa 39,78 ettari, sul versante di levante, per complessivi 56,23 ettari. Mentre, i fabbisogni calcolati secondo i "criteri" ex Del. G.R. 6320/89, sono risultati al 2013, pari a 37,20 ettari ma, al riguardo, va considerato che tale calcolo del fabbisogno, nel caso di Barletta, è largamente approssimato per difetto poiché nella individuazione della "popolazione attiva" è impedito tenere conto del notevole numero dei lavoratori non "residenti", ma "presenti" in quanto pendolari dai comuni vicini.

Ne deriva che, per soddisfare i fabbisogni al 2013 del sistema produttivo, il "PRG adeguato" non ha né individuato nuove aree, né ridotto le attuali dotazioni che, peraltro, risultano già impegnate da utilizzazioni di natura sia privata che pubblica.

Per le urbanizzazioni, dalle analisi si deduce che i fabbisogni pregressi (rispetto ai minimi del DIM 1444/1968) di cui il "PRG adeguato" deve individuare il soddisfacimento sono così riepilogabili: aree di US per l'istruzione, deficit di 9,91 ettari; aree di US per attrezzature, esubero di 4,27 ettari; aree di US per verde attrezzato, deficit di 2,47 ettari; aree di US per parcheggi, esubero di 1,03 ettari.

Il "PRG adeguato", riscontrato un convenzionale deficit per US di circa 7,07 ettari, ha localizzato urbanizzazioni secondarie nell'ambito della maglia US.03, della superficie di circa 8,00 ettari, (a Ovest

dell'abitato), e nell'ambito della maglia US.08, della superficie di circa 1,92 ettari, (a SudOvest dell'abitato).

Il deficit di aree per istruzione superiore (zona F) di 5,72 ettari è stato localizzato nell'ambito delle maglie di US poste a Sud dell'abitato sulla via per Andria; quello relativo al parco urbano nella maglia AN.03, area annessa alla zona costiera di levante (80,91 ettari), e nelle maglie AN.01, AN.02, area annessa alla zona costiera di ponente (29,09 e 12,71 ettari), più tutta l'area annessa alla zona costiera di ponente fino alla foce dell'Ofanto, non computata nella sua estensione.

3.7 Sistema della viabilità

Il "PRG adeguato" ha recepito le risultanze del progetto preliminare del "1° Piano Urbano del Traffico" elaborato ai sensi della Circ. Min. LL.PP. n. 2575 del 08.08.1986, che ha fornito elementi di conoscenza e prospettato soluzioni che, non prevedendo integrazioni "strutturali" sono da considerarsi soltanto come ottimizzanti le attuali dotazioni viarie, e che il "PRG adeguato" ha verificato essere congruenti con l'impianto urbano concretatosi, ad oggi, in esecuzione del PRG/1971, ma che - come nello stesso Piano rilevato - sono assolutamente insufficienti a determinare significativi miglioramenti nella mobilità interna al territorio urbano.

Al riguardo, il "PRG adeguato", in coerenza con i suoi obiettivi, ha limitato le sue previsioni nel solo raccordo delle strade di recente realizzazione, organizzandone il funzionamento a sistema, senza prevedere nuovi assi viari.

Con riferimento all'inquinamento acustico, nella città di Barletta non è stata data esecuzione alla legge 447/1995 che attribuisce ai Comuni funzione di pianificazione e controllo sull'inquinamento acustico, per cui non è stata elaborata la classificazione del territorio comunale in "zone acustiche".

Allo stato, pertanto la qualità abitativa in ordine ai livelli sonori deriva in notevole misura, dai requisiti "acustici" degli edifici che, nel recente DPCM 5.12.1997, hanno trovato la loro prima definizione.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DEL COMITATO RISTRETTO

4.1 Settore residenziale

Con riferimento al riscontrato esubero di 4.028

stanze delle potenzialità insediative residenziali residue del P.R.G. e del Piano di Zona ex L. n. 167/1962 vigenti, rispetto al fabbisogno del settore residenziale calcolato all'anno 2013, va rilevato che lo stesso riviene principalmente dalle effettive capacità residuali all'attualità del Piano di Zona ammontanti a 18.958 stanze, ove si consideri che le stesse coprono il 70,6% delle potenzialità insediative

complessive della strumentazione vigente innanzi individuate (in misura superiore, quindi, al tetto del 70% ex art.2 della L. n. 10/1977).

In merito a detto Piano di Zona, peraltro, va preso atto che l'Amm.ne Com.le ha già adottato un provvedimento di indirizzo generale finalizzato al ridimensionamento della parte ancora non realizzata (delibera di C.C. n. 41 del 26/03/2001 "Approvazione del 2° Programma triennale di attuazione del Piano di Zona").

Nell'ambito di detto procedimento, pertanto, l'Amm.ne ricondurrà il dimensionamento complessivo del settore residenziale nei limiti innanzi rilevati.

4.2 Settore produttivo

Con riferimento al settore produttivo, va preso atto delle evidenziate peculiarità e caratteristiche dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale della città di Barletta, che giustificano il riscontrato sovradimensionamento delle aree produttive rispetto ai criteri di calcolo di cui alla Delibera di G.R. n. 6320/1989.

Va peraltro considerato che trattasi di mera riconferma di previsioni insediative rivenienti dalla pregressa strumentazione urbanistica vigente e già in gran parte attuate.

Con riferimento, inoltre, alla dotazione di aree a standards per detto settore, risultata completamente deficitaria (rif. tabella 33 a pag.77 della Relazione di Piano), in quanto non prescritta per le zone produttive in questione dal previgente P.R.G., va considerato che un'eventuale ipotesi di individuazione ex-novo - in questa fase - di aree a standards al servizio delle zone produttive, risulterebbe inammissibile nell'ambito del presente procedimento amministrativo, comportando la necessità di preordinate valutazioni e determinazioni comunali.

Per la risoluzione di detta problematica, pertanto, occorre rinviare a successivi e separati provvedimenti comunali da assumersi ex art.16 della L.r. n. 56/1980.

4.3 Adempimenti per il "S.I.C."

In relazione alla presenza, al margine del confine comunale verso il territorio di Margherita di Savoia, in corrispondenza della valle del fiume Ofanto che segna appunto il confine, del Sito di Interesse Comunitario "STC. IT9120011 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" di cui al D.R. 03/04/2000 del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla G.U. 22/04/2000 n.95, si precisa che l'Amm.ne Com.le dovrà acquisire la "Valutazione d'incidenza" ai sensi della L.r. 12/04/2001 n. 11, preventivamente a qualunque trasformazione urbanistica da autorizzarsi nell'ambito delle aree interessate complessivamente da detto S.I.C.

4.4 Adempimenti ex L. n. 64/1974

In relazione alla presenza del vincolo di zona sismica interessante il territorio del Comune di Barletta, si richiamano all'Amm.ne Com.le le pertinenti disposizioni e prescrizioni della L. n. 64/1974.

4.5 Adempimenti ex P.U.T.T./P.

Si richiamano all'Amm.ne Com.le gli adempimenti prescritti dal P.U.T.T./P. approvato con Delibera di G. R. n. 1748/2000.

5. OSSERVAZIONI

N. 01 - PRESENTATA DA: Settore XI - LL.PP. del Comune di Barletta

L'osservazione è riferita alla interferenza che il nuovo asse stradale previsto nella variante in tangenza alla nuova 167 ha nei confronti del progetto, di iniziativa comunale, di un campo sportivo (calcio) posto in via dei Mandorli, nelle vicinanze del complesso "Parco degli Ulivi". L'interferenza si concretizza nella sottrazione, da parte della strada, di pochi metri quadrati sullo spigolo sud-ovest all'area di pertinenza del campo sportivo.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

Dalla planimetria allegata alla osservazione risulta come l'interferenza fra il progetto dell'opera ed il nuovo asse stradale sia minimale, tale da potersi risolvere sia all'interno dello stesso progetto del campo di calcio, meglio adattando all'andamento della nuova strada la disposizione planimetrica delle attrezzature sportive, sia con accorgimenti in sede di progettazione esecutiva dell'asse

stradale.

Il CC: "L'osservazione è accolta con le prescrizioni di cui nella controdeduzione".

Parere del CUR: Accolta come C.C., con inserimento nelle tavole D2 ed E2 del "PRG conforme" della dicitura:

"In sede esecutiva, il tracciato, della strada a Sud della nuova 167 terrà conto della struttura sportiva esistente"

N. 02 - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Di Malta + 11

L'osservazione è riferita ad una maglia posta tra Viale Regina Elena, la lottizzazione Calò e la ex sede della linea ferroviaria Barletta-Barletta Marittima, comprendente le Vie Benedetto Croce e Lido S. Giovanni, tipizzata nella Variante come "zona di espansione C.1.2" (Ift ≤ 2,5 mc/mq) sottoposta alla procedura del piano urbanistico esecutivo.

L'osservazione sostiene che, trattandosi di aree quasi completamente edificate, non si potrà operare con lo strumento del PUE e, quindi, si chiede di ritipizzare la maglia come "zona di completamento B1" (Iff ≤ 6,0 mc/mq).

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR:

Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 03 - PRESENTATA DA: Sig. Michele Pentrella + 5

Si osserva che le aree a destinazione agricola, comprese in maglie in massima parte impegnate da zona D già oggetto di edificazione, non possono più avere alcuna utilizzazione agricola, per cui una razionale loro destinazione non può essere che quella di aree pertinenziali a quelle industriali confinanti.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR:

Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 04 - PRESENTATA DA: Sig. Angelo Francesco Schinaia + 5

Si osserva che nella Variante adottata non è stata motivata la riduzione dell'altezza, prevista dal vigente PRG pari a m. 30,00, per gli edifici prospicienti le piazze.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR:

Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 05 - PRESENTATA DA: Arch. Savino Peschiera (Architetti di Barletta)

La osservazione è multipla. Si osserva che:

Osservazione 1

1. Relativamente alla maglia C1A-02 (viale Regina Margherita) non v'è congruenza tra la tavola D2 e la tavola E.2, dovendo essere esatta la indicazione della tavola E2. Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

1. E' esatta la rappresentazione della tavola E2: la destinazione corretta della maglia sul viale Regina Margherita è quella di C1.1-02, per cui la osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura:

"La maglia (viale Regina Margherita) corrispondente a quella definita nella tavola E2 come C1.1-02, erroneamente campita come zona 8, è da leggersi come zona C1.1."

Il CC: Il punto 1 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 2

2. Relativamente alla maglia "C" interclusa tra le maglie B5-27, C1.1-02 e C1.1-01 (viale Regina Margherita) non è stata definita nella tavola E2.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale

2. Per tale maglia (viale Regina Margherita) è esatta la zonizzazione rappresentata nella tavola D2, per cui la osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola E2 la dicitura:

"La maglia (viale Regina Margherita) interclusa tra le maglie B5-27, C1.1-02 e C1.1-01 è da considerarsi facente parte della maglia C1.1-01."

Il CC: Il punto 2 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR:

Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 3

3. Relativamente alle maglie C1.1-16 e F-02 (via

Canosa) vi sono errori nel retino della maglia F02 nella tavola D2 e nella definizione della maglia C1A-16 nella tavola E2.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale

3. Per le maglie C1.1-16 e F-2 (via Canosa) sono confermate le destinazioni per attrezzature, con la correzione degli errori di scrittura e di definizione rilevati; la osservazione va pertanto accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura:

"La maglia su via Canosa, tipizzata come C1.1 corrispondente alla maglia F-02 della tavola E2, è da considerarsi tipizzata come US"

e inserendo nella legenda della tavola E2 la dicitura:

"La maglia su via Canosa indicata come F-02 è da considerarsi definita come maglia US-29; la maglia indicata come C1.1-16 è da considerarsi definita come maglia F-02."

Il CC: Il punto 3 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 4

4. La maglia US-16 (nuovo PdZ) nella tavola D2 ha il retino della zona C invece di quello della US. Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Regionale

4. Per la maglia della zona 167 sottostante via Quasimodo, è esatta la tipizzazione, della tavola E2, per cui la osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura: "La maglia corrispondente alla US-16 della tavola E2, tipizzata come C2 è da considerarsi tipizzata come US".

Il CC: Il punto 4 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 5

5. La maglia B5-22 (litoranea di levante) già "verde speciale L" è stata erroneamente tipizzata come B5-22.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale

5. E' necessario mantenere il riferimento al quadro normativo del PRG/71 sia per quanto attiene gli indici che per le destinazioni d'uso.

Fermo restando che trattasi di zona omogenea B e che le aree residuali non edificate vanno normate quali unità operative minime, delimitate dai limiti di zona e dal tessuto edificato esistente, deve essere comunque garantita la cessione gratuita delle aree a verde pubblico ed a viabilità in sede di sottoscrizione della convenzione.

Il CC: Il punto 5 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale e si ritiene di dover inserire nell'art. 2.23 delle NTA il seguente 4° comma:

“Nelle maglie B5-22 e B5-23, in assenza di PUE, sono ammessi interventi edilizi diretti applicando l'indice di fabbricabilità fondiario (Iff) di 0,441 mc/mq e gli altri parametri della zona B1.1 di cui all'art. 2.19. La destinazione degli edifici è destinata a residenze nella misura massima del 56% della volumetria complessiva e, nella misura minima del 46%, ad attività di carattere collettivo e ricettivo; le superfici scoperte sono destinate a verde ed a parcheggi”.

Osservazione 6

6. Dalla maglia B5-23 (litoranea di levante) va stralciato il complesso “La Terrazza” che ha destinazione turistico-alberghiera e quindi trattasi di zona D.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale

6. La destinazione di zona non può essere modificata in conseguenza della destinazione d'uso di un edificio. Per tale maglia, comunque, valgono le considerazioni scritte per la contigua maglia B.22, per cui l'osservazione è da accogliere parzialmente inserendo nell'art. 2.23 delle NTA quanto dedotto al precedente punto 5.

Il CC: Il punto 6 dell'Osservazione è accolto conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie come da determinazioni del Consiglio Comunale e si ritiene di dover inserire nell'art. 2.23 delle NTA il seguente 4° comma:

“4. Nelle maglie B5-22 e B5-23, in assenza di PUE, sono ammessi interventi edilizi diretti applicando l'indice di fabbricabilità fondiario (Iff) di 0,441 mc/mq e gli altri parametri della zona B1.1 di cui all'art. 2.19. La destinazione degli edifici è destinata a residenze nella misura massima del

56% della volumetria complessiva e, nella misura minima del 46%, ad attività di carattere collettivo e ricettivo; le superfici scoperte sono destinate a verde ed a parcheggi”.

Osservazione 7

7. Le aree dello svincolo Patalini della SS 16bis non sono incluse nel novo PZ167.

Il CC: “L'Osservazione è rigettata”

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 8

8. Manca la verifica degli standards urbanistici per i nuovi insediamenti produttivi successivi al decreto 1444;

Il CC: “L'Osservazione è rigettata”

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 9

9. I circa 36 ettari a destinazione pubblica per gli insediamenti produttivi vanno ricercati nei 200 ettari del nuovo PIP.

Il CC: “L'Osservazione è rigettata”

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 10

10. E' proposto l'inserimento di una “zona a verde speciale L” (art. 19 del PRG vigente) sulla litoranea di ponente dalla teleferica alla Fiumara.

Il CC: “L'Osservazione è rigettata”

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 11

11. Con l'emendamento votato in CC il 16.02.2000, possono essere reiterate le “zone a verde speciali L” del vigente PRG, riducendo l'area a “parco urbano”, che può essere esteso su tutto il territorio comunale.

Il CC: “L'Osservazione è rigettata”

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 12

12. L'indice di fabbricabilità massimo applicabile nelle zone E3 ostacolerà il rinnovo urbano della Città per cui si suggerisce di perimetrare le zone di

recupero edilizio ed urbanistico, lasciando gli indici vigenti.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 13

13. Non è chiaro il motivo delle differenze tra gli indici di fabbricabilità e le diverse altezze/distanze degli edifici introdotte con la Variante.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 14

14. La tavola della viabilità non riporta alcune opere stradali a ridosso della SS16bis.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 15

15. Si propone di integrare il Regolamento Edilizio con un comma relativo alla istituzione della "consulta urbanistica".

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 06 - PRESENTATA DA: Coordinamento Tecnici- Imprenditori di Barletta

Il contenuto è identico a quello della Osservazione n.5 cui si rimanda.

N. 07 - PRESENTATA DA: Sig. Michele Laporta / "Laporta Ortofrutticola"

Si osserva che il "vincolo" posto nella previsione che venga realizzato l'ampliamento dell'impianto di trattamento dei reflui liquidi, impegna aree che attualmente sono utilizzate da attività produttive e che, più specificatamente, interessano l'area, in zona agricola, dell'opificio della ditta dell'osservante. Viene specificato che l'opificio è già stato oggetto di concessione in sanatoria e che la Ditta ha partecipato al bando per il finanziamento pubblico in attuazione dei Patti Territoriali Puglia. Viene, pertanto, chiesta una riconsiderazione della questione.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 08 - PRESENTATA DA: Sig. Gioacchino Sfrégola

Si osserva che l'aver portato nelle zone per attività primarie il lotto minimo da 5.000 mq, com'è previsto nel vigente PRG, a 10.000 mq e 20.000 mq, considerato il frazionamento della proprietà agricola barlettana, risulta penalizzante per gli operatori del settore. Si chiede, pertanto, di riconsiderare tale normativa.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale

La Variante ha normato gli insediamenti nelle zone agricole in conformità delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed in coerenza con le acquisizioni tecniche più recenti.

La articolazione della stessa, inoltre, in più sottozona ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, e in funzione delle possibili attività dirette ed indirette insediabili risulta compatibile con un lotto minimo di superficie pari a 5.000 mq.

Il CC: "La osservazione è accolta nei termini delle controdeduzioni";

Parere del CUR: Si accoglie, concordando con le determinazioni dell'Amm.ne Com.le, trattandosi di ripristino d' norma per la zona agricola vigente.

N. 09 - PRESENTATA DA: Vincenzo Salzo + 7

E' uguale a parte della Osservazione n.21 (qui di seguito esaminata).

Osservazione 1 (è identica al punto 3 della Oss. 21):

Nella numerazione delle maglie D2, è stata omessa la numerazione posta ai margini della maglia D2.12 e D.2.13, e nell'art. 2.13.3 delle NTA non è specificata la destinazione di tale maglia e di quelle D2. 10 e D2.14.

Controdeduzione dell'Ufficio. Urbanistico Comunale:

La osservazione evidenzia alcune omissioni nella elencazione e nella disciplina delle maglie della zona D2: il suo accoglimento consente di ovviare a dette omissioni.

Il CC: "La Osservazione è accolta"

Parere del CUR: Si accoglie e si ritiene di inserire nell'art. 2.13.3 delle NTA il seguente comma:

"La sottozona confinante con quelle D2,12 e D2.13, denominata D2.13bis, è normata come dette

due sottozone. Le sottozone D2. 10 e D2.14 sono normate come le sottozone D2.11, 12, 13”.

Osservazione 2 (è identica al punto 4 della Oss. 21):

Alla norma, per le zone D, che prescrive sia per le recinzioni che per le costruzioni la distanza minima dall'asse stradale di 20 m, è da preferirsi la definizione della larghezza stradale su cui attestare le recinzioni, e la distanza delle costruzioni dalla stessa.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

La larghezza delle strade nelle zone D e le distanze delle costruzioni/recinzioni dall'asse delle stesse, sono state oggetto di specifica attenzione e decisioni in Consiglio Comunale, in considerazione anche della caoticità di alcune situazioni di fatto. Ferma restando la distanza dall'asse stradale delle costruzioni (che è, peraltro, quella attualmente vigente) è tecnicamente possibile “ridurre” la larghezza destinata alle corsie di marcia più le aree per il parcheggio lungo i confini e/o le inversioni di marcia, consentendo una minore distanza delle recinzioni dall'asse stradale.

Il CC: “L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni”

Parere del CUR: Si accoglie e, nel rispetto dell'art. 2.02 delle NTA, si inseriscono le seguenti modifiche: Art. 2.13.2 delle NTA, il punto ‘W’ viene così sostituito:

*“6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m, delle recinzioni minimo 9,00 m”
Art. 2.13.3 delle NTA, il punto “6” viene così sostituito:*

“6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m, delle recinzioni minimo 9,00 m”

Osservazione 1 bis

E' dichiarata solo indicativa e non definitiva la previsione viaria delle strade di collegamento, delle zone D2, 11, 12, 13.

Il CC: “L'Osservazione è rigettata”

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 10 - PRESENTATA DA: Sig. Leonardo Maffione

La osservazione è articolata in:

1. La zona di rispetto non è univocamente determinata poiché non v'è coerenza tra la tavola A.11.3

e la tavola D.2. Si chiede la modifica del limite indicato su tali elaborati.

2. In considerazione del disposto del 4° comma dell'art. 57 del DPR n. 285/1990 e dello stato di fatto, si chiede la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 200 a 100 metri.

3. Subordinata alla “2”, si chiede una delimitazione della fascia di rispetto che mantenga la profondità dei 200 m a partire dal perimetro del cimitero storico e riduca detta profondità a 100 m dal perimetro dell'ampliamento.

4. Subordinata alla “2” e “3”, si chiede una delimitazione della fascia di rispetto di 200 m dal perimetro del cimitero così come riportato nel PRG vigente, e una delimitazione di, 100 dal perimetro dell'ampliamento.

5. Si osserva che, nel rispetto della irretroattività degli atti amministrativi, al termine del punto 2.62.2 del Regolamento Edilizio, vengano aggiunte: “Sono fatti salvi i procedimenti di sanatoria in corso al momento dell'adozione della variante al PRG”.

Il CC: “L'Osservazione è rigettata”

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale, fermo restando la potestà del C.C. di ridefinire, in fase successiva e separata dal presente provvedimento, l'area di rispetto cimiteriale ove ne sussistano i presupposti di legge e secondo le disposizioni vigenti.

N. 11 - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Dei Carmine

Si osserva sia la illogicità della prescrizione, nella zona D, della distanza dall'asse stradale di 20,00 metri sia per le costruzioni che per le recinzioni, sia la opportunità che l'indice di fabbricabilità sia applicato anche sulle aree cedute per destinazione stradale.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

Il contenuto dell'Osservazione attiene all'illogicità della prescrizione della distanza stradale analoga sia per le costruzioni che per le recinzioni delle zone D. Si ritiene che l'anomalia sia scaturita dal non avere espressamente graficizzato le complanari del PRG/71 e che pertanto è necessario tenerne adeguatamente conto per poter accogliere l'Osservazione nella parte in cui possono essere autorizzate le recinzioni a filo strada. Si conclude pertanto con il proporre l'accoglimento dell'Osservazione articolando così le Norme Tecniche: Il

punto 6 dell'art. 2.13.2 delle NTA viene così sostituito:

“6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m; delle recinzioni minimo 9,00 m. - Per via Trani, al fine di consentire il completamento delle controstrade esistenti e della cessione al Comune delle relative aree di giacitura:

Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m; delle recinzioni nel rispetto degli allineamenti esistenti delle controstrade.

Il punto 6 dell'art. 2.13.3 delle NTA viene così sostituito:

“6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m, delle recinzioni minimo 9,00 m. -

Per via Foggia, al fine di consentire il completamento, delle controstrade esistenti e della cessione al Comune delle relative aree di giacitura:

Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m; delle recinzioni nel rispetto degli allineamenti esistenti delle controstrade.”

Il CC: “La osservazione è accolta nei termini delle controdeduzioni”

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 12 - PRESENTATA DA: Antonio Santoro / Edildomus srl

Si osserva che la modifica della destinazione di zona da “zona verde speciale L” del PRG vigente a “parco urbano” della Variante è tecnicamente non motivata e non coerente con determinazioni assunte dal Consiglio Comunale. Si chiede, pertanto, il ripristino della precedente disciplina (art. 19 NTA del PRG vigente) magari coordinandola con gli “ambiti distinti” (art. 213.3B delle NTA della Variante).

Il CC: “L'Osservazione è rigettata”

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 13 - PRESENTATA DA: Tecnici Settore XII -Servizio Edilizia, Comune di Barletta

La osservazione è multipla. Si osserva che:

- Circa la zonizzazione:

1. Nella tavola della zonizzazione della Variante, non ha trovato applicazione la sottozona B1.3, ancorché indicata in legenda e disciplinata nell'art. 2.19 delle NTA.

2. La maglia di zona industriale su via Trani,

compresa tra la zona D1 e la maglia del Circolo Tennis, è stata tipizzata come “E normale”.

3. Le maglie della ex “zona piccola industria” verso Trani a sud della ferrovia sono state tipizzate D1 mentre sono D2.

4. La maglia tra le vie Vittorio Veneto, Barberini e Marconi non è stata tipizzata.

5. La maglia tra le vie Fracanzano, Zara e Trento non è stata tipizzata.

6. Il villaggio Turistico Fiumara non è stato tipizzato.

7. Nella tavola ;Q2 le maglie C1.1 e F-02 (via Canosa) sono tipizzate in modo errato (la prima è F, la seconda US), e lo è anche la piccola maglia C1.1 a ovest in angolo tra le vie Canosa e Cassandro che è B4.1.

- Circa le Norme Tecniche di Attuazione:

8. All'art. 1.20 “Volume degli edifici”, al comma 5, si propone di aggiungere un comma finalizzato a contenere al minimo necessario i “volumi tecnici” ed a vincolarne la destinazione d'uso.

9. All'art. 2.22 al comma 2, il riferimento all'“art. 2.16” va sostituito con “art. 2.18”.

10. All'art. 3.01, il comma 2, andrebbe riferito alla sola maglia, riviera di levante, di “parco urbano” individuata nella tavola D2, con il simbolo 1”.

11. All'art. 2.16, al comma 4, agli interventi consentiti nel centro storico in assenza di PIP/PL/PR, viene proposto di aggiungere quello della “ristrutturazione edilizia”.

12. All'art. 2.30, relativo alle urbanizzazioni secondarie presenti nelle zone omogenee, viene proposto di precisare che sono disciplinate non solo quelle direttamente tipizzate nelle tavole D2/E2, ma anche in quelle allegate alla Relazione.

13. Viene evidenziato che per le zone agricole le superfici fondiarie minime fissate dalla Variante non è aderente alla realtà comunale poiché è presente una diffusa frammentazione della proprietà.

- Circa il Regolamento Edilizio:

14. Con riferimento all'art. 2.4, comma 3, viene chiesta una autonoma procedura, rispetto alla DIA, per le opere eseguite ai sensi dell'art. 26 della legge 47/1985.

15. Con riferimento all'art. 2.5, comma 6, viene chiesta l'inclusione tra gli interventi edilizi liberi (e, quindi non sottoposti alla DIA) anche delle opere di manutenzione ordinaria relative all'esterno degli edifici.

16. Con riferimento all'art. 2.5, comma 5, viene

chiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria la procedura della DIA.

17. Con riferimento all'art. 2.23.11, in conseguenza di quanto nel punto 14 che precede viene chiesta la sostituzione di "In allegato alla" con "comunicato ai sensi dell'art. 26 della legge 47/85".

18. Con riferimento all'art. 2.24.1, viene chiesta la sua sostituzione con il rinvio all'art. 2.5.

19. Con riferimento agli artt. 2.23.3, 224.2, 2.25.1, 1.26.1, viene chiesto, ai sensi della legge 135/97, l'inserimento della indicazione della impresa cui si intende affidare i lavori.

20. Con riferimento all'art. 2.10.2, nell'ultimo periodo viene chiesta l'inserimento anche della "DIA" oltre alla autorizzazione o concessione.

21. Con riferimento all'art. 3.34.3, con riferimento alle recinzioni in zona agricola, viene proposto il rinvio all'art. 2.07 delle NTA.

22. Con riferimento al Capo XVIII "norme transitorie", viene proposto l'inserimento di un articolo relativo agli edifici oggetto di condono edilizio, con la specificazione degli interventi eseguibili negli stessi.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

- *Relativamente alla zonizzazione, le osservazioni sono pertinenti e consentono di porre rimedio a discrepanze tra elaborati ed imprecisioni.*

1. *L'adeguamento degli indici di fabbricabilità ha consentito anche alcune semplificazioni, da ciò l'accorpamento evidenziato nell'osservazione delle sottozone B1.3 e B1.4. L'osservazione, al fine di dare certezza nella lettura della Variante, va accolta con l'inserimento nella legenda della tavola D2 ed a chiusura dell'art. 2.19 delle NTA, della dicitura:*

"La sottozona B1.3 non è presente nella zonizzazione della Variante di adeguamento alla l.r. 56/80.

2. *La destinazione di zona della maglia è correttamente individuata nella tavola E2, come maglia*

D1.13; nella tavola D2 è, evidentemente, saltata la campitura. L'osservazione va accolta inserendo~ nella legenda della tavola D2 la dicitura:

"La maglia corrispondente alla maglia D1.13 della tavola E2, è tipizzata come sottozona D1."

3. *La destinazione di zona delle maglie verso Trani a sud della sede ferroviaria è correttamente indicata nella tavola E2. L'osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura:*

"Le maglie della zona industriale poste a sud

della sede ferroviaria verso Trani, sono tipizzate come sottozona D2 e non come sottozona D1."

4. *La maglia, compresa tra le vie Vittorio Veneto, Barberini e Marconi, non campita nella tavola D2, è a maglia B4.1. L'osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura: "La maglia compresa tra le vie Vittodo Veneto, Barberini e Marconi, è tipizzata B4.1"*

5. *La maglia compresa tra le vie Fracanzano, Zara e Trento, non campita nella tavola D2. è una maglia B4.1. L'osservazione va accolta inserendo nella legenda della tavola D2 la dicitura:*

"La maglia compresa tra le vie Fracanzano, Zara e Trento, è tipizzata B4.1"

6. *L'osservazione va accolta inserendo nelle tavola "D1.D " e "D1.E" (scala 1:10.000) la dicitura:*

"Il villaggio turistico Fiumara è tipizzato come zona B5, ed è disciplinato dai primi due commi dell'art. 2.23 delle NTA della Variante."

7. *Per le maglie C1.1-16 e F-2 (via Canosa) sono confermate le destinazioni per attrezzature, con la correzione degli errori di scrittura e di definizione rilevati; la osservazione va pertanto accolta inserendo nella legenda della tavola D2 le diciture:*

"La maglia su via Canosa, tipizzata come C1.1 corrispondente alla maglia F-02 della tavola E2, è da considerarsi tipizzata US."

"La maglia all'angolo tra via Canosa e via Cas-sandro, tipizzata come C1. 1 (prospiciente la precedente), è da considerarsi tipizzata B4.1."

e inserendo nella legenda della tavola E2 le diciture:

"La maglia su via Canosa indicata come F-02 è da considerarsi definita, come maglia US-29; la maglia indicata come C1.1-16 è da considerarsi definita come maglia F-02."

"La maglia all'angolo tra via Canosa e via Cas-sandro, non definita (prospiciente la precedente), è da considerarsi appartenente alla maglia B4.1-04."

- *Relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione si controdeduce come segue.*

8. *La osservazione deriva, evidentemente, dall'esperienza concretatasi nella prassi: relativamente ai volumi tecnici, una precisazione "qualitativa" sul dimensionamento, ed una procedura "vincolante" sulla destinazione, non sono escludibili. La osservazione, pertanto, può essere accolta inserendo nell'art. 1.20 delle NTA, in coda al 50 comma, la seguente frase:*

“Il dimensionamento in pianta ed in altezza dei volumi tecnici (se esclusi dalla applicazione dell'indice di fabbricabilità) deve essere contenuto nel minimo involucro degli impianti e degli spazi necessari per il loro montaggio e manutenzione. La loro destinazione d'uso deve essere vincolata con un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto a cura e spese del titolare della concessione edilizia.

9. La osservazione consente di correggere un errore di scrittura. Va accolta inserendo nella “errata corrige” delle NTA”, all'art. 2.22, al comma 2, la correzione: il riferimento all' “art. 2.16” va sostituito con “art. 2.18”.

10. La nonna ha portata generale ed è tesa a salvaguardare situazioni consolidate sia tecnicamente che giuridicamente, essa non può essere applicata ad una sola area. L'osservazione, pertanto, non è accoglibile.

11. L'intervento della “ristrutturazione edilizia”, ancorché compreso tra gli interventi di recupero di cui alla legge 457/78, consente una trasformabilità degli edifici che, nei centri storici deve essere organicamente disciplinata da un piano esecutivo (PP, PR, PL) e non può essere “di garanzia” l'esito favorevole dell'esame episodico di un singolo progetto non contestualizzato. L'osservazione non è accoglibile.

12. Le urbanizzazioni secondarie comprese nelle varie zone omogenee e non sono state singolarmente individuate all'interno delle sottozone nelle tavole D2 ed E2, lo sono state nella tavola a.3.3. allegata alla Relazione. L'osservazione, pertanto, può essere parzialmente accolta, considerando soltanto tale allegato alla Relazione tra quelli prescrittivi della Variante, inserendo nell'art. 2.30 delle NTA il seguente comma 20:

“Le urbanizzazioni secondarie sono individuate nelle tavole D2, E2 e negli elaborati della tavola a.3.3. (elaborati a, b, c, d, e) allegata alla Relazione.”

13. La definizione della superficie fondiaria minima nelle zone agricole è stata oggetto di specifica trattazione. Il richiamo della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

- Relativamente al Regolamento Edilizio si controdeduce come segue.

14. Per evidenti motivi di semplificazione e unificazione delle procedure, le opere di cui all'art. 26 della legge 47/85 sono state ricondotte nella procedura della DIA, fermo restando - ovviamente

quanto prescritto dalla legge. La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

15. Gli interventi di manutenzione ordinaria relativi all'esterno degli edifici coinvolge aspetti di interesse collettivo e/o pubblico che richiedono una responsabile definizione tecnica e, quindi, almeno la DIA. L'osservazione non è accoglibile.

16. Conseguenza del punto precedente. L'osservazione non è accoglibile.

17. Come sopra.

18. Come sopra.

19. In conformità del comma 8bis dell'art. 4 della legge 493/93, così come modificato dalla legge 135/97, l'osservazione va accolta con l'inserimento della dicitura “La DIA o la domanda di AUT va corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidate i lavori.” negli articoli 2.23.3, 2.24.2, 2.25.1, 2.26.1.

20. La disciplina della conversione d'uso deve essere oggetto di specifica disciplina da parte della Regione. Nell'attuale quadro normativo la DIA non appare dia sufficienti garanzie per i profili di pubblico interesse (compatibilità con la destinazione di zona, rispetto standard) che la conversione può sollevare. L'osservazione non è accoglibile.

21. Tecnicamente è opportuno non avere sovrapposizioni normative. L'osservazione va parzialmente accolta sostituendo gli ultimi due periodi dell'articolo, 3.34.3 del RE con la dicitura: “Nelle zone E si applicano le prescrizioni delle NTA.”

22. Le limitazioni proposte circa gli interventi sul costruito già oggetto di concessione in sanatoria non sono condivisibili. Tutti gli interventi di recupero sono eseguibili sugli edifici già oggetto di concessione in sanatoria. Circa la conversione d'uso, inoltre, rimane pienamente confermato l'art. 2.10 del RE. L'osservazione, pertanto, non è accoglibile.

Il CC: “L'Osservazione è parzialmente accolta conformemente alle controdeduzioni” Parere del CUR:

Si accoglie nei limiti e nei termini delle determinazioni del Consiglio Comunale

N. 14 - PRESENTATA DA: Sig.ra Antonietta Leone + 3

Gli osservanti, rappresentanti di quattro ditte proprietarie di un edificio industriale in contrada Contufo evidenziano il fatto che il Comune ha rilasciato la concessione edilizia n. 94/19.02.11999 alla Impresa edile Francesco Ruta, per la costruzione

dell'edificio, poi diventato di loro proprietà, con accesso da un "tratturo interpodereale" prescrivendo l'arretramento del fronte su detto tratturo di 5,60 metri. Da ciò gli osservanti deducono che era nelle previsioni del Comune l'ampliamento di detto tratturo interpodereale per fare una strada a servizio degli insediamenti industriali della zona. Gli osservanti, inoltre, evidenziano che la previsione, nella Variante adottata, della prosecuzione della traversa di via Trani fino a via Misericordia, non può essere realizzata poiché su detta area, prima dell'adozione della Variante, è stata rilasciata la concessione edilizia per la costruzione di un plesso industriale. Essi, pertanto chiedono che venga previsto un asse stradale in ampliamento del citato tratturo interpodereale.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 15 - PRESENTATA DA: Sig. Leonardo Comitangelo

Viene osservato che la articolazione della "zona D" per attività industriali, artigianali, commerciali di deposito e movimentazione, e attività assimilate", di cui all'art. 2.13. delle NTA, in più sottozona con destinazioni diverse, è non soltanto contrastante con la logica degli insediamenti produttivi che non possono essere distinti dagli insediamenti di servizio agli stessi, ma è in sostanziale contrasto con il dettato normativo del DIM 1444/1968, così come confermato da una costante giurisprudenza; il DIM, infatti, comprende in una unica "zona omogenea" "le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati".

Il CC: "L'osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 16 - PRESENTATA DA: Sig. Leonardo Comitangelo

Viene osservato che la mancata proroga della legge regionale n. 30/1990 (caducata il 31.12.1999) ha modificato il quadro normativo della fascia litoranea e che pertanto vanno inserite nelle NTA e nei grafici della Variante le preesistenti situazioni, anche in relazione agli emendamenti approvati in sede di adozione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 25.2.2000 (delibera n. 16).

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 17 - PRESENTATA DA: Sig. Leonardo Comitangelo

Viene osservato che nella tavola delimitante gli "ambiti territoriali distinti" non sono state evidenziate le zone omogenee così come classificate dal DIM 1444/68 e che ciò andrebbe fatto per evitare difficili interpretazioni.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 18 - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Prascina

Viene osservato che non è stato applicato il disposto del DIM 1444/68 per la inclusione nella "zona omogenea B" di tutte le aree aventi le caratteristiche definite dallo stesso DIM.

Risulta, infatti, non inclusa nella "zona B5", normata dall'art. 2.23, l'area impegnata dal piano di lottizzazione presentato dall'osservante (che è stato "adottato" e non ancora approvato dal Consiglio Comunale) a differenza di quanto fatto per le altre aree comprese nella maglia. Viene, pertanto, chiesto che la tipizzazione dell'area in questione venga riclassificata da zona "C1" (con indice di fabbricabilità territoriale 1,5 mc/mq) in zona "B5" (con indice di fabbricabilità fondiario 6,0 mc/mq).

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 19 - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe De Raymondi

Si osserva come "l'antico borgo di Montaltino", con le previsioni della Variante, venga penalizzato nelle sue specificità, appunto di "borgo", e nelle sue vocazioni di sviluppo turistico e di centro di servizi per gli abitanti anche delle aziende agricole della zona, poiché è stato considerato come una semplice "masseria". Viene, pertanto, chiesto che, quanto meno, sia ripristinata la norma (art. 24 delle NTA) del vigente PRG.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

Il comma 3 dell'art. 1.01 delle disposizioni generali - capo 1 - parte generale delle Norme Tecniche

d'attuazione stabilisce la gerarchia degli elaborati grafici ad iniziare da quelli di maggior dettaglio (1:5.000). Seguono così per importanza quelli nel rapporto 1:10.000 e 1:25.000. In tema di zonizzazione si osserva che il territorio urbano risulta disciplinato dalla relativa tavola D.2 (1:5.000) mentre quello extraurbano è rappresentato nelle tavole 1:10.000 ed 1:25.000.. Le zonizzazioni riportate nelle tavole 1:10.000 attengono solo ed esclusivamente agli Ambiti Territoriali Distinti ed Estesi. Viene ripristinata la destinazione di zona del borgo di Montaltino come disciplinato dall'art. 24 delle NTA del PRG/71.

Il CC: "L'osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni";

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 20 - PRESENTATA DA: Sigg.ri Giuseppe Venceslao Tatò e Mario Marte Tatò

Si osserva che la trasformazione della destinazione di zona da "zona verde speciale L" (art. 19 del vigente PRG) a "parco urbano" dei suoli di proprietà, nella fascia litoranea di ponente, oltre a provocare danni patrimoniali, è in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio Comunale (25.02.2000, del. n. 16) in sede di definizione degli "emendamenti" da apportare alla Variante in conseguenza della caducazione della legge regionale 30/90.

Viene pertanto chiesto che, riducendo l'estensione del "parco urbano", sulle aree di proprietà venga reiterata la destinazione di zona del vigente PRG.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 21 - PRESENTATA DA: Sig. Raffaele Giovanni Bruno

L'osservazione si articola in più argomenti:

Osservazione 1

1. La Variante non rispetta in senso stretto la zonizzazione del vigente PRG e, pertanto, non è una variante di "adeguamento" alla LIR n. 56/80 ma è una variante sostanziale.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 2

2. La sottozona B1.4-04 comprende aree che nel PRG vigente sono zone "C" e "D" per le quali la distanza dall'asse stradale è rispettivamente pari a 5,60 e 7,00 m, mentre la Variante nelle zone B1.4 (art. 2.19) prescrive per tale distanza quella di 9,00 m, con conseguente mancanza di allineamento tra i fabbricati (anche con quelli di recente costruzione).

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

2. Il contenuto della osservazione ha aspetti di interesse pubblico (il perseguimento, per quanto possibile, di allineamenti lungo i fronti stradali nella costruzione e/o sostituzione edilizia nelle zone B) e, pertanto, il suo accoglimento costituisce un miglioramento delle NTA della Variante.

Il CC "L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale e si ritiene di dover inserire nell'art. 2.19 delle Norme Tecniche di Attuazione, il seguente comma 2:

"2. Negli isolati ricadenti nelle sottozone di cui al comma precedente, laddove in esecuzione del PRG 1971 sia stato realizzato almeno un edificio con allineamento rispetto all'asse stradale diverso da quello sopra indicato, è possibile costruire/ricostruire mantenendo tale diverso allineamento."

e dopo il comma 4 dell'art. 2.02:

"Per le strade di tipo a) e b) del precedente comma il PRG recepisce per l'intero tracciato la larghezza stradale minima uniforme pari alla somma dei due maggiori distacchi previsti dai tipi edilizi interessati per ciascun lato stradale"

Osservazione 3

3. Nella numerazione delle maglie D2, è stata omessa la numerazione posta ai margini della maglia D2.12 e D2.13, e nell'art. 2.13.3 delle NTA non è specificata la destinazione di tale maglia e di quelle D2.10 e D2.14.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

3. La osservazione evidenzia, alcune omissioni nella elencazione e nella disciplina delle maglie della zona D2: il suo accoglimento consente di ovviare a dette omissioni.

Il CC: "L'Osservazione è accolta"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le

determinazioni del Consiglio Comunale e si inserisce all'art. 2.13.3 delle NTA il comma:

“La sottozona confinante con quelle D2.12 e D2.13, denominata D2.13bis, è normata come dette due sottozone. Le sottozone D2. 10 e D2.14 sono normate come le sottozone D2.11, 12, 13.

Osservazione 4

4. Alla norma, per le zone D, che prescrive sia per le recinzioni che per le costruzioni la distanza minima dall'asse stradale di 20 m, è da preferirsi la definizione della larghezza stradale su cui attestare le recinzioni, e la distanza delle costruzioni dalla stessa.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

4. La larghezza delle strade nelle zone D e le distanze delle costruzioni/recinzioni dall'asse delle stesse, sono state oggetto di specifica attenzione e decisioni in Consiglio Comunale, in considerazione anche della caoticità di alcune situazioni di fatto. Ferma restando la distanza dall'asse stradale delle costruzioni (che è, peraltro, quella attualmente vigente) è tecnicamente possibile “ridurre” la larghezza destinata alle corsie di marcia più le aree per il parcheggio lungo i confini e/o le inversioni di marcia, consentendo una minore distanza delle recinzioni dall'asse stradale.

Il CC: “L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni”

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale e si inseriscono nelle NTA le seguenti modifiche:

Art. 2.13.2 delle NTA, il punto T” viene così sostituito:

“6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m, delle recinzioni minimo 9,00 m”
Art. 2.13.3 delle NTA, il punto “6” viene così sostituito:

“6. Distanza dall'asse stradale: delle costruzioni minimo 20,00 m, delle recinzioni minimo 9,00 m”

Osservazione 5

5. La divisione tra le maglie US.24 e US.28 taglia il Villaggio del Fanciullo ponendo problemi nella attuazione delle maglie adiacenti.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

5. L'accoglimento della osservazione, destinando alla superficie di pertinenza del Villaggio del

Fanciullo la intera maglia US.24, risponde a esigenze di razionalità.

Il CC: “L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni”

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale e si inserisce nell'art. 2.03 delle NTA, il seguente 7° comma:

“7. Il confine tra la maglia US.24 e le contigue maglie US.23 e US.28 coincide con il perimetro del complesso del Villaggio del Fanciullo”.

Osservazione 6

6. La Variante non ha recepito recenti provvedimenti dell'Amministrazione.

Il CC: “L'Osservazione è rigettata”

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

Osservazione 7

7. L'art. 5.20 del Capo XV del Regolamento Edilizio impone un criterio di numerazione dei civici su strada opposto a quello in uso.

Controdeduzione dell'Ufficio Urbanistico Comunale:

7. La correzione del prescritto del Regolamento Edilizio consente di riportare nel criterio vigente la numerazione dei civici su strada.

Il CC: “L'Osservazione è accolta”

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale e nel Regolamento Edilizio si cancella nel testo del punto 2 dell'art.5.20 l'espressione a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico”.

N. 22 - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Todisco

Si osserva che l'area situata sul lato mare di via Foggia all'altezza del viale del Cimitero, è regolarmente edificata fin da prima del PRG 1971 con edifici per attività produttive, e che di tale stato di fatto, già illegittimamente non considerato in sede di formazione del PRG vigente, viene ignorato anche nella presente “Variante di adeguamento”. Si chiede pertanto che l'area venga tipizzata nel rispetto del DIM 1444/68.

Il CC: “L'Osservazione è rigettata”

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 23 - PRESENTATA DA: Sig. Rosario Frezza

E' identica alla osservazione n. 22 cui si rimanda.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 24 - PRESENTATA DA: Sia Cosimo Damiano Lamonaca

Si osserva che le aree a destinazione agricola, comprese in maglie in massima parte impegnate da zona D già oggetto di edificazione, non possono più avere alcuna utilizzazione agricola, per cui una razionale loro destinazione non può essere che quella di aree pertinenziali a quelle industriali confinanti.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR:

Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 25 - PRESENTATA DA: Sia Giusep12e Cortellino + 6

E' identico a quello della osservazione n.24 cui si rimanda.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 25 bis - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Cortellino / Monilar srl

Si osserva che in epoca anteriore alla adozione della Variante, su istanza dell'osservante, il Comune di Barletta ha rilasciato concessione edilizia per la realizzazione di un plesso industriale su un'aria tipizzata dal PRG vigente come zona industriale; si osserva, inoltre, che alla data della pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di adozione della presente Variante, la costruzione del plesso era praticamente ultimata. La Variante sull'area in questione ha previsto una strada, in prosecuzione della traversa di via Trani esistente, che investe il sedime di detto plesso industriale determinando una situazione irregolare. Si chiede, pertanto, evidenziando anche il fatto che la "Variante" è di adeguamento alla L.R. 56 e non è una variante generale, di eliminare la previsione di detta strada.

Controdeduzione: La osservazione evidenzia una situazione di contraddittorietà tra alti amministrativi posti in essere dal Comune. L'accoglimento della osservazione consente di porvi rimedio.

Il CC: "L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 25 ter - PRESENTATA DA: Sig. Giuseppe Cortellino

Il contenuto è identico a quello della osservazione n. 24 cui si rimanda.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 26 - PRESENTATA DA: Sig.ra Maria Pia Parente + 2

Il contenuto è identico a quello della osservazione n. 24 cui si rimanda.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 27 - PRESENTATA DA: Sig. Savino Damato

Il contenuto è identico a quello della osservazione n. 24 cui si rimanda.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 28 - PRESENTATA DA: Sig. Aniello Fucci

Si osserva che - la Variante, così come adottata, non rispetta l'emendamento approvato con delibera 16 del 25.02.2000 dal Consiglio Comunale, poiché include nel "parco urbano" le aree di due lottizzazioni progettate dall'osservante, con evidente danno. L'osservazione è sostanziata dalle argomentazioni contenute nel ricorso proposto al TAR Puglia avverso la delibera n. 31 del 13.03.2000 del Consiglio Comunale di adozione della Variante.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 29 - PRESENTATA DA: Sia Michele Rasola / Ramin srl

Si osserva che i suoli di proprietà dell'osservante lungo via Misericordia, tipizzati dal PRG vigente come "verde speciale L", siano stati ritipizzati dalla Variante in "parco urbano" con evidente danno. La osservazione viene sostanziata dal contenuto di un ricorso, allegato, al TAR Puglia.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 30 - PRESENTATA DA: Sig. Roberto Tatò

Si osserva, oltre ad aspetti procedurali ritenuti irregolari, che la Variante non ha tenuto conto dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 66/24.08.99 del PRUSST e, più specificatamente non ha tenuto conto della previsione ivi contenuta dell'ampliamento del centro commerciale - già dotato delle autorizzazioni di rito - posto su via Trani in prospicenza della Cimiteria. Si chiede, pertanto, di prevedere nella disciplina della Variante la possibilità di realizzare detto ampliamento anche con riferimento alla legge regionale n.24/99 che disciplina, tra l'altro, la dotazione di parcheggi per i "nuovi" insediamenti commerciali.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 31 - PRESENTATA DA: Sig. Aniello Fucci

Riprende quanto già osservato nella osservazione n.28.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 32 - PRESENTATA DA: Sia Francesco Maffione

Ha contenuto simile a quello della osservazione n. 25bis.

Controdeduzioni La osservazione evidenzia una situazione di contraddittorietà tra atti amministrativi posti in essere dal Comune. L'accoglimento della osservazione consente di porvi rimedio.

Il CC: "L'Osservazione è accolta conformemente alle controdeduzioni"

Parere del CUR: Si accoglie concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 33 - PRESENTATA DA: Sig. Vincenzo Di Lauro + 8

Si osserva che la riduzione dell'indice di fabbricabilità nell'area impegnata dall'immobile sito in via Pier delle Vigne n. 25, renderà impossibile un adeguato risanamento dell'area, per cui si chiede il

ripristino dell'indice previgente.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 34 - PRESENTATA DA: Sig.ra Carmela Capuano

Il contenuto è identico a quello della Osservazione n. 33.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 35 - PRESENTATA DA: Sia Bartolomeo Doronzo

Il contenuto è identico a quello della Osservazione n. 33.

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale

N. 36 - PRESENTATA DA: Sig.ra Teresa Cavaliere

Si osserva che l'area di proprietà, già compresa nel 1983, in un piano di zona ex legge 167/1962, per l'avvenuta scadenza del PZ non può essere disciplinata dall'art. 2.23 delle NTA (sottozona B5 -zona edificata secondo PL/PP/PZ), ma deve essere sottoposta alla disciplina dell'art. 2.22 (sottozona B4 - zona edificata a sud della ferrovia).

Il CC: "L'Osservazione è rigettata"

Parere del CUR: Si respinge concordando con le determinazioni del Consiglio Comunale.

Osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato

Si respingono, in quanto tardive ed irrituali rispetto alle modalità, di presentazione delle osservazioni e/o opposizioni prescritte all'art. 16 della L.r. n. 56/1980.

TUTTO CUIPIREMESSO E CONSIDERATO,
IL COMITATO RISTRETTO ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE

della Variante per la conformità alla L.R. n. 56/1980 del vigente P.R.G. del Comune di Barletta, con le puntualizzazioni di cui al punto 4 della presente Relazione-parere, in ordine alle osservazioni

vale quanto riportato al punto 5 della presente Relazione-parere.

Bari, li 18/03/2003

Arch. Massimo EVANGELISTA (Presidente della seduta)
 Ing. Giovanni FARESE (Relatore)
 Geom. Antonio ANCONA (Componente)
 Ing. Nicola GIORDANO (Componente)
 Ing. Bruno TODISCO (Componente)
 Geom. Emanuele MORETI (Segretario)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 565

Consulenza: e collaborazione per l'attività di istruttoria tecnico-urbanistica dei Piani regolatori Generali con docenti del Politecnico di Bari. Autorizzazione all'impegno di spesa.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico Santaniello, sulla base della istruttoria espletata dal Dirigente di Settore e di seguito esplicitata, riferisce quanto segue:

“Il Settore Urbanistico della Regione Puglia in base alle disposizioni rivenienti dalla l.r. 31/5/80 n. 56 e dalla l.r. n. 34/94 e ss.mm.ii. che stabiliscono funzioni e compiti della struttura nella definizione dei provvedimenti trasmessi dalle Amministrazioni Comunali, attende in via ordinaria principalmente ai seguenti compiti:

- Istruttoria, degli strumenti urbanistici generali e relative varianti da sottoporre all'esame del Comitato Urbanistico Regionale nonché predisposizione dei relativi schemi di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- Adempimenti connessi alla attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione della G.R. n. 1748 del 15/12/2000: validazione primi adempimenti comunali ex art. 5.05 delle N.T.A.; istruttoria dei piani attuativi della strumentazione urbanistica

generale comunale finalizzata al rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. da parte della G.R.; istruttoria finalizzata alla verifica di compatibilità paesaggistica per le opere di rilevante trasformazione ex art. 4.01 delle N.T.A.; controllo di legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai Comuni ai sensi della L.R. 20/01;

- Istruttoria istanze finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Programma per la realizzazione di insediamenti produttivi in base alle ll.rr. nn. 34/94 e 8198 (predisposizione delibere di G.R. e conseguente Decreto del Presidente della G.R.);
- Partecipazione ai procedimenti di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m. ed i. e conseguente istruttoria per la emissione del parere regionale propeedeutico e vincolante ai fini della approvazione delle varianti urbanistiche da parte dei Consigli Comunali interessati.

Il carico di lavoro giacente in riferimento alle suddette disposizioni di legge, oltre all'attività ordinaria dei vari uffici del Settore da una prima ricognizione generale risulta:

- N. 42 Piani Regolatori Generali;
- N. 92 varianti al P.F. e/o P.R.G.;
- N. 170 Accordi di Programma per insediamenti produttivi ll.rr. 34/94 e 8/98;
- N. 20.000 pratiche di contenzioso in aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Per legge l'esame istruttorio per la definizione dei suddetti provvedimenti richiede figure professionali quali ingegneri, architetti, geometri ed a tal riguardo v'è da rilevare che in tempi brevi non è possibile reperire le professionalità richieste all'interno dell'Amministrazione Regionale.

Al fine di adempiere ai compiti istituzionali e far fronte ai notevoli ritardi accumulati che possono comportare responsabilità di varia natura dipendenti dalla cronica carenza di organico, la Regione Puglia si è già avvalsa di collaborazione esterna all'Amministrazione Regionale affidando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia di Bari il compito di affiancare la struttura del Settore Urbanistico Regionale per le attività di istruttoria delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti e

degli accordi di programma richiesti ai sensi delle LL.RR. nn. 34/94, 8/98 e 56/80. Il tutto concretizzatosi con specifico atto di intesa sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale e dal Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Puglia e, ad oggi, in fase di riproposizione in considerazione dei risultati ottenuti per effetto del rapporto collaborativo instauratosi con la struttura tecnica statale.

Nel contempo, stante la impossibilità della struttura tecnica del Settore Urbanistico Regionale di provvedere alla istruttoria tecnica dei Piani Regolatori Generali adottati dai Comuni e trasmessi alla Regione ai fini della approvazione ex art. 16 della L.R. 31/05/80 n. 56, il Presidente della Giunta Regionale ha richiesto al Rettore del Politecnico di Bari di stabilire un rapporto di collaborazione per coadiuvare il Dirigente del Settore Urbanistico nella attività di istruttoria tecnica, onde accelerare la definizione del P.R.G. ancora giacenti presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

La situazione della pianificazione generale comunale adottata e trasmessa alla Regione per l'approvazione, ai sensi della L.R. 56/80 e L.R. 24/94 e successive modifiche ed integrazioni, già critica per i ritardi accumulati, è ancor più aggravata dalla possibile caducazione delle norme di salvaguardia del P.R.G. giacenti agli atti d'ufficio, con conseguente vanificazione della pianificazione comunale.

In relazione a quanto innanzi con propria nota n. 3872 del 13/03/2003 il Rettore del Politecnico accogliendo la richiesta del Presidente della Giunta Regionale ha provveduto alle autorizzazioni di competenza in merito ai Docenti del Dipartimento di Architettura e Urbanistica del Politecnico individuati nelle persone del Prof. Ing. Maurizio Catalano, Prof. Arch. Arturo Cucciolla, Prof. Ing. Domenico De Salvia, Prof. Ing. Francesco Selicato, Prof. Ing. Carmelo Torre per il rapporto di consulenza e collaborazione per l'attività di istruttoria tecnico - urbanistica dei Piani Regolatori Generali.

Tale collaborazione viene richiesta con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello schema di convenzione allegato al presente provvedimento fino al 31.12.2003 con corresponsione dei compensi secondo le modalità e i termini stabiliti nello stesso schema di convenzione di regolamentazione, tra la Regione e i Docenti, del rapporto di consulenza e collaborazione per attività di istruttoria tecnico - urbanistica dei Piani Regolatori Generali.

Gli oneri derivanti dal presente atto si quantificano in prima analisi e presuntivamente in euro 60.000,00; qualora il costo documentato risulti maggiore o minore di quanto previsto, si prevederà con successivi atti all'ulteriore impegno di somme ovvero al disimpegno delle stesse.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione e i Docenti del Politecnico di Bari -Dipartimento di Architettura e Urbanistica - e ciò al fine di affiancare il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale nell'attività istruttoria del P.R.G. onde consentire, nel rispetto della L.R. 56/80 e L.R. 24/94 e ss.mm.ii., alla Regione Puglia di adempiere più prontamente ai propri compiti istituzionali.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - punto f della l.r. 7 del 4/2/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01.

In merito agli oneri derivanti dal presente atto si autorizza il Dirigente della U.P.S. 2.2.1 all'impegno della somma di euro 60.000,00 sul cap. 1360 U.P.E. 2.2.1. Al suddetto impegno si provvederà con successivo atto Dirigenz5àlè da assumersi entro il corrente esercizio.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente di Settore che ne attesta la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE, i contenuti delle premesse;
- DI AUTORIZZARE conseguentemente il Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere la Convenzione tra la Regione Puglia e i Docenti del Politecnico di Bari - Dipartimento di Architettura e Urbanistica - come in relazione individuati e citati secondo lo schema allegato che disciplina il rapporto di consulenza e collaborazione per l'attività di istruttoria tecnico - urbanistica del P.R.G. giacenti presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- DI AUTORIZZARE il Dirigente della U.P.B. 2.2.1 all'impegno della somma di euro 60.000,00 sul cap. 1360, ed autorizzarne il pagamento in favore dei singoli Docenti secondo le modalità e i termini indicati nel citato schema di convenzione.
- E' fatto obbligo al Dirigente responsabile di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento.
- LA REGIONE si impegna a riconoscere ai Docenti designati il compenso secondo le modalità e i termini richiamati nell'allegato schema di convenzione.
- QUALORA la spesa riveniente dalla presente collaborazione risultasse maggiore o minore dell'importo impegnato, con successivi provvedimenti si provvederà ad integrare le somme impegnate o a disimpegnarle come per legge.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

SCHEMA DI CONVENZIONE

Premesso che il Presidente della Giunta Regionale Dr. Raffaele Fitto ha invitato il Rettore del Politecnico di Bari nella persona del prof. Antonio Castorani ad autorizzare i proff. Maurizio Catalano, Arturo Cucciolla, Domenico De Salvia, Francesco Selicato e Cannelo Torre, Docenti del Dipartimento

di Architettura ed Urbanistica, a stabilire un rapporto di collaborazione con detto Assessorato per coadiuvare il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale nell'attività istruttoria regionale dei Piani Regolatori Generali adottati dai Comuni, in esecuzione della l.r. n. 56/80.

Considerato che il Rettore del Politecnico ha autorizzato i suddetti Docenti ad affiancare il Coordinatore del Settore Urbanistico Regionale per la suddetta attività

TUTTO QUANTO PREMESSO

L'anno 2003, il mese di _____, il giorno di _____, in Bari tra

- la Regione Puglia nella persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Raffaele Fitto, nato a Maglie (Le) il 28.8.1969
ed i proff.
- Catalano Maurizio, nato a Trieste il 9.1.1938, residente in Bari V.le Papa Pio XII, 9 c.f. CTL MRZ 38°09 L424L
- Cucciolla Arturo, nato a Bari il 21.01.1948, residente in Bari via Ruggero il Normanno 48, c.f. CCC RTR 48A21 A662C,
- De Salvia Domenico, nato a Brindisi il 18.10.1933 residente in Bari via Q. Sella 36, c.f. DSL DNC 33R18 B180Y
- Selicato Francesco, nato a Monopoli il 17.5.1948, residente in Monopoli V.le Aldo Moro, 67/N, c.f. SLC FNC 48E17 F376D
- Torre Carmelo Maria, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 15.05.1966, residente in Castellana (TA) Zona Matinelle, 93 c.f. TRR CML 66E15 A638V

In seguito denominati "i Docenti"

STIPULANO QUANTO SEGUE**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

I Docenti si impegnano ad affiancare il Coordinatore del Settore Urbanistico Regionale nell'attività istruttoria regionale dei Piani Regolatori Generali adottati dai Comuni, in esecuzione della l.r. n. 56/80.

ART. 3

Il Coordinatore designerà uno o più Docenti per ciascuna istruttoria e il lavoro sarà svolto secondo modalità e tempi che verranno successivamente definiti con la designazione, in relazione alle difficoltà e alla complessità dei territori interessati.

ART. 4

Il Docente designato avrà accesso alla struttura regionale e alle Amministrazioni Comunali interessate.

ART. 5

La Regione si impegna a riconoscere ai Docenti designati per ciascuna istruttoria i seguenti compensi, desunti, in analogia alla tariffa urbanistica nazionale, in base alla popolazione residente al 2001, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (IVA, INPS, CPPIA):

- per comuni fino a 5.000 abitanti	1.600 euro
- per comuni fino a 8.000 abitanti	2.500 euro
- per comuni fino a 11.000 abitanti	4.000 euro
- per comuni fino a 18.000 abitanti	5.000 euro
- per comuni fino a 30.000 abitanti	7.500 euro
- per comuni fino a 60.000 abitanti	10.000 euro

La predetta somma sarà corrisposta dalla Regione ai Docenti designati, ad avvenuta attestazione del Coordinatore del Settore.

ART. 6

I Docenti per ciascuna designazione devono dichiarare la mancanza di motivi di incompatibilità all'espletamento dell'incarico e l'impegno a non

svolgere attività professionale nei Comuni per i quali vengono designati a svolgere l'istruttoria, fino alla conclusione dell'iter approvativo regionale.

ART. 7

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2003 ed è rinnovabile per intesa delle parti.

ART. 8

Gli oneri derivanti dalla presente convenzione troveranno copertura sull'apposito capitolo di Bilancio della Regione Puglia.

ART. 9

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa sorgere per effetto della presente convenzione. Nel caso in cui non si raggiunga tale bonario componimento, qualsiasi controversia, interpretazione o esecuzione della presente convenzione sarà risolta mediante arbitrato rituale.

Il Collegio Arbitrale, che avrà, sede in Bari, sarà composto da n. 3 membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato d'accordo dai primi due. In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari.

Gli arbitri dovranno pronunciare la propria decisione anche con riguardo alle spese del procedimento arbitrale entro 60 gg. dalla data di costituzione del Collegio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto.

ART. 10

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla vigente legislazione e normativa in materia.

ART. 11

Le spese relative ai bolli sono a carico dei Docenti. La registrazione del presente atto avverrà

solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86 trattandosi di prestazioni soggette a IVA.

I Docenti del Politecnico di Bari	Il Presidente
Dipartimento di Architettura e Urbanistica	della Giunta Regionale
Prof. Ing. Maurizio Catalano	Dr. Raffaele Fitto
Prof. Arch. Arturo Cucciolla	
Prof. Ing. Domenico De Salvia	
Prof. Ing. Francesco Selicato	
Prof. Ing. Carmelo Torre	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 573

LL.RR. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel Comune di Manfredonia (Fg) - Ditta E.T.A. s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 “Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale” così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge, 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuri-

dicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali”.

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di MANFREDONIA, sulla scorta anche di quanto deliberato in merito dal Consiglio Comunale con atto n. 77 del 9.9.2002, con nota n. 15586 datata 02.10.2002 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Soc. “E.T.A. S.R.L.” di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito del territorio comunale.

Con il predetto atto n. 77/2002 il Consiglio Comunale ha deliberato testualmente quanto segue:

1. di richiedere, per le motivazioni espresse, al Presidente della Giunta Regionale la definizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica per 14 MW da fonti alternative rinnovabili, in “Contrada Paglia”, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. N° 267/00 e dell'art. 1 della Legge Regionale del 19/12/1994 n° 34, conformemente alle previsioni del Contratto d'area di Manfredonia con le seguenti prescrizioni:
 - a. l'approvvigionamento idrico deve avvenire attraverso il collegamento alle pubbliche condotte di acqua;
 - b. considerato che l'organo deputato al controllo pubblico, AUSL FG/2, non ha risorse sufficienti, si richiede che l'impresa aderisca al sistema comunitario di eco-audit secondo il regolamento CE n. 761/2001 EMAS II di certificazione ambientale che impone alle imprese, una gestione interorganizzativa delle problematiche ambientali, basata sul coordinamento e la cooperazione di soggetti diversi. Questo si traduce, da un lato, nel coinvolgimento del personale dipendente nel processo di miglioramento delle prestazioni ambientali e, dall'altro, nell'apertura dei confini della azienda all'esterno, tramite la condivisione del sistema di eco-audit e degli strumenti attuativi con i partners (clienti, fornitori, finanziatori, etc..). Dell'avvenuta adozione di questi strumenti l'impresa deve dar prova documentale ai verificatori ambientali (V A);

- c. per quanto riguarda lo smaltimento delle ceneri, l'Azienda deve esibire prima dell'inizio delle lavorazioni, copia dei contratti con aziende autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 22/97, per il recupero dei suddetti rifiuti nella quantità necessaria ad evitare accumuli di sicuro impatto ambientale;
 - d. occorre informare correttamente la popolazione sul fatto che il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno recentemente emanato delle direttive allo scopo, di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - e. che l'azienda si sottoponga alle procedure di screening per il VIA;
 - f. di costituire una commissione di tecnici ed esperti comunali che possa effettuare periodici controlli all'interno dell'azienda.
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 34 - comma 5 - del D.Lgs. 267/00, l'efficacia dell'accordo di programma è subordinata alla ratifica del Consiglio Comunale entro 30 gg. dalla sottoscrizione, e che le determinazioni assunte costituiranno variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Manfredonia.”

Nella predetta delibera di C.C. n. 77/02 si dà atto tra l'altro, che il richiedente ha assunto i seguenti impegni:

- 1) sistemare opportunamente le aree pertinenziali non diversamente utilizzate;
- 2) sistemare a propria cura e spese e cedere al Comune una superficie di mq. 35.000,00 maggiore del 10% della superficie interessata dall'intervento, da destinare a parcheggio e verde pubblico ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 1444/68;
- 3) accollo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge;
- 4) realizzazione a propria cura e spese di tutte le infrastrutture e/o allacciamenti ai pubblici servizi per dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria, con particolare riferimento alla rete di sistemazione acque reflue e del relativo Impianto terminale di depurazione in conformità alle leggi vigenti, alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento e alla

- viabilità di accesso all'area sulla base delle prescrizioni e condizioni del Comune;
- 5) fornire idonee e formali garanzie, secondo le modalità che saranno determinate dal Comune, in ordine al mantenimento del livello occupazionale previsto (minimo 10 addetti) per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci) dall'inizio dell'attività produttiva;
- 6) mantenere la destinazione d'uso dei fatti per non meno di anni 10 (dieci) dall'avvio dell'attività produttiva;
- 7) precedere all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto industriale entro 12 mesi dal rilascio della C.E.

In ordine all'intervento programmato, il Dirigente del Settore 7° Urbanistica ed Edilizia privata - del Comune di Manfredonia, giusto parere allegato alla predetta delibera di C.C. n. 77/02, si è espresso in termini favorevoli in merito all'intervento in questione atteso che sotto il profilo tecnico, sussistono le condizioni indicate dall'art. 1 della l.r. n. 34/94, come modificata dalla l.r. n. 8/98, per richiedere al Presidente della G.R. la sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Lo stesso parere del Dirigente del Settore 71 Urbanistica ed Edilizia privata - del Comune di Manfredonia rileva testualmente:

“... che sussistono le condizioni prescritte dalle suindicate disposizioni regionali in quanto nelle zone omogenee “D” destinate ad insediamenti industriali dal vigente P.R.G. di Manfredonia, non sono previste aree con destinazione specifica per il tipo di intervento proposto e che comunque tali aree non posseggono i requisiti della operatività della destinazione urbanista e della efficacia giuridica.

Con nota n. 9239/1° del 17/10/2002 il Settore Urbanistico Regionale ha richiesto al competente Assessorato Regionale Industria, commercio ed Artigianato - Settore Energia, di esprimere in merito all'intervento programmato dalla Soc. “E.T.A. s.r.l.” le valutazioni di propria competenza.

In data 17.02.2003 il Settore Industria con nota n. 38/656 ha comunicato testualmente quanto di seguito si riporta:

“In riscontro alla nota prot n. 9239 del 17/10/2002, afferente l'Accordo di Programma di cui all'oggetto, si comunica che dagli atti progettuali presentati ed analizzati dal competente

Ufficio, compreso i documenti integrativi inviati in data 10/12/02 così come richiesti dallo scrivente Settore con propria nota prot. n. 38/5344 del 27/11/02, nulla osta alla realizzazione dell'impianto, fatte salve le compatibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia ambientale.””

Ciò premesso ed entrando nel merito della richiesta si riferisce quanto segue.

L'Intervento proposto interessa un'area tipizzata come zona agricola "E7" del vigente Piano Regolatore Generale, della superficie complessiva di circa M² 268.660 riportata in catasto alle particelle nn. 155, 157, 159 e 161 del foglio di mappa n. 135 e part.ile nn. 169 e 51 del foglio di mappa n.138, delimitata da una strada interpodereale nelle vicinanze della S.S. n. 5" "Trinitapoli - Foggia", con buoni collegamenti alla viabilità principale ed alla rete autostradale.

La scelta dell'area è stato frutto dell'ottimizzazione di vincoli tecnici ed ambientali (distanza dai centri abitati, vicinanza all'elettrodotto ENEL a 150 Kv, lontananza, da altri insediamenti produttivi e commerciali).

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- SUPERFICIE TOTALE DELL'AREA (St) 268.660 MQ.
- SUPERFICIE A VERDE > 10% DELUAREA DI INTERVENTO
- RAPPORTO DI COPERTURA < 0,60 DELL'AREA DI INTERVENTO
- VOLUMETRIA DI PROGETTO (Vp) 124.080 MC.
- SUPERFICIE COPERTA (Sc) 10.000 MQ.
- RAPPORTO DI COPERTURA (Rc= Sc/Si) 0.04
- ALTEZZA MAX PER FABBRICATI 15,00 M.
- ALTEZZA MAX PER STRUTTURE DI COPERTURA 40,00 M.
- ALTEZZA MAX PER CAMINI 50,00 M.
- SUPERFICIE VIABILITA' E PARCHEGGI (Svp) 10.000 MQ.
- SUPERFICIE DA CEDERE PER STANDARD 35.000 MQ.
- AREE PER STOCCAGGIO ED ALTRO 90.000 MQ.

La superficie occupata dall'impianto è pari a circa 100.000 mq.; a parte sono considerate le aree scoperte occorrenti per lo stoccaggio e la movimen-

tazione delle biomasse che occuperanno una superficie pari a circa 60.000 mq.

L'impianto è composto dalle seguenti sezioni:

- sistema di ricevimento, stoccaggio e movimentazione combustibili;
- generatore di vapore con relativo impianto di combustione;
- linea trattamento fumi con espulsione in quota media camino;
- turbina a vapore e relativo generatore sincrono per la produzione di energia elettrica;
- sistema di raffreddamento del condensato, costituito da scambiatori raffreddati ad aria mediante tiraggio forzato;
- sistema di automazione;
- stazione elettrica;
- stoccaggio di acque industriali demineralizzate e fluidi vari di processo;
- sistema trattamento dei fumi;
- sistema di prelievo e stoccaggio delle ceneri della combustione;
- sistema di approvvigionamento e trattamento acque.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

1. Relazione Tecnica - Descrizione del progetto;
2. Business Plan;
3. Schema di Convenzione;
4. Relazione Geologica preliminare;
5. Tav. 1 - Ubicazione nel territorio comunale - scala 1:50.000;
6. Tav. 2 - Stralcio dalla tav. 19 del P.R.G. - scala 1:10.000;
7. Tav. 3 - Stralcio catastale con inserimento impianto - scala 1:4.000;
8. Tav. 4 - Stralcio Planimetrico - scala 1:1.000;
9. Tav. 4A - Urbanizzazioni esistenti ed area a standard - scala 1:2.000;
10. Tav. 5 - Planimetria generale - scala 1:500;
11. Tav. 6 - Particolare zona portinaria (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
12. Tav. 7 - Particolare zona officina (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
13. Tav. 8 - Particolare cabina ENEL (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:50;
14. Tav. 9 - Particolare sala controllo e locali quadri

- elettrici (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
15. Tav. 10 - Ricovero e movimentazione biomasse secche (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:200;
16. Tav. 11 - Locale turbina ed accessori serbatoi reagenti (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
17. Tav. 12 - Cabina riduzione metano (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
18. Tav. 13 - Deposito oli esausti (piante, prospetti e sezioni) - scala 1:100;
19. Tav. 14 - Skyline - scala 1:500.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di MANFREDONIA, risulta che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 32 unità.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla "E.T.A. S.R.L." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizza dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico e ciò in relazione alla localizzazione sufficientemente fontana dal centro abitato e comunque non interferente con la pianificazione comunale esistente.

L'Intervento dovrà però essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Rispetto di tutte le condizioni tecniche ed operative contenute nella delibera di C.C. n. 77 del 9.9.2002;
- 2) Le aree per standards pubblici individuate negli atti progettuali, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444, per una superficie complessiva pari a mq. 35.00,00 dovranno essere decute gratuitamente al Comune;
- 3) Nella realizzazione dell'opificio e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle e previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 4) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 5) Rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del

nulla osta previsto dall'art. 13 della legge 64/74;

- 6) le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde ed opportunamente piantumate;
- 7) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 8) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 32 addetti) e della destinazione d'uso degli Immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. la predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona industriale, con indici e parametri urbanistico - edilizi così come rivenienti dal progetto in atti e innanzi riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le pre-

scrizioni tecniche e le condizioni di cui Innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare Il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di MANFREDONIA.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

In relazione all'Inclusione di territorio del Comune di Manfredonia tra i Comuni classificati sismici è necessario, prima dell'emissione del D.P.G.R. che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma il rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla osta previsto dall'art.13 della legge n. 64/74.

Data la natura e la potenzialità dell'impianto proposto lo stesso non va sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, giuste disposizioni all'uopo fissate dalla l.r. n. 11/2001 atteso che trattasi di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.lgs n. 22/1997 e la potenza termica complessiva è inferiore a 50 Mw.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n° 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e L- condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del

28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Manfredonia.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine, si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e motivazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per eco-

nomia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R., alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di MANFREDONIA per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte della Società "E.T.A. S.R.L." di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio del Comune di MANFREDONIA.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di MANFREDONIA rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv. Francesco Paolo CAMPO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla LR. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel Comune di MANFREDONIA da parte della Società "E.T.A. S.R.L."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del Dlgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo, di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica

operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;

- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Soc. "E.T.A. S.R.L.", ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di MANFREDONIA, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) che la scelta dell'area è stata frutto dell'ottimizzazione di vincoli tecnici ed ambientali (distanza dai centri abitati, vicinanza all'elettrodotto ENEL a 150 Kv, lontananza da altri insediamenti produttivi e commerciali);
- c) che, il Sindaco del Comune di MANFREDONIA ha richiesto, con istanza in data 02.10.2002, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte della Soc. "E.T.A. S.R.L." - con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di MANFREDONIA:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di MANFREDONIA non dispone di aree con destinazione specifica in zona industriale per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili programmato dalla Soc. "E.T.A. S.R.L.", e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 268.660 mq. con destinazione a "Verde Agricolo" nel vigente P.R.G.;
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di MANFREDONIA al foglio n° 135 p.lle nn° 155, 157, 159 e 161 e foglio n. 138 part.lle nn° 169 e 51; tale area è delimitata da una strada interpoderale nelle vicinanze della

S.S. n. 544 "Trinitapoli Foggia", con buoni collegamenti alla viabilità principale ed alla rete autostradale;

- c) che la Soc. "E.T.A. S.R.L." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 32 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di MANFREDONIA ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della Soc. "E.T.A. S.R.L."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di MANFREDONIA, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di MANFREDONIA con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Soc. "E.T.A. S.R.L." di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'impianto, ricade in "Verde Agricolo" del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di MANFREDONIA. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera di G.R. n. ____ del _____;

- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 01444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche riportate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ____ del _____;
- 4) La Soc. "E.T.A. S.R.L." inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di MANFREDONIA e la Soc. "E.T.A. S.R.L." diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n.32 addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alta garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata pre-

stata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di MANFREDONIA ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generati ed attuativi del Comune di MANFREDONIA. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di MANFREDONIA, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla Soc. "E.T.A. S.R.L." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 134/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di MANFREDONIA provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di MANFREDONIA.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così come posto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di Manfredonia
Avv. Francesco Paolo Campo

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 574

LL.RR. 34/94 - SM - Accordo di Programma per l'ampliamento di una struttura turistico-ricettiva all'aperto denominata "Lido Salpi" in l.tà "Sciali" lungo la SS. 159 delle Saline al Km. 5+500 nel Comune di Manfredonia (Fg). Ditta: "De Cristofaro Matteo".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto

del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico, SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 “Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della GR per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali”.

In attuazione della citata disposizione di legge, il Sindaco del Comune di Manfredonia, sulla scorta anche di quanto deliberato in merito dal Consiglio Comunale con atto n. 11 del 10/03/1999 ha richiesto, con nota n. 3410/99 del 21/04/99, al Presidente della G.R. la definizione di un “Accordo di Programma” per l'ampliamento da parte del Sig. DE CRISTOFARO Matteo di un camping denominato “Lido Salpi” in l.tà “Sciali” al Km. 5+500 della SS. 159 “delle Saline”.

Nella predetta delibera di C.C. n. 11/99 si dà atto tra l'altro, che il richiedente ha assunto i seguenti impegni:

- 1) sistemare opportunamente Le aree pertinenziali non diversamente utilizzate;
- 2) sistemare a propria cura e spese e cedere al Comune una superficie di mq. 531,40 pari al 10% della superficie Interessata dall'Intervento, da destinare a parcheggio e verde pubblico al sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 1444/68;
- 3) accollo degli oneri relativi alle opere di urbaniz-

zazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge;

- 4) realizzazione a propria cura e spese di tutte le infrastrutture e/o allacciamenti ai pubblici servizi per dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria, con particolare riferimento alla rete di sistemazione acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alle leggi vigenti, alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento e alla viabilità di accesso all'area sulla base delle prescrizioni e condizioni del Comune;
- 5) fornire idonee e formali garanzie, secondo le modalità che saranno determinate dal Comune, in ordine al mantenimento del livello occupazionali previsto (minimo 10 addetti) per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci) dall'inizio dell'attività produttiva;
- 6) mantenere la destinazione d'uso del fabbricati per non meno di anni 10 (dieci) dall'avvio dell'attività produttiva;
- 7) Precedere all'inizio dei lavori di costruzione del complesso ricettivo entro 12 mesi dal rilascio della C.E.

In ordine all'intervento programmato, il Dirigente del Settore 7° Urbanistica ed Edilizia privata - del Comune di Manfredonia, giusto parere allegato alla predetta delibera di C.C. n. 11/99, atteso che il vigente PRG sono previsti insediamenti di tipo alberghiero, nelle lottizzazioni della Riviera Sud e nei comparti di tipo Cb e che al momento tali aree non sono giuridicamente efficaci, ha attestato che “sotto il profilo tecnico sussistono le condizioni indicate dall'art. 1 della L.R. 34/94 come modificata dalla l.r. n. 8/98 atteso che al momento, non vi sono aree Idonee e sufficiente con destinazione alberghiera, giuridicamente efficaci, e che si tratta di una realizzazione/ampliamento di una struttura esistente in area tipizzata come “D5E” con destinazione ad insediamenti turistici.

In data 12/11/99 la Ditta DE CRISTOFARO Matteo, con propria nota acquisita al prot. n. 141/93 del 25.11.99 dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica ha integrato gli atti trasmessi dal Comune di Manfredonia”.

Con successiva nota n. 41200/01 del 5.12.2001, il Comune di Manfredonia ha trasmesso, tra l'altro, le seguenti la documentazione integrativa:

- relazione tecnica di Verifica ed inquadramento del PUTT/P;
- documentazione fotografica;
- stralcio degli Ambiti Territoriali Estesi.

Dall'esame degli atti si è riscontrato che l'ampliamento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente come zona "DSE" con destinazione ad insediamento turistico, della superficie complessiva di circa M² 5.314, riportata in catasto alla particella n. 571 del foglio di mappa n. 54 ubicata sulla strada statale n. 159 "delle Saline", riviera sud di Siponto, al Km. 5+500, zona di notevole importanza per l'incremento del flussi turistici e religiosi.

L'ampliamento proposto è caratterizzato dal seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie di proprietà	mq. 10.914,
- Superficie interessata dall'ampliamento	mq. 5.314;
- Superficie coperta esistente	mq. 236,00;
- Superficie coperta di progetto	mq. 283,20;
- Superficie coperta totale	mq. 519,20;
- Rapporto di copertura;	4,76%
- Volume esistente	mc. 810,78
- Volume di progetto	mc. 877,90;
- Volume totale	mc. 1.688,68;
- Altezza max fabbricati	ml. 3,30;
- Densità edilizia territoriale	0,155 mc/mq;
- Per parcheggi di piano:	mq. 1091,00;
- Per parcheggi privati di progetto:	mq. 500
- Aree per standards pubblici (art. 5 del D.M. 2/04/68 n. 1444):	mq. 531,40

L'intervento proposto come già detto prevede l'ampliamento di una struttura turistico-ricettiva (camping "Lido Salpi" con la dotazione di nuovi bungalow e aumento dell'ospitalità in roulotte.

Attualmente l'area interessata dell'attività turistica è di mq. 10.914, di cui mq. 5.600, esclusivamente a camping e 5,314 mq. adibiti a pre-campo; la dotazione ricettiva attuale è di 150 posti letto, di cui 142 ospitati in tenda e 8 in n. 2 bungalow.

L'ampliamento proposto prevede che tutta l'area di 10.914 mq. sia utilizzata a camping con n. 223 posti letto (con un aumento di 73 P.L., sia con mezzi propri di pernottamento sia per attrezzatura fisse).

In particolare con l'ampliamento si prevede la realizzazione, di n. 10 unità abitativa, di cui una per ospitare il custode, a pannelli prefabbricati in

C.A.V. amovibili e incastrati alla struttura in fondazione, dando carattere precario all'intervento.

Va altresì, rilevato che l'ampliamento proposto non interessa la fascia di rispetto dal mare (larga m. 300) nonché la fascia di rispetto lungo la SS. 159 delle Saline (larga m. 100).

Per una migliore identificazione, dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

- Relazione Tecnica
- Tav. n. 1 - Corografia, Zonizzazione, Catastale, Planovolumetrico (situazione attuale);
- Tav. n. 2 - Corografia - (situazione futura);
- Tav. n. 3 - Aereofotogrammetrica - Viabilità - parcheggio;
- Tav. n. 4 - Fogna Nera;
- Tav. n. 5 - Fogna Bianca;
- Tav. n. 6 - Rete Idrica;
- Tav. n. 7 - Illuminazione;
- Tav. n. 8 - Bungalow Tipo - Particolari dell'ancoraggio;
- Relazione Geologica - Tecnica;
- Piano occupazionale.

Le aree interessate dall'intero complesso turistico - ricettivo, come rilevasi dagli atti ed elaborati grafici trasmessi, opportunamente verificati dal Settore Urbanistico, in rapporto agli atti d'ufficio (P.U.T.T.) risultano Interessati dal vincolo sismico ex legge n. 64/74.

In relazione al vincolo sismico è necessario prima dell'emissione del D.P.G.R che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, il rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla-osta previsto dall'art. 13 della legge n. 64/74.

In relazione a quanto prospettato dal Comune di Manfredonia si può quindi accogliere la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione dell'ampliamento del camping "Lido Salpi" con annessi servizi, ricorrendo le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della l.r. n. 34/94 e succ. mod. ed integrazioni.

Quanto innanzi comporterà la variante allo strumento urbanistico vigente relativamente alle norme tecniche d'Attuazione - art. 49 - del vigente PRG per i campeggi esistenti, nella zona "D5E" che consentono il mantenimento delle sole strutture esistenti; il tutto con indici e parametri rivenienti dal progetto in atti, sopra riportati, onde consentire la

realizzazione dell'intervento proposto del Sig. DE CRISTOFARO Matteo.

La stessa variante risulta ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico e ciò in relazione alla natura dell'intervento, (ampliamento) in aree aventi destinazione turistica.

Nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue:

- 1) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 2) Le aree a standards da cedere al Comune dovranno rispettare quanto in merito fissato dall'art 5 punto 2) del D.M. 2/04/68 n. 1444;
- 3) Nella realizzazione dell'intervento particolare cura dovrà porsi nella scelta dei materiali e delle rifiniture da ultimare al fine di meglio inserire l'intervento proposto nell'ambiente circostante;
- 4) Rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla-osta previsto dalla legge n. 64/74;
- 5) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 6) Le destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari costituenti la struttura turistica devono rientrare ed essere compatibili con quelle previste dalla l.r. n. 11/99.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94 per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di Manfredonia risulta:

- a) che l'ampliamento del complesso turistico-ricettivo comporterà a regime livelli occupazionali pari a n. 10 unità;
- b) il Comune di Manfredonia con delibera di C.C. n. 11 dal 10/03/99 ha attestato che allo stato non sono giuridicamente efficaci le aree specificamente destinate dal PRG vigente agli insediamenti turistico-alberghieri e che trattasi di ampliamento, di un Insediamento turistico ricettivo già esistente in aree contigue comunque aventi specifica destinazione turistica.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dal DE CRISTOFARO Matteo sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento

stesso, in variante allo strumento urbanistico, vigente, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'intervento, dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità delle leggi vigenti nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 10 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva nell'ambito della nuova struttura di progetto. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazione, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.
- 3) Inalienabilità dei singoli edifici costituenti il complesso alberghiero a realizzarsi.

L'intervento, come già detto, comporta vanante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ampliamento delle strutture campeggistiche esistenti nella zona "DSE" (Insediamenti Turistici di tipo balneare esistenti) con indici e parametri urbanistico - edilizi così come rivenienti dal progetto in atti, e pertanto raccordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consi-

glio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente,, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Manfredonia.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Parimenti dagli elaborati del Putt/P, approvato dalla G.R. con delibera n. 1748 del 15/12/2000, si rileva che l'area d'intervento ricade in parte nell'Ambito Territoriale Esteso di Tipo "C" ed in parte in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale.

In merito, attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT/P, con nota n. 4/200 del 5.12.2001 il Comune di Manfredonia ha trasmesso, la relazione integrativa di verifica di compatibilità paesaggistica a firma del progettista dell'intervento.

In detta relazione si evidenzia che l'intervento proposto attiene l'ampliamento di un insediamento turistico con volumi già esistenti (bungalow, bar, ufficio, bagno, alloggio custode) e che per l'area interessata il PUTT/P. esclude la necessità di acquisire il parere paesaggistico regionale, poiché la stessa area ricade tra quelle di cui all'art. 1.03 "Efficacia delle Norme Tecniche del Piano", comma 5.2 delle N.T.A. dello stesso PUTT/P.

Quanto sopra atteso che trattasi di area già tipizzata come "turistica" dallo strumento urbanistico generale vigente inclusa (anche se in percentuale) in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla data del 6 giugno 1990.

Premesso quanto innanzi, al fine comunque di tutelare i segni tipici del paesaggio presenti sull'area oggetto d'intervento, soprattutto visivo, e per un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferi-

mento si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

- Le recinzioni ed i muri di contenimento a farsi dovranno essere realizzati in analogia formale e materica con i muretti a secco esistenti.
- Le eventuali alberature di pregio esistenti siano preservate nonché implementate consoggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine con la viabilità pubblica esistente);
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento;
- per garantire un ottimale inserimento paesaggistico, inoltre, devono utilizzarsi quali materiali di finitura esterna, pietra ed intonaco a colori tenui tipici della zona;
- nella realizzazione delle aree di sosta e dei percorsi interni all'area d'intervento, dovrà essere utilizzato materiali che assicurino la permeabilità del terreno con esclusione di materiale bituminoso.

Inoltre si è rilevato, dagli atti d'Ufficio, che le aree oggetto di intervento risultano rientrare nell'ambito della Zona di Protezione Speciale e del Sito di Interesse Comunitario IT 9110005 - Zone Umide della Capitanata, così come disposto con decreto del Ministero dell'Ambiente 3/4/2000 (G.U. n. 95 del 24/4/2000), si prescrive pertanto che lo stesso intervento, prima dell'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, sia sottoposto alle disposizioni di cui al D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e l.r. n. 11/2001 se ed in quanto applicabili.

In relazione all'inclusione del territorio del Comune di Manfredonia tra i Comuni classificati sismici è necessario, prima dell'emissione del D.P.G.R. che sancisce l'efficacia della Variante Urbanistica connessa all'Accordo di Programma, il rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla-osta previsto dall'art. 13 della legge n. 64/74.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4°, lett. e) - della l.r. n. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Manfredonia per l'ampliamento, in variante al P.R.G. vigente, da parte del Sig. DE CRISTOFARO Matteo di un impianto produttivo di tipo turistico-ricettivo all'aperto esistente (camping e relativi servizi) denominato “Lido Salpi” nel territorio del Comune di Manfredonia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Manfredonia rappresentato dall'avv. Francesco Paolo CAMPO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per l'ampliamento del camping denominato “Lido Salpi” nel Comune di Manfredonia da parte del Sig. DE CRISTOFARO Matteo.

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali; che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che il Sig. DE CRISTOFARO Matteo ha in programma l'ampliamento, nel territorio, del Comune di Manfredonia, di un camping esistente denominato “Lido Salpi”;
- b) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Manfredonia ha richiesto, con

istanza in data 21/04/99, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per l'ampliamento del camping esistente denominato "Lido Salpi" da parte del Sig. DE CRISTOFARO Matteo, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Manfredonia:

- a) che le norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Manfredonia per la zona "D5E" per insediamenti turistici, non consentono l'ampliamento del camping esistente denominato "Udo Salpi" programmato dal Sig. DE CRISTOFARO Matteo e che lo stesso PRG non dispone di aree giuridicamente efficaci per tale destinazione;
- b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 10.914, risulta censita in catasto terreni in agro di Manfredonia al foglio n° 54 p.lla n° 571, e poiché il PRG vigente nelle zone omogenee "D5E" - Insediamenti turistici di tipo balneare esistente non consente per i campeggi fi mutamento delle strutture esistenti si rende necessaria la variante alla predetta strumentazione ai fini dell'ampliamento del camping "Lido Salpi" proposto dal Sig. DE CRISTOFARO Matteo;
- c) che tale area risulta interessata da vincolo sismico e pertanto è necessario prima dell'emissione del D.P.G.R. il rilascio da parte del Genio Civile di Foggia del nulla-osta previsto dalla legge n. 64/74;
- d) che il Sig. DE CRISTOFARO Matteo si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie al camping "Lido Salpi", nella misura dovuta per legge, e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità.

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Manfredonia ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla

L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte del Sig. DE CRISTOFARO Matteo.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte del Sig. DE CRISTOFARO Matteo dell'ampliamento del camping esistente denominato "Lido Salpi" in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso proposto interessa aree tipizzate come zona "D5E" con destinazione a insediamento turistico di tipo balneare esistenti del vigente strumento urbanistico (PRG - adeguato alla l.r. n. 56/80) del Comune di Manfredonia. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici richiamati nella delibera G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione GR; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ____ del _____;
- 4) Il Sig. DE CRISTOFARO Matteo inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Manfredonia e il Sig. DE CRISTOFARO Matteo diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
- b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento, come sopra precisate;
- c) il divieto per il Sig. DE CRISTOFARO Matteo di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
- d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 10 addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Manfredonia ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Manfre-

donia. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Manfredonia, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Competente Organo comunale rilascerà al Sig. DE CRISTOFARO Matteo la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 134/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5 d) a carico della stessa Ditta proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Manfredonia provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'ese-

cuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Manfredonia.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrate così composto:

- Un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune
di Manfredonia
Avv. Francesco Paolo Campo

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 577

Comune di Otranto (Le). Piano di lottizzazione comparto C3.5. Ditta: Germani De Santis ed altri. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio del P.U.T.T./P. e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando

prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di OTRANTO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO: Comune di OTRANTO (LE)
Piano di Lottizzazione Comparto C.3.5
Ditta: GERMANI de Santis ed altri**

Il Piano di Lottizzazione del Comparto C3.5 di Otranto, adottato con delibera C.C. n. 43 del 30/11/2001 insiste su area soggetta a vincolo paesistico - ex legge 1497/39 -, ed, a norma dell'art. 21 della L.R. 56/80, è stato sottoposto, con esito favo-

revoles, al parere del C.U.R. in data 3.05.2002 (parere n. 17/2002).

La documentazione trasmessa, esaminata dal CUR risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica-integrativa
- TAV 1 Stralcio Catastale, aerofotogrammetrico, P.R.G.
- TAV 2 Progetto su catastale, Progetto su aerofotogrammetrico
- TAV 3 Rete stradale su catastale
- TAV 4 Zonizzazione
- TAV 5 Planovolumetria
- TAV 6 Normativa
- TAV 7 Piano quotato
- TAV 8 Studi compositivi e tipologici con sezioni e prospetti
- TAV 9A Infrastrutture; Rete idrica e fognante
- TAV 9B Infrastrutture; Rete Enel e pubblica illuminazione
- TAV 10 Rete stradale
- TAV 11A Tipologia edilizia 1
- TAV 11B Tipologia edilizia 2
- TAV 11C Tipologia edilizia 3
- TAV 12A Planimetria quotata con quota imposta fabbricati
- TAV 12B Profili
- TAV 13 Aree da cedere

Il programma costruttivo, in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 41 ptc. n° 93, 83, 90, 87, 82, 92, 54, 88, 55 dell'estensione complessiva di mq 102.011. la soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie territoriale = mq. 102.011
- Indice di fabbricabilità territoriale = 0.29 mc/mq
- Volume edificio realizzabile = mc. 27.216
- Volume esistente = mc. 2.784
- Volume totale insediato = mc. 30.000
- Lotto minimo = mq. 1.000
- Piani terra + seminterrato
- Altezza max edifici = ml. 5.00
- Distanze minime di confini = ml. 5.00
- Distanze minime tra gli edifici = ml. 10,00
- Distanza da strade = ml. 10,00
- Aree per standard (aree attrezzate mq. 38.941, parcheggi pubblici mq. 2.185) = mq. 41.126

- Strade e percorsi ciclopedonali = mq. 9.934
- Strade fuori Comparto = mq. 1.883
- Aree da cedere al Comune esterne al Comparto:
 - Strada P.R.G. mq. 1.936
 - Allaccio al Comparto mq. 1.646
 - Strada in fascia di rispetto stradale mq. 237
 - Per verde pubblico mq. 1.888

Con nota prot. 8854 del 01.10.02, il Settore Urbanistico Regionale ha chiesto, al Sindaco del Comune di Otranto ed alla Ditta proponente il P.d.L., una documentazione integrativa in ordine al rilascio del parere di cui all'oggetto.

Il Comune di Otranto con nota prot. 9643 del 28/10/2002 ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

n° 2 copie elaborati grafici del P. di L. n° 2 copie dello studio di compatibilità paesaggistica

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso prevalentemente di tipo "B" e una modesta superficie di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "B" e "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Otranto con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi, massima cautela negli interventi di tra-

sformazione del territorio” (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “B”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico, ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi. per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di fischio, per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...”.
- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e culturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art. 3.03, va evitato l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione sto-

rica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo. negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”, si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto”.

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione, trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “C”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema “ assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistici/ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree...”.
 - Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e culturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto

valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difese del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione, degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l’utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, dalla documentazione fotografica nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L’area d’intervento, ovvero il comparto definito dallo strumento urbanistico vigente, risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area d’intervento è interessata, in particolare dalla presenza di una lama contraddistinta coi n° 1157 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all’idrologia superficiale.

In particolare parte del comparto di che trattasi

oggetto di trasformazione urbanistica, ricade nell’area annessa alla predetta fama ovvero nella fascia di mt. 150 dai ciglio più elevato della stessa.

Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica: L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

L’area risulta interessata sotto l’aspetto faunistico come “Zona di ripopolamento e cattura - B3 Porto Badisco”, che il PUTT/P classifica come “area protetta” ai sensi dell’art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 - le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell’art. 105 - le prescrizioni di base di cui all’art. 3.13 punto 3.13.4

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39 e decreti Galasso (per il quale il P.d. L. è stato sottoposto al parere del CUR)

vincolo faunistico (zona di ripopolamento e cattura B3 Porto Badisco)

L’area d’intervento non risulta invece interessata da Usi civici, vincoli e segnalazioni architettonico-fiche-archeologiche, vincolo idrogeologico.

- Entrando nel merito dell’intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito territoriale di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (atteso il suo posizionamento a ridosso del tessuto edificato esistente del Comune di Otranto), ancora si presenta caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di tutela (fama, vegetazione di pregio, ecc..).

- Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza del vincolo faunistico ed alla presenza di una "lama" posizionata nell'area attigua a quella oggetto d'intervento.

Si rappresenta comunque, che per quanto attiene alla presenza del vincolo faunistico, così come si evince dalla relazione paesaggistica redatta dal tecnico progettista, "l'intervento proposto prevedendo la sistemazione a verde di ampie aree che saranno integrate con la piantumazione di cespugli e piante tipiche della macchia mediterranea salvaguarderà e migliorerà l'assetto vegetazionale e la ripopolazione delle specie faunistiche proprie della zona"

Per quanto attiene invece alla presenza della "lama" si evidenzia che sia le volumetrie che le sistemazioni esterne previste in progetto, risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attigua "lama".

Con riferimento invece all'area annessa alla predetta "lama" si rileva che la soluzione progettuale presentato prevede in detta area sia il posizionamento degli standards urbanistici ovvero una sistemazione a verde pubblico "da lasciare allo stato naturale con integrazione della flora propria della macchia mediterranea (corbezzolo, timo, ecc.)", che il posizionamento di parte dei corpi di fabbrica previsti in progetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato e con esclusivo riferimento ai soli corpi di fabbrica ricadono nell'area annessa alla "lama" si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con le direttive di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 punto 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.11.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale proposta, al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate

per l'area annessa dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. (ancorchè finalizzate alla tutela dell'emergenza paesaggistica rappresentata dalla "lama"), dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo il posizionamento delle volumetrie di progetto oltre la fascia di mt 150 dal ciglio più elevato della "lama" a modifica della soluzione progettuale presentata che invece posiziona, in maniera alquanto impropria, dette volumetrie oltre mt. 150 dalla linea di compluvio della "lama" medesima ovvero all'interno dell'area annessa.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate che attengono al necessario posizionamento di parte delle volumetrie all'esterno dell'area annessa alla lama, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire con le peculiarità paesaggistiche presenti sia nell'ambito territoriale esteso di riferimento che all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la sua necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico del luoghi non pregiudizie-

vole con la conservazione dei valori paesistici del sito.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche, opera una trasformazione dell'assetto attuale ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto Visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione c/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della "lama" ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare nell'area annessa in sede di esecuzione delle opere, dovranno opportunamente essere mantenuti soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i soggetti arborei e/o arbustivi ancora presenti nonché i lembi di terreno caratterizzati dalla presenza di roccia affiorante al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi ed in particolare l'emergenza geomorfologia caratterizzante l'ambito di intervento.

Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.

Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconside-

rato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturanti. All'interno dell'area annessa alla fama dovrà essere altresì preservata totalmente la vegetazione di pregio esistente nonché dovranno essere messe a dimora essenze arboree e/o arbustive della flora locale ovvero della vegetazione naturale potenziale dell'ambito d'intervento (macchia mediterranea).

La realizzazione, dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali ricadenti nell'area annessa che si andranno a sviluppare quasi parallelamente al ciglio della lama dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo.

All'esterno dell'area annessa le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire attraverso lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto sulla componente faunistica (senza comunque apportare modificazioni significative alle attuali caratteristiche ambientali e/o grave turbamento alla fauna selvatica) che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. Le predette alberature dovranno avere in sintesi sia funzione di verde di cortina, a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra la lama ed il suo intorno diretto, che funzione di mantenimento e/o incremento delle potenzialità faunistiche del sito oggetto d'intervento.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva delle opere previste dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando significativi movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali. Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati non già i "segni" caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) che risultano comunque del tutto assenti nell'area oggetto di intervento (come si evince dalla documentazione fotografica in atti), ma bensì i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti muri a secco ecc). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materia a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto

meramente paesaggistico degli interventi Previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie Vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale Agente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria c/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/98.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero tersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE ai sig.ri GERMANI DE

SANTIS ed altri relativamente al piano di lottizzazione del comparto C.3.5 ricadente nel territorio del Comune di OTRANTO, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2003, n. 643

Comune di Ruvo di Puglia. Progetto di lottizzazione comparto V Zona Industriale. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Ditta Prichiazzi Nicola ed altri.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio del P.U.T.T./P e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati

senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato sia se favorevole sia se non favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di RUVO Di PUGLIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

**Soggetto proponente: Prichiazzi Nicola ed altri.
Lungomare Nazario Sauro n° 43 - Bari
INTERVENTO: Piano di lottizzazione comparto V - Zona Industriale**

Con nota n° 14482 del 26/8/2002, acquisita al prot. N° 1110/p del Settore Urbanistico Regionale in data 13/08/2002, Il Comune di RUVO DI PUGLIA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione del comparto V - Zona Industriale del vigente P.R.G.,

presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Planimetria Stralcio;
- TAV 2 Planimetria del Piano di Comparto;
- TAV 3 Piano quotato;
- TAV 4 Opere di Urbanizzazione;
- TAV 5 Progetto Planovolumetrico;
- TAV 6 Planimetria su strumento urbanistico;
- Relazione Paesaggistica;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Stima dei costi;
- Norme tecniche di attuazione;
- Schema di convenzione;
- Calcoli urbanistici;

Successivamente con nota n° 312/06 del 21/1/2003, il Settore Urbanistico Regionale, avendo riscontrato alcune carenze nei predetti elaborati scritto - grafici, ha richiesto al Comune di Ruvo di Puglia la documentazione integrativa necessaria per la definizione dell'istruttoria ovvero la definizione del giudizio di merito sul progetto di che trattasi da operarsi sulla base di quanto disposto dai punti 2.1, 2.3, 2.4 dall'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Con successiva nota la ditta interessata ha trasmesso la documentazione scritta grafica integrativa richiesta che risulta costituita da:

- Planimetria di dettaglio
- Stralcio relazione generale del P.R.G.
- Stralcio delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- Stralcio Perimetrazione dei Territori Costruiti
- Tematismi del P.U.T.T./P.
- Attestazione del Dirigente Ripartizione Tecnica Comunale

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti destinati alle attività produttive industriali, ricade su aree individuate in catasto al FG. n° ptc. n° 77-199-562-198 dell'estensione complessiva di mq 7675,93.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - St | mq 7500,00 |
| - S fondiaria | mq 6292,50 |
| - Volumetria | mc 14995,284 |
| - Aree a Standards | mq 750,00 |
| - Viabilità | mq 457,50 |

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in parte quale ambito territoriale esteso di tipo "E" di "valore normale"
- particolare la classificazione "E" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

In particolare la classificazione "E" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore normale laddove, non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico".

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte in parte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di RUVO DI PUGLIA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale", si pre-

scrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”.

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela del beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione del beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l’utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”, si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- *Sistema geologico, ed idrogeologico:*

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scienti-

fico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico - ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;

- *Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:*

L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale;

- *Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:*

L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

In particolare si rappresenta che l’area oggetto di intervento, con riferimento al tematismo del P.U.T.T./P. relativo ai “Beni culturali”, risulta posizionata nei pressi della segnalazione archeologica “n. e i. presso Madonna delle Grazie”. In merito a quanto in precedenza evidenziato è stata prodotta, dalla ditta interessata, una idonea planimetria di dettaglio dalla quale si evince che l’area oggetto d’intervento risulta posizionata a circa mt. 263,00 dal predetto sito d’interesse archeologico come peraltro attestato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. 18969 del 21/11/2002 presente in atti.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici preesistenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico, vincolo faunistico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l’ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione (capan-

noni industriali, artigianali, commerciati, impianto di depurazione, tracciati viari) ovvero si presenta alquanto antropizzato ed urbanizzato.

L'ambito oggetto d'intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta all'interno dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

- Con riferimento, pertanto a quanto in precedenza riportato, l'area oggetto d'intervento non risulta in sintesi interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" c/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è

conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché, rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non o significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano già alquanto antropizzati (viabilità extraurbana - diffusa edificazione) ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche, opera una trasformazione dell'assetto attuale compatibile ovvero non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del P.U.T.T./P.

Al fine di tutelare comunque i "segni tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto anche visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature di pregio della flora locale, eventualmente presenti sull'area oggetto d'intervento (alberature di olivo), siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Con riferimento alle componenti storico-culturali, attesa la relativa vicinanza dell'area oggetto d'intervento ad aree con presenza accertata di reperti archeologici (segnalazione archeologica n.

e i. presso Madonna delle Grazie); non potendosi pertanto escludere una diffusione areale dei predetti reperti e quindi l'eventuale rinvenimento degli stessi anche nelle aree direttamente interessate dall'intervento in progetto, si prescrive che prima dell'esecuzione delle opere venga comunque acquisito il parere della competente Soprintendenza Archeologica per la Puglia.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/98.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spese né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla sig. Prichiazzi Nicola ed altri relativamente al piano di lottizzazione Comparto V - Zona Industriale di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di RUVO DI PUGLIA, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di

cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione Paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto